

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 2266**

“Conversione in legge del  
decreto-legge 8 luglio 2010,  
n. 105, recante misure urgenti  
in materia di energia”

luglio 2010  
n. 237



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore  
delle attività produttive e in quello  
dell'agricoltura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 2266**

“Conversione in legge del  
decreto-legge 8 luglio 2010,  
n. 105, recante misure urgenti  
in materia di energia”

luglio 2010

n. 237

a cura di: G. Buonomo  
ha collaborato: S. Bonanni



# INDICE

INTRODUZIONE .....	7
SINTESI DEL CONTENUTO .....	9
SCHEDE DI LETTURA .....	13
<b>Articolo 1</b> <i>(Misure urgenti in materia di energia)</i> Scheda di lettura.....	15
<b>Articolo 2</b> <i>(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)</i> Scheda di lettura.....	23
<b>Articolo 3</b> <i>(Agenzia per la sicurezza nucleare)</i> Scheda di lettura.....	25
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DI RIFERIMENTO .....	29
Sentenza n. 6 - Anno 2004 .....	31
Sentenza n. 383 - Anno 2005 .....	53
Sentenza n. 103 - Anno 2006 .....	111
Sentenza n. 1 - Anno 2008 .....	125
Sentenza n. 215 - Anno 2010 .....	151



## **Introduzione**

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione, riorganizzando l'insieme delle competenze attribuite rispettivamente allo Stato e alle Regioni, e modificando sostanzialmente l'assetto complessivo dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica. Tale nuova configurazione riguarda anche il settore dell'energia; infatti il nuovo art. 117, comma terzo della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni la disciplina della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", riservando al primo solo il compito di dettare i principi fondamentali relativi alla materia.

Per quanto riguarda la potestà regolamentare, essa spetta alle Regioni in tutte le materie non espressamente attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma sesto), e dunque anche nel settore dell'energia. Ciò si salda con la previsione dell'articolo 118 in ordine al principio di sussidiarietà.

La sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2010, che offre l'occasione per l'intervento decretizio d'urgenza, non è l'unica ad intervenire sulla materia. Già altre pronunce hanno affrontato la questione del riparto di competenze Stato-regioni in ambito energetico, per cui anche di esse si produrrà, a seguire, il testo.





## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

### *(Misure urgenti in materia di energia)*

La disposizione intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Si tratta di una disciplina che differisce, rispetto alla preesistente, in quanto:

- conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate anche gli interventi "connessi" alla trasmissione e distribuzione di energia, purché siano "urgenti ed indifferibili";

- conferma il conferimento alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate degli interventi "connessi" alla produzione dell'energia, ma richiede che rivestano "carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari";

- estende a tutti i suddetti interventi (e non più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, ma: 1) purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità; 2) come possibilità e non più come requisito; c) senza più specificare che gli interventi in questione richiedono "capitale prevalentemente o interamente privato".

Il testo mantiene una disciplina surrogatoria in caso di mancata intesa. I commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si prevedono anche le modalità in cui il commissario si relaziona con le altre amministrazioni.

Infine, si prevede che le sopravvenute intese con le regioni (o province autonome) interessate, laddove avvenissero entro due mesi dalla data di entrata in vigore della norma, comporteranno la proroga di diritto della nomina (e, quindi, la legittimità degli atti conseguenti, in difetto di diversa previsione delle intese). La proroga di diritto avviene "senza soluzione di continuità" e si prevede altresì una clausola di salvaguardia dei relativi procedimenti giurisdizionali.

## **Articolo 2**

### *(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)*

La cessione alle regioni delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (Invitalia) - pur prevista sin dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), incontra

ancora ritardi nelle ultime quattro società regionali (Sardegna, Abruzzo, Campania e Calabria). Ecco perché il testo prevede la proroga del termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010.

### **Articolo 3**

#### *(Agenzia per la sicurezza nucleare)*

La disposizione da un lato novella l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, operando sia sul lato dei requisiti di nomina, sia su quello delle condizioni per esercitare le funzioni di Presidente e di componente dell'Agenzia in titolo: se è vero che l'essere titolare di incarico elettivo politico rifluisce nella seconda categoria, è anche vero però che questa è sanzionata espressamente a pena di decadenza.

Dall'altro lato essa detta una disciplina "in sede di prima applicazione" per le nomine all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Di conseguenza:

a) quanto agli incarichi elettivi politici, il solo presidente dell'Agenzia potrà esserne e restarne titolare, senza incorrere nella decadenza da presidente né nell'obbligo di opzione da parlamentare; viceversa, i meri componenti potranno essere nominati in pendenza di incarico elettivo politico, ma all'atto dell'assunzione della carica dovranno dimetterlo a pena di decadenza ovvero procedura di opzione in sede parlamentare;

b) quanto all'esercizio, diretto o indiretto, di attività professionale o di consulenza, alla qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, al ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura ed alla rappresentanza nei partiti politici, sia il presidente che i componenti dell'Agenzia ne sono facultizzati, con l'unico limite del divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore (e con la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico).

## **SCHEDE DI LETTURA**



## Articolo 1

### *(Misure urgenti in materia di energia)*

1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n.215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. Gli interventi di cui al presente comma possono essere realizzati anche con il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Con le intese di cui al presente comma, sono altresì definiti i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il

raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, nonché definire i criteri di cui al medesimo comma, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-*quinqies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n.41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle

amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.».

2. Fatto salvo l'esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l'efficacia dei decreti di nomina dei Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio

2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, come ridefiniti dall'articolo 2-*quinqüies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n.41, cessa dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n.215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l'intesa con le regioni e le province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui al comma 1 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell'intesa.

**L'articolo 1**, nell'alea del **comma 1**, reca il riferimento espresso alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n.215, cui la disposizione intende dare esecuzione novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Si tratta di una disciplina che differisce, rispetto alla preesistente, in quanto il **capoverso 1**:

- conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate anche gli interventi "connessi" alla trasmissione e distribuzione di energia, purché siano "urgenti ed indifferibili" (prima erano adottati dal solo consiglio dei ministri, e solo se "relativi a"); va peraltro segnalato che in tal maniera si ritorna un buona parte al testo originario dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78, che conteneva un generalizzato ricorso alle intese poi delimitato in sede parlamentare

- conferma il conferimento alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate degli interventi "connessi" alla produzione dell'energia, ma richiede che rivestano "carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari";

- estende a tutti i suddetti interventi (e non più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, ma: 1) purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità; 2) come possibilità e non più come requisito; c) senza più specificare che gli interventi in questione richiedono "capitale prevalentemente o interamente privato".



Si tratta della previsione che mira con maggior forza a corrispondere alla censura espressa dal giudice delle leggi. La sentenza n. 215 del 2010, infatti, è andata ben oltre la qualificazione della materia nell'ambito del riparto di cui all'articolo 117 Cost. (per la quale pure già in precedenza aveva caducato norme legislative statali di dettaglio in ambito di competenza concorrente: cfr. sentenza n. 1 del 2008, § 8.5 del Considerato in diritto). Essa ha in concreto sindacato la pertinenza delle argomentazioni addotte per lo spostamento verso l'alto delle competenze in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ma ha anche operato una valutazione di proporzionalità dell'intervento statale: un doppio vaglio che ha visto soccombere le norme impugnate (l'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102) proprio perché contraddicevano l'assunto della natura strategica degli interventi e dei motivi d'urgenza per assumerli con poteri straordinari esercitabili direttamente dallo Stato.

Dirimente, per questa conclusione della Corte, è il fatto che "la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato": si tratta di una previsione che da un lato ha un'elevata componente di aleatorietà ("sia quanto all'*an* che al *quantum*"), stante la natura dell'iniziativa privata che è libera (e la sua libertà, va ricordato, è tutelata da apposita norma costituzionale); dall'altro lato, essa contraddice le ragioni dell'urgenza perché, se "non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi".

Pur senza affrontare *funditus* l'assunto delle ricorrenti - che, in guise diverse, hanno tutte rivendicato alle regioni e province autonome il "potere di allocare le funzioni amministrative" ai sensi dell'articolo 118 Cost., quando versano in ambito di potestà legislativa concorrente - la Corte ha quindi iniziato a delineare un sistema di rapporti nell'ambito della sussidiarietà che quella norma tutela<sup>1</sup>: se lo Stato interviene in sussidiarietà per esigenze strategiche - certo possibilissime in un ambito, pure a competenza concorrente, rappresentato dalla «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», come dimostrato dalla giurisprudenza costituzionale precedente (sentt. nn. 6 del 2004, 383 del 2005 e 103 del 2006) - ciò per la sentenza n. 215

---

<sup>1</sup> La Sezione consultiva per atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere n. 02692/2010 espresso nell'adunanza del 24 maggio 2010, fa discendere il principio anche dal Protocollo sui servizi di interesse generale allegato al Trattato di Lisbona, che con riguardo a tale settore menziona quale valore comune all'Unione europea ai sensi dell'art. 16 del nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti". Per la medesima Sezione, la "centralità dell'ente locale emerge in modo cristallino dall'art. 118 Cost. e promana dalla valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale. L'operatività del principio di sussidiarietà anche per i servizi pubblici è un postulato pacifico, che trova fondamento nell'interpretazione estensiva del testo dell'art. 118 Cost., su base testuale (posto che il termine "funzioni amministrative" indica propriamente i compiti che l'amministrazione è chiamata a svolgere) che sistematica (atteso che la *ratio* del principio, cioè attribuire la cura degli interessi della comunità ai livelli governo ad essa prossimi, si esplica perfettamente nel settore dei servizi pubblici). (...) La prospettiva adottata dalla innovativa previsione, grazie agli impulsi provenienti dall'Unione europea, è il frutto di una nuova filosofia, che vede come irrinunciabile l'intervento del pubblico solo per le attività c.d. di spettanza necessaria, incentivando per il resto l'iniziativa privata, filosofia pur sempre ancorata all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2 della Costituzione".

"dovrebbe comportare l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime".

Il parametro utilizzato per la declaratoria di incostituzionalità - artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione - resta tutto all'interno della "sussidiarietà verticale": ma certo il rapporto con l'autonomia privata (che per le attività di interesse generale trova apposita disciplina al quarto comma del medesimo articolo 118) assume una rilevanza sintomatica della ragionevolezza e proporzionalità delle previsioni legislative, quando esse espropriano del rapporto con i privati l'Amministrazione più prossima al basso.

Ecco perché il comma 1 si perita di eliminare il requisito della prevalenza dell'apporto finanziario privato. Quanto alla sua non-aleatorietà, si tratta di una prescrizione che evidentemente si vuole recepire nell'assicurazione di effettività ed entità che l'intervento che lo contempla deve offrire.

L'intesa con le regioni o province autonome si esprime sul fatto che gli interventi vadano effettuati "con mezzi e poteri straordinari": quella che potrebbe apparire una mera ammissione regionale di impotenza (o di insufficienza di risorse umane e materiali per gestire la materia energetica), diviene un delicatissimo snodo convenzionale grazie all'ultimo periodo del comma 1. Le intese, infatti, definiscono i criteri di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari e regioni (o province autonome), diventando una vera e propria "carta dei rapporti" tra le amministrazioni che si relazionano sul tema: anche in questo, si dà seguito ad una consolidata giurisprudenza costituzionale.

La Corte costituzionale aveva sostenuto, nella sentenza n. 6 del 2004, che "perché nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. Quindi, con riferimento a quest'ultimo profilo (...) la legislazione statale di questo tipo "può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303 del 2003).

In relazione alla necessaria previsione di idonee forme di intesa e collaborazione tra il livello statale e i livelli regionali - la Corte proseguiva - l'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto "è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la Regione interessata". Per il Giudice delle leggi

quest'ultima va considerata come un'intesa "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento (...) a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.. Si tratta cioè di un distinto livello di partecipazione - della Regione direttamente interessata - che realizza quindi, ove correttamente inteso ed applicato dalle diverse parti interessate, sufficiente modalità collaborativa e di garanzia "degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall'attribuzione allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati. Né mancano, ovviamente, strumenti di tutela contro eventuali prassi applicative che non risultassero in concreto rispettose della doverosa leale collaborazione fra Stato e Regioni" (§ 7 del *Considerato in diritto*).

Il **capoverso 2** mantiene una disciplina surrogatoria in caso di mancata intesa: decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1 e definire esso stesso i criteri, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata.

I commissari straordinari del Governo sono nominati ai sensi del **capoverso 3**, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca; si tratta di nomine considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione; del conferimento dell'incarico è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto di nomina - che determina i compiti del commissario - lo assoggetta ai poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale. Il fatto che al commissario si applichi l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n.41, significa non solo che si deroga agli obblighi informativi al Parlamento (di cui all'articolo 11 commi 2 e 3 della legge n. 400 del 1988), ma anche che "agli oneri relativi ai Commissari straordinari si fa fronte nell'ambito delle risorse per il funzionamento dei predetti interventi" (come espressamente confermato dall'inciso "anche ai fini dei relativi oneri").

Il **capoverso 4** prevede le modalità in cui il commissario si relaziona con le altre amministrazioni (evidentemente in assenza o difetto di chiarezza dei criteri di cooperazione funzionale di cui al comma 1). Egli opera sentiti gli enti locali interessati; si surroga (per atti, provvedimenti od attività) alle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini di legge - e ne può deferire di più

brevi, anche se comunque non inferiori alla metà - occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi.

La clausola del rispetto delle disposizioni comunitarie - reiterata *ad abundantiam* - è già contenuta nell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, cui si rinvia espressamente per la disciplina dei poteri di sostituzione e di deroga. Semmai, quella disposizione fa riferimento anche al "rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture", per cui si deve ritenere che il comma 3 - secondo cui il decreto di nomina indica "le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario" - vada temperato con la citata previsione.

Per quanto riguarda la normativa vigente, nell'ambito delle autorizzazioni relative al settore elettrico il modello autorizzativo maggiormente utilizzato è quello che prevede il rilascio di un'autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, introdotto dal decreto legge 239/2003<sup>2</sup> e previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-*sexies*, comma 8), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-*sexies*) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 prevede che l'autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).

In particolare, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

La legge 23 luglio 2009, n. 99 e l'art. 2-quater del D.L. 25 gennaio 2010, n. 3, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, hanno apportato una serie di

---

<sup>2</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/2003.

modifiche all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 239/03; si registra, tra l'altro, una integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta.

Con riferimento al settore del gas si ricorda, invece, che la disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è contenuta nell'articolo 46 del decreto-legge 159/2007<sup>3</sup>, il quale prevede che detta autorizzazione sia rilasciata a seguito di valutazione dell'impatto ambientale. L'art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell'art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell'industria. Sempre ai sensi dell'art. 46 del decreto-legge n. 159, l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

Si segnala che anche qui la legge 23 luglio 2009, n. 99 è intervenuto in materia di terminali di rigassificazione attraverso una integrale riscrittura dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159/07, oltre ad introdurre un articolo 46-*bis* recante disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas.

Infine, la salvezza degli effetti dei procedimenti giurisdizionali in atto - evidentemente il portato di un contenzioso in corso circa le nomine dei commissari e gli atti conseguenti - è oggetto del **comma 2**: esso da un lato ribadisce i principi generali (dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) sull'efficacia caducatoria della pronuncia di incostituzionalità, calandola nello specifico dei decreti di nomina commissariale già emanati sotto l'imperio delle norme di legge censurate. Dall'altro lato, prevede che le sopravvenute intese con le regioni (o province autonome) interessate, laddove avvenissero entro due mesi dalla data di entrata in vigore della norma, comportano la proroga di diritto della nomina (e, quindi, la legittimità degli atti conseguenti, in difetto di diversa previsione delle intese).

La previsione che la proroga di diritto avviene "senza soluzione di continuità" è presumibilmente imputabile allo *spatium* che si è aperto tra la pubblicazione della sentenza n. 215 (avvenuta il 23 giugno 2010) e la pubblicazione del decreto-legge (9 luglio 2010).

---

<sup>3</sup> Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

È presumibile che un'intesa dotata di questa valenza, se raggiunta, comporterà il ritiro dei ricorsi che dovessero essere stati proposti dalla regione o provincia autonoma interessata. In caso contrario, si dovrebbe verificare l'estinzione (per sopravvenuta cessazione della materia del contendere) dei relativi procedimenti giurisdizionali, per cui la clausola di salvaguardia contenuta nell'*incipit* del comma è cedevole rispetto agli sviluppi che consensualmente si dovessero registrare tra le parti.

## Articolo 2

*(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)*

1. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, le parole: «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

La cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. (Invitalia) - pur prevista sin dall’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (come da ultimo modificato dall’articolo 23, comma 5, del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009), incontra ancora ritardi nelle ultime quattro società regionali (Sardegna, Abruzzo, Campania e Calabria). Ecco perché il **comma 1** prevede la proroga del termine per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione, dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010.

Ciò consentirà il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni e, *medio tempore*, al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continueranno a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l’Agenzia.

La legge n.296 del 2006 prevedeva, comunque, che anche dopo il subentro fossero svolte dall’Agenzia, in via transitoria, le attività connesse al cofinanziamento nazionale dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

La sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, nella determinazione n. 40/2010 assunta nell’adunanza dell’11 maggio 2010, aveva sostenuto che, "a parte l’intervenuta proroga al 30 giugno 2010, l’obiettivo di procedere in tempi brevi alla liquidazione delle società regionali ha incontrato notevoli difficoltà con l’esigenza del ricorso a rinnovare la proroga dei termini."

La determinazione ha ricordato come "*il processo di liquidazione o cessione delle 17 società regionali, avviato nel 2007, ha incontrato numerose difficoltà. Nel corso dell’esercizio 2008 sono state cedute alle Regioni interessate 5 società (SI Liguria, SI Puglia, SI Sicilia, SI Toscana e SI Molise), 5 società sono state poste in liquidazione (SI Piemonte, SI Calabria, SI Veneto, Bic Umbria, SI Sardegna), mentre 3 ulteriori procedure di società in liquidazione sono state unificate al fine di razionalizzare i costi, mediante incorporazione delle società in liquidazione SI Emilia Romagna, SI Lombardia, SI Marche, in SI Piemonte in liquidazione (ceduta nel 2009 alla società Veicolo). Per quanto concerne in particolare Sviluppo Italia Calabria, nel mese di*

novembre 2008, è stata raggiunta un'intesa che ha previsto, tra l'altro, l'assegnazione di 100 dipendenti ad un ramo d'azienda destinato ad essere acquisito dalla Regione Calabria, mentre l'Agenzia si è assunta la responsabilità dell'impiego delle ulteriori 40 risorse componenti l'organico. Ciò al fine di consentire la conclusione positiva del processo di liquidazione senza pregiudizio per l'occupazione. Con tale intesa sono state dunque interrotte le procedure di mobilità del personale. Il percorso si è tuttavia bloccato e l'Agenzia, per il contributo finanziario prestato nella procedure di liquidazione (in particolare per il costo del lavoro), vanta ad oggi nei confronti della società regionale una esposizione creditizia pari a circa 19 milioni di euro (circa 14 milioni di euro al 31.12.2008); a questo si aggiunge una perdita definitiva prevista per l'Agenzia di oltre 14 milioni di euro (stimata sulla base del piano di liquidazione al 31 marzo 2010 predisposto dal liquidatore). La situazione di incertezza sul trasferimento è divenuta insostenibile per i conti dell'Agenzia con evidente dispersione di risorse pubbliche. Pertanto il Consiglio di amministrazione ha deliberato, nella seduta del 13.01.2010 di riattivare le procedure di mobilità, garantendo il sostegno finanziario per il costo del lavoro e per le altre spese correnti solo fino al termine delle stesse e ha dato mandato all'Amministratore delegato di stabilire le modalità per la conclusione delle attività aziendali. Nel corso dell'esercizio 2009 sono state cedute alle Regioni interessate altre 2 società regionali (SI Basilicata e SI Friuli Venezia Giulia) e trasferite alla società Veicolo SI Piemonte in liquidazione e SI Veneto. Per le società regionali restanti, si segnala che sono attualmente in corso di definizione le trattative finalizzate alla cessione di SI Abruzzo, BIC Umbria in liquidazione e SI Campania. Con riferimento a quest'ultima, è stato avviato un tavolo tecnico con la Regione, finalizzato alla cessione della controllata alla Regione Campania che ha portato alla sottoscrizione, in data 20 febbraio 2009, di un Protocollo d'intesa tra il MISE, la Regione Campania e l'Agenzia per la definizione dei termini e delle modalità della cessione, con l'obiettivo prioritario di contenere al massimo l'onerosità dell'operazione per la Regione. In tale contesto, nel mese di settembre 2009 sono state fornite indicazioni alla controllata per avviare, attraverso la predisposizione di una aggiornata situazione patrimoniale, le procedure di legge finalizzate alla distribuzione ai soci delle riserve disponibili per utili di esercizi precedenti, il cui importo ammonta a circa 3,6 milioni di euro, operazione, questa, che produrrebbe effetti positivi nel bilancio dell'Agenzia, già nel conto economico dell'esercizio 2009. Infine, nel mese di febbraio 2010, il MISE ha autorizzato l'Agenzia a procedere all'acquisizione delle azioni detenute da soci pubblici e/o privati diversi dall'amministrazione regionale, presenti nella compagine azionaria. Il perfezionamento di tali acquisizioni rimane comunque subordinato all'effettiva cessione del 100% della società alla Regione Campania".



### Articolo 3

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. In sede di prima applicazione non operano, per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n.99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n.60, e, per i componenti dell'Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilità di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi. Resta fermo, nei casi di

cui al periodo precedente, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

2. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, il settimo periodo è soppresso;

b) al comma 13, dopo le parole: «ivi compresi gli incarichi» è inserita la seguente: «politici».

La disposizione attiene all'Agenzia per la sicurezza nucleare; essa svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale unica per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, detenzione, il trattamento, il condizionamento, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e la gestione dei materiali nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da attività mediche, industriali e di ricerca, la protezione dalle radiazioni, la protezione fisica passiva degli impianti e delle materie nucleari, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio, lo smantellamento a fine vita e la salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

Il **comma 2** reca la disciplina a regime; esso novella l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.99 (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*), con le seguenti previsioni:

- da un lato si sopprime la norma secondo cui "la carica di componente dell'Agenzia" per la sicurezza nucleare "è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia" (comma 8, settimo periodo);
- dall'altro lato si precisa che la norma, sanzionata a pena di decadenza, del comma 13 - secondo cui "il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura" - include (oltre agli incarichi elettivi in genere o di rappresentanza nei partiti politici) anche gli incarichi elettivi "politici".

La novella opera sia sul lato dei requisiti di nomina, sia su quello delle condizioni per esercitare le funzioni: se è vero che l'essere titolare di incarico elettivo politico rifluisce nella seconda categoria, è anche vero però che questa è sanzionata espressamente a pena di decadenza. Si viene cioè a versare in una "incompatibilità biunivoca" (per la cui definizione, cfr. Di Ciolo, *Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XXI, p. 46), rilevabile in ambedue gli ordinamenti coinvolti.

Va ricordato poi che il comma 13 dell'articolo 29 citato continua a prevedere, anche dopo la novella, che il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore (e che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico). Si tratta di una previsione che non è cedevole neppure dinanzi alla disciplina derogatoria dettata dal comma 1 in sede di prima applicazione, essendo espressamente e pedissequamente ripetuta all'ultimo periodo del medesimo comma 1.

Il **comma 1** detta una disciplina "in sede di prima applicazione" per le nomine all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Ai sensi di tale previsione non operano:

- 1) per il presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della legge 23 luglio 2009, n.99, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 13 febbraio 1953, n.60;
- 2) per i componenti dell'Agenzia diversi dal presidente, le incompatibilità di cui al predetto articolo 29, comma 13, ad esclusione di quelle concernenti incarichi politici elettivi.

Si rammenta che la legge 13 febbraio 1953, n.60, all'articolo 1 primo comma, dispone che "i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato". I successivi due commi contengono cause di esclusione (per le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102; sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria). Le medesime cause di esclusione si applicano all'articolo 2, che vieta ai parlamentari di ricoprire cariche o esercitare funzioni "di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente".

Di conseguenza, *in sede di prima applicazione*:

- c) quanto agli incarichi elettivi politici, il solo presidente dell'Agenzia potrà esserne e restarne titolare, senza incorrere nella decadenza da presidente né nell'obbligo di opzione da parlamentare; viceversa, i meri componenti potranno essere nominati in pendenza di incarico elettivo politico, ma all'atto dell'assunzione della carica dovranno dimetterlo a pena di decadenza ovvero procedura di opzione in sede parlamentare;
- d) quanto all'esercizio, diretto o indiretto, di attività professionale o di consulenza, alla qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, al ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura ed alla rappresentanza nei partiti politici, sia il presidente che i componenti dell'Agenzia ne sono facultizzati, con l'unico limite del *divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore* (e con la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico).



## **GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DI RIFERIMENTO**



## SENTENZA 18 DICEMBRE 2003 - 13 GENNAIO 2004

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e della legge 9 aprile 2002, n. 55 concernente (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria (n. 2 ricorsi), Basilicata e Toscana, notificati il 27 marzo, il 31 maggio, l'8 e il 7 giugno 2002, depositati in cancelleria il 4 aprile e il 6 e il 17 giugno successivi ed iscritti ai nn. 30, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2002.

*Visti* gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nell'udienza pubblica del 28 ottobre 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

*uditi* gli avvocati Giovanni Tarantini e Fulco Ruffo per la Regione Umbria, Mario Loria per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato il 27 marzo 2002, depositato il 4 aprile 2002 e iscritto al n. 30 del 2002 del registro ricorsi, la Regione Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli artt. 77, secondo comma; 120, secondo comma; 117, primo comma, secondo comma lettera *m*), e terzo comma, nonché 118, primo e secondo comma, Cost. In subordine e più specificamente, la Regione Umbria ha impugnato: l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. n. 7 del 2002, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., nonché dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost.; l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, del medesimo d.l., per violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

Premette la Regione che il d.l. n. 7 del 2002, emanato "al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione dell'energia elettrica su tutto il territorio nazionale" e per garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, dispone, all'art. 1, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le

infrastrutture indispensabili per il loro esercizio, sono dichiarate opere di pubblica utilità. Titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto è rappresentato dall'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive, sostitutiva di ogni atto autorizzativo, comunque denominato, previsto dalle norme vigenti. Lo stesso art. 1 dispone poi che al procedimento autorizzatorio sono chiamate a partecipare le amministrazioni interessate, applicandosi i principi di semplificazione e la disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e che deve essere raggiunta l'intesa con la Regione interessata, senza peraltro che siano specificati i termini e le modalità della partecipazione e dell'intesa.

Sostiene la Regione Umbria che il decreto-legge impugnato violerebbe innanzitutto l'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto sarebbe stato emanato in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, il sindacato sulla sussistenza dei presupposti che legittimano il Governo ad emanare decreti-legge sarebbe ammissibile, sia pure nel solo caso di "evidente mancanza" dei requisiti stessi.

La Regione afferma di conoscere la giurisprudenza della Corte che considera inammissibile il ricorso delle Regioni in via di azione avverso un decreto-legge per questo tipo di motivi, ma ritiene che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e con il nuovo modello dei rapporti Stato-Regioni da essa delineato, quella giurisprudenza sia suscettibile di riconsiderazione. A differenza che in passato, infatti, il Governo non avrebbe più il potere di rinvio ai Consigli regionali delle delibere legislative, né di garantire il rispetto dell'interesse nazionale, di talché Governo e Regioni disporrebbero parimenti del potere di impugnare la legge (art. 127 Cost.).

Nel nuovo sistema, inoltre, la potestà legislativa non spetterebbe più allo Stato in via generale, ma anche alle Regioni, secondo il modello delineato dall'art. 117 Cost. Infine, la nuova formulazione dell'art. 114 assegnerebbe alle Regioni, insieme alle altre autonomie territoriali, "il nuovo ruolo di enti che svolgono le proprie funzioni nell'interesse generale della comunità repubblicana". In questo mutato quadro costituzionale, anche le Regioni, e non più solo il Governo, sarebbero legittimate ad agire in funzione di tutela generale dell'ordinamento.

Ciò posto, la ricorrente ritiene che il d.l. censurato sarebbe stato emanato in assenza delle condizioni di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., dal momento che la necessità di evitare l'imminente pericolo di interruzione di energia elettrica, affermata nel decreto, non sarebbe basata su nessun dato certo. Neppure potrebbe essere ravvisata una situazione di straordinaria urgenza nella recente liberalizzazione dell'attività di produzione di energia elettrica, avvenuta con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato dell'energia elettrica).

Quanto al contenuto delle disposizioni impuginate, la Regione Umbria osserva che la normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 117 Cost., in quanto - in una materia assegnata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, qual è quella della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - il Governo sarebbe intervenuto adottando norme di dettaglio, anche di tipo procedurale, anziché limitarsi a dettare norme di principio.

Ad avviso della ricorrente, perché una legge dello Stato possa incidere su una competenza del legislatore regionale non potrebbero essere ritenuti sufficienti i presupposti di necessità ed urgenza cui è subordinata l'emanazione di un decreto-legge



*ex art. 77 Cost.* Il rapporto tra fonte regionale e fonte statale sarebbe infatti sempre regolato dal principio della competenza e non da quello gerarchico. E ciò, a maggior ragione, nel nuovo sistema costituzionale, nell'ambito del quale l'art. 117 riconoscerebbe pari dignità alla legislazione statale e a quella regionale, e l'art. 114 porrebbe un principio di pari ordinazione tra gli enti individuati come costitutivi della Repubblica.

Neppure potrebbe ritenersi che la materia dell'energia sia riconducibile alla legislazione esclusiva dello Stato sotto altro titolo, ad esempio in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.

Il d.l. n. 7 del 2002 inoltre, nell'attribuire il potere autorizzatorio allo Stato, in sostituzione delle "autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti" (art. 1, comma 1), violerebbe l'art. 118, primo e secondo comma, Cost. L'esigenza di assicurare l'erogazione dell'energia elettrica su tutto il territorio nazionale, infatti, non sarebbe sufficiente per "riconoscere all'ordinamento centrale una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale in materia".

Inoltre, l'art. 1, commi 2, 3 e 5, del d.l. impugnato lederebbe le funzioni di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali assegnate alla competenza normativa della Regione e sarebbe incompatibile con il ruolo che l'art. 118 Cost. riconosce per le funzioni amministrative, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni; il comma 2 nella parte in cui prescrive l'assorbimento nell'autorizzazione unica della c.d. autorizzazione integrata e la sostituzione della stessa ad ogni autorizzazione ambientale di competenza delle singole amministrazioni; il comma 3 laddove stabilisce che l'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale; il comma 5 ove dispone la sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del d.P.C.m. 10 agosto 1988, n. 377), allegato IV (Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas), dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Neppure sarebbe possibile individuare nell'atto di decretazione d'urgenza una manifestazione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost., non ricorrendo i presupposti e le forme previste da tale disposizione. Di qui la prospettata violazione degli artt. 77, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

Infine, l'art. 1, comma 2, del d.l. impugnato, nello stabilire che il procedimento previsto si svolge d'intesa con la Regione interessata, senza tuttavia stabilire i tempi e le modalità di tale intesa, contrasterebbe con il principio di leale collaborazione.

D'altronde il generico richiamo al rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e delle modalità dettate dalla legge n. 241 del 1990, non sarebbe sufficiente a garantire il rilievo degli interessi della comunità regionale, in aperta violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione; tanto più che il decreto, all'art. 1, commi 3 e 5, "risulta sostitutivo sia della autorizzazione integrata che di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza dei diversi enti coinvolti e sospensivo dell'efficacia dell'Allegato IV del d.P.C.m. 27 dicembre 1988 e

del d.P.R. n. 53 del 1998", senza prevedere forme di coinvolgimento e di partecipazione, con idonee modalità procedurali di tutti gli interessati.

Per gli stessi motivi sarebbe, da ultimo, illegittimo anche l'art. 1, comma 4, del decreto impugnato, per la parte in cui estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del ... decreto".

2. - Con ricorso notificato il 31 maggio 2002, depositato il 6 giugno 2002 e iscritto al n. 39 del 2002 del registro ricorsi, la Regione Umbria ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).

Con tale ricorso, la Regione, ripropone le medesime censure già mosse nei confronti del d.l. n. 7 del 2002 con riferimento alle norme di questo convertite senza modificazioni. Inoltre, la ricorrente muove ulteriori censure sia avverso la legge di conversione nel suo complesso, in quanto contrastante con gli artt. 77, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., sia nei confronti delle disposizioni che hanno modificato le norme del d.l. n. 7 del 2002.

Innanzitutto, si lamenta la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. Ribadite le argomentazioni a sostegno della censurabilità da parte delle Regioni delle violazioni dell'art. 77 Cost., la Regione Umbria afferma che l'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nel convertire il decreto-legge, avrebbe rivelato l'inesistenza di uno dei presupposti della decretazione d'urgenza, non individuandolo più nell'"imminente pericolo" di interruzione della fornitura di energia elettrica, ma, più semplicemente, nel solo "pericolo" della medesima.

La ricorrente, con argomentazioni non dissimili da quelle sopra richiamate, ribadisce inoltre che non ricorrerebbero neppure i presupposti per ravvisare nella fattispecie una manifestazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 120, secondo comma, Cost. Di talché la legge di conversione sarebbe quindi interamente illegittima in quanto essendo stato esercitato il potere di decretazione d'urgenza in totale carenza di presupposti, sarebbe essa stessa affetta di un grave vizio *in procedendo*.

Quanto alle singole disposizioni della legge, viene innanzitutto censurato l'art. 1, comma 1, che - nel convertire il decreto impugnato - ha precisato che le sue previsioni valgono fino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117 Cost., e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome (cfr. Allegato, cpv. 1). Tale norma, secondo la ricorrente, contrasterebbe con l'art. 117 Cost., in quanto supererebbe i confini assegnati alla normativa statale in materie di competenza ripartita. E tale vizio non sarebbe escluso dalla natura transitoria della disciplina, la quale, anzi, sarebbe addirittura "eversiva", poiché lo Stato si arrogherebbe il potere di disciplinare nel dettaglio, con norme immediatamente efficaci, materie che la Regione avrebbe fin da ora il diritto di disciplinare entro il quadro dei principi desumibili dalle leggi vigenti. Illecita ed arbitraria sarebbe quindi l'assegnazione di un termine da parte dello Stato alle Regioni per esercitare una loro competenza costituzionalmente garantita.

La Regione Umbria lamenta poi la violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge di conversione, che modifica l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 7 del 2002 (Allegato, cpv. 3), e dell'art. 1, comma 1, della medesima legge, che introduce il comma 3-*bis* all'art. 1 del citato d.l. (Allegato, cpv. 4). La prima norma subordina il rilascio dell'autorizzazione alla acquisizione del parere del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, ma dispone

che il rilascio di tale parere non può incidere sul rispetto del termine per la conclusione del procedimento, individuato dal comma 2 del decreto-legge in centottanta giorni. In tal modo, ad avviso della ricorrente, gli enti locali sarebbero sostanzialmente privati del potere di intervenire efficacemente su provvedimenti diretti ad incidere sul loro territorio, né costituirebbero correttivi sufficienti a compensare la perdita di rilevanza delle Regioni e delle autonomie locali rispetto al potere decisionale dello Stato la previsione della facoltà delle Regioni di "promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale" né la costituzione, tra il Ministero delle Attività produttive, le Regioni, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, di un "comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata".

Per il resto, nei confronti delle norme non modificate in sede di conversione, la Regione Umbria ripropone le medesime censure mosse avverso le corrispondenti norme del d.l. n. 7 del 2002.

3. - Nel giudizio concernente la legge n. 55 del 2002 si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che il ricorso proposto dalla Regione Umbria debba essere rigettato perché inammissibile o comunque infondato. La difesa erariale osserva innanzitutto come anche nel nuovo sistema costituzionale delineato dopo la riforma del titolo V, l'interesse delle Regioni a ricorrere nei giudizi di legittimità in via principale sarebbe qualificato dalla finalità di ripristinare le loro competenze costituzionalmente garantite. Non potrebbe invece riconoscersi loro la possibilità di agire per una tutela generale dell'ordinamento, in quanto essa potrebbe essere affidata solo a chi ha una visione complessiva dell'ordinamento stesso.

In ogni caso, la questione di legittimità costituzionale della legge impugnata per carenza dei presupposti di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., sarebbe ormai superata, dal momento che la Corte, nella sentenza n. 29 del 2002, avrebbe chiarito che gli eventuali vizi del decreto-legge, anche sotto il profilo della necessità e urgenza, sarebbero sanati definitivamente quando le Camere, con la legge di conversione, abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo. Inammissibile sarebbe quindi la censura relativa al difetto del presupposto dell'esistenza di un imminente pericolo di interruzione della fornitura di energia elettrica. E anche ove tale vizio sussistesse, esso sarebbe proprio del decreto-legge, con la conseguenza che avrebbe perso rilievo a seguito della emanazione della legge di conversione; né, d'altronde, potrebbe configurarsi come vizio proprio di quest'ultima, dal momento che i motivi per i quali una legge è emanata non potrebbero incidere sulla sua legittimità costituzionale.

Inoltre, sarebbe infondato il motivo di ricorso concernente il potere sostitutivo dello Stato, in quanto non risulta che lo Stato abbia voluto operare in sostituzione delle Regioni.

Quanto al contenuto della legge impugnata, l'Avvocatura rileva come il d.lgs. n. 79 del 1999 attribuisca al Ministero dell'industria (ora delle attività produttive) il compito di provvedere alla sicurezza del sistema elettrico nazionale e di assicurarne la continuità e che lo Stato sarebbe intervenuto a disciplinare la materia al fine di garantire le esigenze di sicurezza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici, in materie, dunque, che sarebbero riservate alla legislazione esclusiva dello

Stato (art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *m*). L'intervento statale sarebbe stato reso indispensabile dalla necessità di realizzare nuovi impianti per fare fronte alla prevista crescita del fabbisogno nazionale di energia su tutto il territorio nazionale e così salvaguardare lo sviluppo economico del paese e l'attuale livello qualitativo di vita. Pertanto, lo Stato avrebbe esercitato la sua potestà esclusiva in materia di sicurezza e di tutela dei diritti civili e sociali, tra i quali andrebbe inserito anche quello di disporre dell'energia indispensabile per mantenere le attuali disponibilità, le quali costituirebbero i livelli essenziali delle prestazioni.

Lo Stato, prevedendo un termine per l'esercizio della legislazione concorrente delle Regioni, avrebbe tuttavia voluto limitare nel tempo gli effetti del proprio potere legislativo esclusivo di cui ha fatto uso, in modo che le autonomie regionali potessero intervenire sulla materia al momento in cui fosse garantita la produzione di energia elettrica sufficiente ai bisogni nazionali.

Quanto specificamente alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ed alla previsione di un'unica autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, per la realizzazione di nuovi impianti, esse sarebbero direttamente funzionali agli obiettivi del legislatore: accelerare i tempi di costruzione dei nuovi impianti su tutto il territorio nazionale per assicurare la fornitura di un servizio pubblico essenziale. Tali obiettivi, secondo quanto sostenuto dalla difesa erariale, potrebbero essere raggiunti solo con un intervento unico che esclusivamente il legislatore nazionale sarebbe in grado di porre in essere.

Nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione sarebbe comunque assicurata la partecipazione delle amministrazioni interessate. In specie, sottolinea l'Avvocatura, la disciplina impugnata prevede espressamente il parere motivato della provincia o del comune.

Né vi sarebbe poi violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la semplice previsione dell'intesa dovrebbe intendersi nel senso che il suo mancato raggiungimento preclude la conclusione del procedimento.

L'Avvocatura, infine, sostiene che la normativa censurata investirebbe anche la materia della tutela della concorrenza, materia che rientra nella legislazione statale esclusiva, in quanto comunque inciderebbe sulla produzione di energia elettrica e dunque sull'offerta e sull'equilibrio del mercato.

4. - Contro l'intera legge n. 55 del 2002 la Regione Basilicata ha proposto ricorso notificato l'8 giugno 2002, depositato il 17 giugno 2002 e iscritto al n. 40 del 2002 del registro ricorsi, lamentando la violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La ricorrente sostiene che la legge impugnata violerebbe la competenza che l'art. 117, terzo comma, Cost. riserva alla potestà legislativa concorrente delle Regioni in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", in quanto, anziché limitarsi a dettare i principi fondamentali, il legislatore statale avrebbe disciplinato in modo analitico il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica.

L'illegittimità della legge n. 55 del 2002 non sarebbe esclusa dalla natura transitoria della disciplina, destinata ad operare "fino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e comunque non oltre il 31 dicembre 2003". Anzi, tale previsione sarebbe a sua volta contrastante con la Costituzione, precludendo alle Regioni di esercitare fino a quel momento una competenza legislativa di cui sono già titolari.

Tale previsione non sarebbe neppure giustificabile al fine di tutela dell'interesse nazionale, che il nuovo testo costituzionale non prevede più come limite alla potestà legislativa regionale. E, d'altra parte, non potrebbero invocarsi a sostegno dell'intervento legislativo dello Stato tanto le materie di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., quanto i poteri sostitutivi del Governo previsti dall'art. 120, secondo comma, Cost.

L'art. 117 Cost. sarebbe inoltre violato in quanto la disciplina della legge n. 55 del 2002, per la parte in cui interferisce sull'assetto del territorio in relazione all'impatto delle opere e alla necessaria conformità urbanistica delle stesse, inciderebbe sulla materia del "governo del territorio" attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.

La Regione afferma che la legge impugnata violerebbe anche l'art. 118 Cost., in quanto, nell'attribuire la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione al Governo statale, violerebbe i criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza posti dallo stesso art. 118.

Tale norma sarebbe poi violata anche sotto un ulteriore profilo. L'art. 118 Cost., infatti, detta i criteri per il riparto delle funzioni amministrative, ma non disciplina la fonte deputata ad allocare le stesse. Questa fonte dovrebbe dunque essere determinata sulla base dell'art. 117 e pertanto sarebbe costituita dalla legge competente a regolare la materia. Poiché nel caso di specie, l'energia rientra tra le materie di legislazione concorrente, spetterebbe alle Regioni, attenendosi ai principi regolatori fissati dallo Stato, dettare le procedure di svolgimento delle funzioni, distribuendo le stesse secondo i criteri dettati dall'art. 118 Cost. Né varrebbe a superare la censura la previsione dell'intesa con la Regione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione, perché la potestà legislativa non potrebbe essere surrogata con forme di concertazione attinenti all'esercizio della funzione amministrativa.

5. - Anche la Regione Toscana ha proposto ricorso, notificato il 7 giugno 2002, depositato il 17 giugno 2002 e iscritto al n. 41 del 2002 del registro ricorsi, avverso l'intera legge n. 55 del 2002, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La ricorrente muove dalla considerazione che la normativa censurata, nel disciplinare il procedimento preordinato alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica, nonché delle opere e infrastrutture connesse, interverrebbe, con una disciplina di dettaglio, nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", attribuita dall'art. 117 Cost. alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.

L'intervento statale in tale materia non troverebbe legittimazione nei c.d. titoli di intervento trasversale previsti nell'art. 117, secondo comma, Cost. Né potrebbe giustificarsi in relazione all'interesse nazionale a garantire la fornitura di energia elettrica, dal momento che il nuovo testo costituzionale non prevede più l'interesse nazionale come limite alla potestà normativa delle Regioni.

La normativa censurata non potrebbe neppure essere giustificata in relazione alla finalità di tutelare la concorrenza, perché non contiene disposizioni volte a garantire le imprese contro il rischio di intese restrittive o di abusi di posizione.

Ancora, la disciplina in questione non potrebbe ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto queste riguarderebbero servizi sociali e non industriali, e comunque l'intervento statale sarebbe limitato alla determinazione degli *standard*, su cui la legge in esame non interviene in alcun modo, limitandosi ad attribuire allo Stato le funzioni

amministrative preordinate al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti.

La legge censurata, secondo la ricorrente, lederebbe inoltre la potestà regionale in materia di "governo del territorio", che l'art. 117 Cost. ricomprende tra le materie a legislazione concorrente, là dove prevede che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero abbia effetto di variante urbanistica, richiedendo al comune sul cui territorio ricade l'intervento un semplice parere che, peraltro, può essere anche negativo o può anche mancare e comunque non può incidere sul rispetto del termine di 180 giorni previsto per la conclusione del procedimento.

Infine, a sostegno della asserita violazione dell'art. 118 Cost., la Regione Toscana prospetta argomenti del tutto analoghi a quelli fatti valere dalla Regione Basilicata.

6. - Anche nei due giudizi introdotti dalle Regioni Basilicata e Toscana la Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo - con argomentazioni di merito identiche a quelle sviluppate in relazione all'impugnazione della Regione Umbria - che i ricorsi proposti debbano essere dichiarati inammissibili o comunque infondati.

7. - In prossimità dell'udienza, la Regione Umbria ha depositato una memoria nella quale ribadisce le censure svolte nei ricorsi introduttivi avverso il d.l. n. 7 del 2002 e la legge di conversione n. 55 del 2002.

In particolare tali atti normativi conterrebbero disposizioni di dettaglio in una materia attribuita dall'art. 117, terzo comma, Cost. alla potestà legislativa concorrente.

La ricorrente, inoltre, contesta che lo strumento della decretazione d'urgenza possa essere utilizzato dal legislatore statale per dettare principi nella materia dell'energia, sia per la natura propria del decreto-legge, finalizzato a risolvere problemi e regolare situazioni eccezionali e straordinarie, sia perché, anche qualora mancasse la fissazione di principi, questi, secondo la giurisprudenza della Corte, andrebbero desunti dalle leggi già in vigore.

La Regione ribadisce che il d.l. n. 7 del 2002 neppure potrebbe trovare il proprio fondamento nell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto ammettere che il Governo possa sostituirsi al legislatore regionale in via d'urgenza, configurerebbe un *tertium genus* di potestà legislativa statale non prevista dall'art. 117 Cost., che - come tale - sfuggirebbe al sistema dei limiti di materia previsti da tale norma ed introdurrebbe una potestà sostitutiva generale dello Stato nei confronti delle Regioni.

In concreto poi, il d.l. n. 7 del 2002 avrebbe operato un intervento sostitutivo preventivo, sganciato dalla previa messa in mora della Regione e sottratto ad ogni disponibilità della stessa; ciò in contrasto anche con quanto prevede l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Neppure ricorrerebbero i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 117, quinto comma, Cost., per il caso di inadempienza delle Regioni in materia di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

Ad avviso della Regione Umbria, i profili di illegittimità censurati non verrebbero meno per il fatto che la legge di conversione n. 55 del 2002 ha limitato la vigenza della disciplina "fino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e comunque non oltre il 31 dicembre 2003". Si tratterebbe infatti di una vera e propria "sospensione" della potestà legislativa regionale con conseguente inversione dell'ordine delle competenze costituzionalmente garantite. Da questo punto di vista, la legge impugnata contrasterebbe anche con quanto

stabilito dalla recente sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte, dal momento che le disposizioni censurate non sarebbero il frutto di un'intesa con le Regioni, né conterrebbero una disciplina di carattere suppletivo rispetto al successivo intervento regionale. D'altronde il limite temporale non potrebbe valere a rendere legittima la normativa censurata, in quanto nulla impedirebbe al Governo di disporre con altro decreto-legge una o più proroghe al termine inizialmente fissato.

Anche la previsione della preventiva intesa per la determinazione delle opere da considerarsi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 7 del 2002 non rappresenterebbe un effettivo coinvolgimento delle Regioni. Infatti, la determinazione delle opere da considerarsi di pubblica utilità, sarebbe "compiuta direttamente dal legislatore statale", potendo le Regioni, in sede di intesa, manifestare il proprio assenso o dissenso alla disciplina normativa, mentre sarebbe loro preclusa "ogni valutazione reale circa la portata degli interessi dello Stato alla attrazione delle competenze".

Infine, la Regione Umbria dà conto della emanazione, nelle more del giudizio, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici), convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281), che modifica talune disposizioni della normativa oggetto del giudizio, dichiarando prioritari alcuni progetti di cui al d.l. n. 7 del 2002 ai fini della valutazione di impatto ambientale (art. 3, comma 1), prorogando il termine per l'espletamento della VIA (art. 3, comma 2), disponendo che l'elenco dei progetti prioritari è approvato con decreto dei Ministri per le attività produttive e dell'ambiente (art. 3, comma 4).

Dichiara la Regione di non aver ritenuto necessaria l'impugnazione di tali disposizioni, che violerebbero gli artt. 117, 118 e 120 Cost., trattandosi di norme strettamente connesse ed in rapporto di coordinazione con le disposizioni censurate, la cui illegittimità costituzionale potrebbe essere pronunciata dalla Corte in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

8. - In prossimità dell'udienza la Regione Toscana ha depositato una memoria, nella quale contesta le deduzioni esposte dall'Avvocatura dello Stato.

In particolare, la ricorrente ritiene che la normativa impugnata attenga ad una materia attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato: anzitutto, non sarebbe pertinente il richiamo alla "sicurezza" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., come sarebbe dimostrato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale tale espressione dovrebbe essere interpretata come inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell'ordine pubblico.

Del pari infondato sarebbe il richiamo alla lettera *m*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., in quanto, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non sarebbe una materia, ma una competenza del legislatore statale di dettare norme aventi ad oggetto la fissazione di un livello minimo di soddisfacimento di diritti civili e sociali. La legge censurata non fisserebbe *standard* minimi, ma allocherebbe in capo allo Stato funzioni amministrative preordinate al rilascio degli atti autorizzativi necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti.

La disciplina censurata non sarebbe riconducibile neppure al settore della "tutela della concorrenza", non contenendo né norme volte a garantire le imprese da intese restrittive, abuso di posizioni dominanti ed operazioni di concentrazione, né forme di promozione della concorrenza. Essa quindi rientrerebbe nell'ambito della materia della "produzione di energia" attribuita alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.

Il sovvertimento delle competenze regionali, operato dalle disposizioni censurate, secondo la Regione Toscana, non sarebbe giustificato dall'esigenza di evitare il pericolo di interruzione dell'energia elettrica, dal momento che, dopo 19 mesi di vigenza della normativa, si sarebbe per la prima volta verificata un'interruzione di energia senza precedenti. Ciò evidenzerebbe come l'attrazione allo Stato delle competenze regionali non potrebbe giustificarsi nemmeno in forza del principio di sussidiarietà, dal momento che l'assunzione di tali competenze non ha evitato il pericolo di interruzione dell'erogazione di energia, che costituiva l'elemento giustificativo dell'intervento statale e della deroga all'art. 117 Cost.

9. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura dello Stato contesta innanzitutto la possibilità da parte delle Regioni di impugnare una legge di conversione di un decreto-legge per violazione dei presupposti di necessità e urgenza, osservando come i limiti del potere di impugnativa regionale non sarebbero cambiati a seguito delle modifiche costituzionali, anche secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza n. 274 del 2003.

Inoltre, ad avviso della difesa erariale, i vizi del decreto-legge sarebbero sanati definitivamente quando la legge di conversione abbia assunto come propri i contenuti e gli effetti della disciplina adottata.

Quanto ai contenuti della legge impugnata, l'Avvocatura ribadisce che la materia dell'energia rientrerebbe nella legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *h*) ed *m*), Cost., in quanto l'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe alla sicurezza e all'ordine pubblico, poiché interruzioni dell'erogazione di energia determinerebbero l'impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali, con danni al patrimonio e all'integrità fisica, come reso evidente dai recenti avvenimenti.

Inoltre, la continuità della fornitura di energia elettrica garantirebbe i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", dal momento che essa sarebbe necessaria per l'esercizio dei servizi pubblici e per consentire di fronteggiare le fondamentali esigenze di vita.

Anche a voler ritenere, come fanno le ricorrenti, che la materia rientri tra quelle attribuite alla legislazione concorrente regionale, principio fondamentale sarebbe quello sancito dall'art. 1 del d.lgs. n. 79 del 1999, che attribuisce allo Stato il compito di assicurare l'efficienza e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Le disposizioni censurate sarebbero inoltre conformi all'art. 118 Cost., in quanto solo un organo a competenza nazionale potrebbe intervenire su un sistema complesso per la cui sicurezza sono necessari interventi in tempi brevissimi che non consentono di operare in forme collegiali. La Corte, nella recente sentenza n. 307 del 2003, avrebbe messo in evidenza come, quando è disposta la realizzazione di impianti e reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sussista il preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee. Anche nel caso in esame, l'interesse nazionale si imporrebbe, venendo in considerazione sistemi volti alla produzione di energia su tutto il territorio nazionale e la cui distribuzione è effettuata tramite una rete.



Quanto alla previsione di un limite di efficacia alla normativa d'urgenza, limite introdotto dalla stessa legge censurata, tale limite sarebbe giustificato sia al fine di evitare contrasti con le Regioni, sia in quanto, una volta realizzata la finalità di rafforzamento del sistema elettrico, verrebbero meno le ragioni poste a base dell'intervento normativo statale.

Per quanto attiene alle singole disposizioni contenute negli atti normativi impugnati, la difesa erariale sostiene che la previsione, contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.l. convertito, di un'unica autorizzazione per le opere indispensabili all'esercizio degli impianti di energia elettrica, rilasciata dal Ministro delle attività produttive, si giustificerebbe, in conformità con il principio di sussidiarietà, per il carattere di sistema a rete che assume il complesso degli impianti di produzione e degli elettrodotti, il quale determinerebbe la necessità dell'attribuzione allo Stato delle funzioni amministrative corrispondenti.

In relazione al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica (art. 1, comma 2, del d.l. convertito), gli interessi regionali risulterebbero ampiamente garantiti attraverso la previsione della partecipazione delle amministrazioni locali interessate e dell'intesa con la Regione.

L'altra norma, contenuta nel comma 3, che contempla il parere motivato del comune o della provincia nel cui territorio ricada l'intervento, riconoscendo all'autorizzazione il valore di variante urbanistica, non concretebbe una lesione delle competenze regionali, ma costituirebbe applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost. Nonostante ciò, non sarebbero stati trascurati gli interessi degli enti territoriali, che sono chiamati ad esprimere un motivato parere e le cui eventuali ragioni di dissenso devono essere valutate dall'organo centrale, con la conseguente possibilità che gli enti locali insoddisfatti si rivolgano al giudice amministrativo.

Anche la previsione di un termine di sei mesi per la chiusura del procedimento sarebbe ragionevole, in considerazione delle esigenze di speditezza.

Quanto alla censura concernente la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 1 del d.l. convertito, la difesa erariale sostiene che essa sarebbe inammissibile, in quanto non sarebbero stati indicati i parametri violati, e comunque infondata, riferendosi solo a norme statali. La Regione, infatti, non avrebbe posizioni costituzionalmente garantite a mantenere l'efficacia di una normativa non sua.

L'Avvocatura sostiene l'infondatezza anche della presunta violazione dell'art. 120 Cost., non costituendo le norme censurate esercizio di potere sostitutivo.

Infondata sarebbe, da ultimo, anche la censura concernente la violazione del principio di leale collaborazione. La mancanza di una disciplina specifica dell'intesa Stato-Regioni significherebbe unicamente che il ruolo da riconoscere ad essa sarebbe quello che emerge dalla norma, mentre i rimedi per il suo mancato raggiungimento sarebbero quelli ordinari.

### *Considerato in diritto*

1. - La Regione Umbria ha impugnato il decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., in quanto emanato in assenza delle condizioni di straordinaria necessità ed urgenza, dal momento che la situazione addotta a fondamento della sussistenza di tali requisiti non sarebbe basata su dati oggettivi, nonché per

violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto - ove si individuasse nel decreto-legge impugnato una manifestazione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni - ne mancherebbero i presupposti e le forme da tale disposizione previsti. La ricorrente, inoltre, ha impugnato il suddetto decreto-legge per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma lettera *m*), e terzo comma, Cost., in quanto detterebbe una disciplina di dettaglio in una materia assegnata alla potestà legislativa concorrente delle Regioni quale quella relativa a "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; sarebbe violato, altresì, l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto il decreto-legge impugnato attribuirebbe nella suddetta materia un potere autorizzatorio allo Stato, riconoscendo quindi "una competenza amministrativa generale e di tipo gestionale" all'amministrazione statale in assenza di esigenze di carattere unitario.

In subordine, e più specificamente, la Regione ha impugnato l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5, del d.l. n. 7 del 2002, per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., nonché dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost.; l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, è stato impugnato, infine, per violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

Con successivo ricorso, la Regione Umbria ha impugnato la legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione sia dell'art. 77, secondo comma, Cost., sia dell'art. 120, secondo comma, Cost., perché avrebbe convertito in legge un decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità e di urgenza, e, comunque, in quanto non riconducibile ai poteri governativi di tipo sostitutivo. Inoltre, la legge sarebbe censurabile per violazione dell'art. 117, primo, secondo lettera *m*), e terzo comma, Cost.

In via subordinata, la Regione ha impugnato la legge n. 55 del 2002 per le parti in cui ha modificato le disposizioni del d.l. n. 7 del 2002, nonché per le parti di quest'ultimo già impuginate con il precedente ricorso e convertite senza modificazioni - riproponendo le medesime censure - per violazione dell'art. 117, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., nonché dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione.

2. - Anche le Regioni Basilicata e Toscana hanno impugnato la legge n. 55 del 2002, nella parte in cui disciplina un procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto interferirebbe con norme di dettaglio in materie di competenza legislativa ripartita delle Regioni, nonché dell'art. 118 Cost., in quanto l'attribuzione allo Stato della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione si porrebbe in contrasto con i criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, violando altresì la potestà delle Regioni di disciplinare le procedure di svolgimento delle funzioni nelle materie di competenza legislativa ripartita.

La Regione Basilicata e Toscana impugnano la legge n. 55 del 2002 anche nella parte in cui prevede che l'autorizzazione unica abbia effetto di variante urbanistica, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe la potestà legislativa regionale in materia di "governo del territorio".

3. - Data la sostanziale identità delle censure prospettate, i quattro ricorsi possono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

I ricorsi in esame non sono fondati.

In via preliminare, occorre affrontare la questione di legittimità costituzionale posta dalla Regione Umbria sul decreto-legge n. 7 del 2002, in relazione alla lamentata carenza dei presupposti contemplati nell'art. 77 Cost.

Quanto alla deducibilità di tale vizio da parte delle Regioni in occasione della promozione della questione di legittimità costituzionale in via diretta, la recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato la perdurante distinzione - anche dopo la riforma costituzionale del Titolo V - dei parametri invocabili da Stato e Regioni, rispettivamente nei riguardi di leggi regionali o di leggi od atti con forza di legge statali (sentenza n. 274 del 2003), al tempo stesso confermando che le Regioni possono contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti con forza di legge "quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle Province autonome ricorrenti" (sentenza n. 303 del 2003). D'altra parte, fin dalla sentenza n. 302 del 1988, questa Corte ha espressamente riconosciuto che le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione dell'art. 77 Cost., ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali.

Peraltro, diversamente da come asserisce la Regione ricorrente, un decreto-legge può di per sé costituire legittimo esercizio dei poteri legislativi che la Costituzione affida alla competenza statale, ivi compresa anche la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

I rilievi sollevati dalla Regione Umbria relativamente alla mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del d.l. n. 7 del 2002, atto sicuramente incidente sui poteri regionali in materia, sono infondati; se la giurisprudenza di questa Corte sul punto ha più volte affermato che il sindacato sull'esistenza e sull'adeguatezza dei presupposti della decretazione d'urgenza può essere esercitato solo in caso di loro "evidente mancanza" (fra le molte, si vedano le sentenze n. 16 del 2002, n. 398 del 1998, n. 330 del 1996), non può disconoscersi che, nel caso del d.l. impugnato, a fondamento dell'intervento normativo del Governo si pone una situazione nella quale, in assenza di un effettivo e rapido rafforzamento delle strutture di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, si possono produrre serie situazioni di difficoltà o addirittura interruzioni più o meno estese della fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali ed economici. Ciò al di là dell'enfasi del primo comma dell'art. 1 del d.l. in questione (nel testo originario), che faceva riferimento all'"imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale" (formula, non a caso, corretta in semplice "pericolo di interruzione" dalla legge di conversione n. 55 del 2002).

La sicura esistenza di elementi di fatto contrari all'"evidente mancanza" dei requisiti di urgenza del d.l. n. 7 del 2002 rende inutile la valutazione degli eventuali effetti sananti prodotti dalla legge n. 55 del 2002 di conversione di tale decreto.

4. - Quanto appena affermato rende altresì inutile l'esame dell'ulteriore rilievo prospettato dalla Regione Umbria circa il fatto che il d.l. impugnato non avrebbe potuto neppure trovare giustificazione negli speciali poteri sostitutivi attribuiti al Governo dall'art. 120, secondo comma, Cost., di recente specificati dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dal momento che - come ha anche notato l'Avvocatura dello Stato - non vi sono elementi formali o sostanziali per considerare il d.l. n. 7 del 2002 come atto adottato su questa base giuridica.

5. -Possono quindi essere affrontate le censure mosse dalle Regioni ricorrenti sulla legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l. n. 7 del 2002 e della legge di conversione n. 55 del 2002, in relazione alla asserita violazione dell'art. 117 Cost.

Al riguardo, appare decisiva la ricostruzione di quale sia - al di là della stessa volontà del legislatore statale, quale deducibile dai lavori preparatori, o delle ricostruzioni suggerite dall'Avvocatura dello Stato - l'oggettivo fondamento costituzionale degli atti impugnati.

Il testo originario del d.l., mentre non fa alcun riferimento alle disposizioni costituzionali, sembra indicare il proprio fondamento nel ruolo riconosciuto al Ministero delle attività produttive dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), di organo nazionale preposto "alla sicurezza ed all'economicità del sistema elettrico nazionale".

Solo la legge di conversione introduce alcuni riferimenti diretti ed indiretti alle disposizioni costituzionali e, in particolare, fa riferimento al fatto che la nuova disciplina resterebbe in vigore "sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" (art. 1, comma 1, del d.l. n. 7 del 2002 nel testo modificato).

L'Avvocatura dello Stato ha, reiteratamente sostenuto, che la disciplina contenuta negli atti impugnati rientrerebbe negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato relativi a "sicurezza" (art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost.] e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" [art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.]; l'Avvocatura, inoltre, ha sostenuto che queste norme inciderebbero anche nella materia della "tutela della concorrenza", anch'essa affidata alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost.). Peraltro, sempre secondo la difesa erariale, la disciplina impugnata sarebbe destinata a restare solo temporaneamente in vigore, poiché, successivamente al superamento della fase di carenza produttiva, si eserciterebbe liberamente la legislazione concorrente delle Regioni in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Tali argomenti non possono essere condivisi.

Deve anzitutto negarsi che il concetto di "sicurezza" utilizzato nella legislazione sull'energia come "sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica" e "sicurezza tecnica" (cfr. art. 2, n. 28, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE) possa essere confuso con la materia "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale", di cui alla lettera *h*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., che già questa Corte ha interpretato come riferibile esclusivamente agli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenza n. 407 del 2002). Tanto meno appare condivisibile l'opinione che i possibili effetti in termini di ordine pubblico del cattivo funzionamento del settore energetico potrebbero giustificare limiti preventivi ai poteri regionali, dal momento che - semmai - il verificarsi di situazioni di fatto di questo tipo potrebbe eventualmente legittimare l'attivazione degli speciali poteri sostitutivi del Governo sulla base di quel "pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica" che è presupposto espressamente contemplato dall'art. 120, secondo comma, Cost. Analogamente è da dirsi per la pretesa riconduzione della normativa impugnata alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost.:

come questa Corte ha già affermato (cfr. le sentenze n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002), tale competenza legittima una eventuale predeterminazione legislativa dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", ciò che nella specie non è intervenuto. La stessa utilizzazione di questi livelli essenziali quale fondamento dell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi del secondo comma dell'art. 120 Cost., di norma presuppone che lo Stato abbia previamente esercitato la propria potestà legislativa di tipo esclusivo.

Tuttavia, né il d.l. n. 7 del 2002 né la legge di conversione n. 55 del 2002 hanno un contenuto normativo di questo tipo, ma semplicemente disciplinano un nuovo complesso procedimento amministrativo finalizzato a garantire la produzione e l'approvvigionamento dell'energia elettrica.

Identiche considerazioni possono essere svolte in riferimento alla pretesa che la legislazione impugnata possa essere riconducibile alla "tutela della concorrenza" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., dal momento che la disciplina in questione non è affatto caratterizzata dagli istituti e dalle procedure tipiche di questa particolare materia.

6. - La disciplina oggetto degli atti impugnati insiste indubbiamente nell'ambito della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", espressamente contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost. tra le materie affidate alla potestà legislativa concorrente delle Regioni. Secondo le ricorrenti, il legislatore statale avrebbe invaso la competenza regionale, in quanto non si sarebbe limitato a stabilire i principi fondamentali della materia, disciplinando invece, in termini analitici, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica.

In effetti, è incontestabile che la disciplina impugnata non contiene principi fondamentali volti a guidare il legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ma norme di dettaglio autoapplicative e intrinsecamente non suscettibili di essere sostituite dalle Regioni. Tuttavia, occorre considerare che il problema della competenza legislativa dello Stato non può essere risolto esclusivamente alla luce dell'art. 117 Cost. È infatti indispensabile una ricostruzione che tenga conto dell'esercizio del potere legislativo di allocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., conformemente a quanto già questa Corte ha ritenuto possibile nel nuovo assetto costituzionale (cfr. sentenza 303 del 2003).

In questa logica, il d.l. n. 7 del 2002 e la sua legge di conversione n. 55 del 2002, pur senza negare il vigente ordinamento costituzionale ed in particolare l'attribuzione di potestà legislativa di tipo concorrente alle Regioni in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", hanno ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di modifica o ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative.

Conseguentemente, per giudicare della legittimità costituzionale della normativa impugnata, è necessario non già considerarne la conformità rispetto all'art. 117 Cost., bensì valutarne la rispondenza da un lato ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative (parametro quest'ultimo del resto esplicitamente invocato dalle Regioni ricorrenti), dall'altro al principio di leale

collaborazione, così come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare nella richiamata sentenza n. 303 del 2003.

Quanto appena affermato rende evidente l'infondatezza delle censure concernenti la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché di quelle relative alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), formulate dalla Regione Umbria.

Quanto invece alla lamentata violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al limite costituzionale - al di là della mancanza di qualsivoglia motivazione al riguardo nel ricorso della Regione Umbria - deve comunque notarsi che la deduzione del mancato rispetto del limite costituzionale in tale disposizione previsto non può costituire autonomo motivo di censura, risultando inevitabilmente collegato alla violazione di ulteriori e specifiche norme costituzionali.

7. - È possibile a questo punto passare all'esame delle censure prospettate dalle Regioni ricorrenti in relazione alla asserita violazione dell'art. 118 Cost.

La qualificazione della normativa in esame come espressiva di una scelta del legislatore statale di considerare necessario il conferimento allo Stato della responsabilità amministrativa unitaria in materia, "sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" di cui all'art. 118, primo comma, Cost., deve superare la preliminare obiezione delle Regioni ricorrenti sulla idoneità della fonte statale a compiere questa scelta anche là dove le norme costituzionali affidano solo limitati poteri legislativi allo Stato, come appunto nel caso delle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Il superamento di questa obiezione appare agevole se si considera che la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere necessariamente effettuata dall'organo legislativo corrispondente almeno al livello territoriale interessato e non certo da un organo legislativo operante ad un livello territoriale inferiore (come sarebbe un Consiglio regionale in relazione ad una funzione da affidare - per l'esercizio unitario - al livello nazionale).

Questa scelta legislativa che trova sicuro, seppur implicito, fondamento costituzionale nell'art. 118 Cost., in relazione al principio di legalità, deve giustificarsi in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; questi ultimi, tuttavia, non possono trasformarsi - come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 303 del 2003 - "in mere formule verbali capaci con la loro sola evocazione di modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione".

Proprio per la rilevanza dei valori coinvolti, questa Corte ha quindi affermato, nella medesima sentenza, che una deroga al riparto operato dall'art. 117 Cost. può essere giustificata "solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata".

In altri termini, perché nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario che essa innanzi tutto rispetti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. È necessario, inoltre, che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto

strettamente indispensabile a tale fine. Da ultimo, essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. Quindi, con riferimento a quest'ultimo profilo, nella perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - la legislazione statale di questo tipo "può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (sentenza n. 303 del 2003).

Se si applicano i menzionati criteri alla normativa oggetto del presente giudizio, si rileva anzitutto la necessità dell'intervento dell'amministrazione statale in relazione al raggiungimento del fine di evitare il "pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale" (art. 1 del d.l. n. 7 del 2002); non v'è dubbio, infatti, che alle singole amministrazioni regionali - che si volessero attributarie delle potestà autorizzatorie contemplate dalla disciplina impugnata - sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l'autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. In relazione agli altri criteri, d'altra parte, non si può non riconoscere da un lato la specifica pertinenza della normativa oggetto del presente giudizio in relazione alla regolazione delle funzioni amministrative in questione, dall'altro che tale normativa si è limitata - nell'esercizio della discrezionalità del legislatore - a regolare queste ultime in funzione del solo fine di sveltire le procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo.

Resta da valutare il rispetto dell'ultimo criterio indicato, in relazione alla necessaria previsione di idonee forme di intesa e collaborazione tra il livello statale e i livelli regionali.

Da quest'ultimo punto di vista devono considerarsi adeguati i due distinti livelli di partecipazione delle Regioni disciplinati nel d.l. n. 7 del 2002, quale convertito dalla legge n. 55 del 2002: per il primo comma dell'art. 1, quale opportunamente modificato in sede di conversione, la determinazione dell'elenco degli impianti di energia elettrica che sono oggetto di questi speciali procedimenti viene effettuata "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"; per il secondo comma dell'art. 1, l'autorizzazione ministeriale per il singolo impianto "è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la Regione interessata". Appare evidente che quest'ultima va considerata come un'intesa "forte", nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento - come, del resto, ha riconosciuto anche l'Avvocatura dello Stato - a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al turismo, etc.

I due distinti livelli di partecipazione - dell'insieme delle Regioni nel primo caso e della Regione direttamente interessata nel secondo - realizzano quindi, ove correttamente intesi ed applicati dalle diverse parti interessate, sufficienti modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall'attribuzione allo Stato dell'esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati. Né mancano, ovviamente, strumenti di tutela contro eventuali prassi applicative che non risultassero in concreto rispettose della doverosa leale collaborazione fra Stato e Regioni.

L'insieme di tali considerazioni evidenzia quindi l'infondatezza dei rilievi delle Regioni ricorrenti relativamente alla pretesa violazione dell'art. 118 Cost., sia in riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sia per quel che concerne la fonte statale utilizzata.

8. - Devono ora essere affrontate le censure sollevate dalle ricorrenti in relazione a specifiche disposizioni degli atti normativi oggetto del presente giudizio.

In particolare, alcuni di tali rilievi di costituzionalità riguardano la pretesa illegittima compressione dei poteri amministrativi e rappresentativi degli enti locali interessati, alla luce degli articoli 117 e 118 Cost.: più specificamente, si nega, da parte delle Regioni ricorrenti, che l'autorizzazione unica possa legittimamente essere configurata come sostitutiva di ogni altra autorizzazione di competenza degli enti locali e come modificativa degli strumenti urbanistici o del piano regolatore portuale, in quanto ciò sarebbe incompatibile con le competenze legislative regionali in materia di "governo del territorio", nonché con le funzioni amministrative che sarebbero riconosciute dall'art. 118 Cost. a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Tali censure non sono fondate.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 117 della Costituzione, in questa sede ci si può limitare a richiamare le considerazioni svolte più sopra. La disciplina impugnata, infatti, concerne la allocazione e la regolazione di funzioni amministrative (in una materia affidata alla legislazione concorrente) e conseguentemente è nell'art. 118 della Costituzione e nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza che deve trovare il proprio decisivo parametro di giudizio, secondo quanto esposto in precedenza.

L'infondatezza dei rilievi concernenti la lamentata violazione dell'art. 118 Cost., a sua volta, deriva proprio dalla necessaria unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative che, come evidenziato, sta alla base della scelta del legislatore statale di introdurre eccezioni alla normale attribuzione delle funzioni amministrative al livello comunale prevista dall'art. 118, primo comma, Cost.

La eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni regionali e locali determinata dalla normativa in esame non può dunque ritenersi costituzionalmente illegittima. Ciò va affermato innanzi tutto in quanto, ragionando diversamente, la stessa finalità per la quale tale disciplina è stata posta in essere verrebbe frustrata da un assetto delle competenze amministrative diverso da quello da essa stabilito, anche in considerazione della necessaria celerità con cui - al fine di evitare il pericolo della interruzione della fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale - le funzioni amministrative concernenti la costruzione o il ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte.

In secondo luogo, non possono non assumere decisivo rilievo le conclusioni alle quali si è giunti in precedenza, dal momento che proprio il necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta interessate mediante quello strumento particolarmente



efficace costituito dall'intesa, assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze delle amministrazioni regionali e locali.

D'altra parte, anche la legislazione preesistente conosce numerose fattispecie nelle quali alcuni atti espressivi delle scelte urbanistiche dei Comuni cedono dinanzi agli atti finali dei procedimenti adeguatamente partecipati di determinazione dei lavori pubblici di interesse generale (con specifico riferimento alle centrali elettriche, si veda l'art. 12 dello stesso allegato IV, recante «Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas», del d.P.C.m. 27 dicembre 1988, la cui efficacia è stata sospesa appunto dall'art. 1 del d.l. n. 7 del 2002; e la stessa giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso di non rilevare violazione dei principi costituzionali in casi analoghi (cfr., ad esempio, sentenza n. 308 del 2003 e sentenza n. 21 del 1991).

9. - Deve essere affrontata, inoltre, la specifica censura prospettata dalla Regione Umbria, secondo la quale il rinvio contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 7 del 2002, convertito dalla legge n. 55 del 2002, ad un "procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la regione interessata" violerebbe l'art. 97, primo comma, Cost. ed il principio di leale collaborazione; ciò perché questo procedimento, nel quale non sono previsti precisi tempi e modalità di partecipazione delle amministrazioni interessate, non sarebbe idoneo a garantire la adeguata ponderazione di tutti gli interessi in gioco né, conseguentemente, sarebbe "sufficiente a garantire il rilievo degli interessi della comunità regionale".

Per ciò che riguarda la pretesa violazione dell'art. 97, primo comma, Cost., deve essere osservato, innanzi tutto, che la normativa impugnata in realtà disciplina un particolare procedimento amministrativo, il quale deve esaurirsi entro centoottanta giorni e deve culminare in un'autorizzazione unica, con anche una speciale accelerazione per la procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal comma 3 dell'art. 1 del decreto impugnato (nel testo risultante dalla conversione in legge) ulteriormente modificato dall'art. 3 del d.l. 18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici), convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281).

Sulla base delle considerazioni già svolte, deve essere evidenziato che, nel caso di specie, il giudizio sul rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, Cost., fa tutt'uno con il giudizio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, dal momento che la scelta concernente la allocazione al livello centrale delle funzioni amministrative si giustifica proprio in relazione alla necessità di garantirne una più adeguata ed efficiente esplicazione. Di talché, lo scrutinio concernente la compatibilità della disciplina impugnata con i principi di cui all'art. 118, primo comma, Cost., conduce a ritenere infondati anche i rilievi sulla pretesa violazione dell'art. 97, primo comma, Cost.

D'altra parte, non solo lo stesso d.l. impugnato introduce - come già visto - la necessità del conseguimento di un'intesa "forte" con la Regione interessata, ma inoltre la legge n. 55 del 2002 ha modificato il comma 3 dell'art. 1, prescrivendo che "è fatto

obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere" (seppure nel rispetto del limite temporale complessivo per la fase istruttoria). Tali prescrizioni - il cui rispetto naturalmente potrà essere garantito nelle competenti sedi giurisdizionali - assicurano indubbiamente un sufficiente coinvolgimento degli enti locali, in relazione agli interessi di cui siano portatori ed alle funzioni loro affidate.

Quanto appena affermato rende evidente, peraltro, anche l'infondatezza della censura concernente la pretesa violazione del principio di leale collaborazione.

10. - Da ultimo, vanno prese in considerazione le censure proposte dalle tre Regioni ricorrenti avverso il comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 7 del 2002, come modificato dalla legge di conversione, per violazione dell'art. 117 Cost., nella parte in cui prevede che la speciale disciplina si applichi "sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003", nonché la censura specificamente prospettata dalla sola Regione Umbria avverso il comma 5 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, nella parte in cui prevede la sospensione dell'efficacia dell'allegato IV al d.P.C.m. 27 dicembre 1988 e del d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, per violazione degli articoli 117 e 118 Cost.

In particolare, la prima di tali disposizioni è stata contestata da parte delle ricorrenti, che vi hanno letto la volontà di sospendere temporaneamente l'esercizio della potestà legislativa regionale in una materia di legislazione concorrente, addirittura vincolandola alla previa adozione di una normativa di cornice statale, nonostante i principi fondamentali possano essere fin da ora dedotti in via interpretativa dall'attuale legislazione. Se peraltro si considera che lo stesso originario testo del d.l. n. 7 del 2002, nella seconda delle disposizioni qui esaminate (art. 1, comma 5), sospende proprio "fino al 31 dicembre 2003" l'efficacia di tutta una serie di norme primarie e secondarie dello Stato che disciplinano appunto le procedure che il d.l. evidentemente si riprometteva di sveltire ulteriormente attraverso la unificazione e concentrazione dei diversi procedimenti, la (certo non felice) formula legislativa introdotta nel primo comma dell'art. 1 del d.l. ad opera della legge di conversione deve essere interpretata, in coerenza con il quadro costituzionale, come finalizzata semplicemente a ribadire la provvisorietà della soluzione procedimentale configurata dal d.l., in una situazione di urgente necessità che aveva comportato la contestuale sospensione dell'efficacia della normazione previgente e dei relativi principi.

Da questo punto di vista, infondati appaiono i rilievi mossi dalle ricorrenti al primo comma dell'art. 1, così come infondati sono quelli rivolti dalla Regione Umbria alla disciplina di cui al quinto comma del medesimo articolo, dal momento che ogni esercizio di potere legislativo da parte dello Stato comporta inevitabilmente o l'abrogazione o la sospensione dell'efficacia della legislazione statale previgente.

Le successive vicende legislative, culminate con l'adozione dell'art. 1-*sexies*, comma 8, della recentissima legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), sembrano evidenziare, seppur con una formula non del tutto chiara ("Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio del 2002, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55"), la volontà del legislatore nazionale di stabilizzare definitivamente

la soluzione, che era invece solo transitoria, del d.l. n. 7 del 2002 e della legge di conversione n. 55 del 2002.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli artt. 77, secondo comma, 120, secondo comma, 117, primo comma, secondo comma lettera m), e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Basilicata e Toscana avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli articoli 117, terzo comma e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli artt. 117, primo comma e terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Umbria avverso l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante - Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione dell'art. 97, primo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

# SENTENZA N. 383 ANNO 2005

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 1-*ter* comma 2; 1-*sexies*, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, promossi con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati il 27 dicembre 2003 e il 30 dicembre 2003, entrambi depositati in cancelleria il 2 gennaio 2004 ed iscritti ai nn. 1 e 2 del registro ricorsi 2004; dell'art. 1, comma 2, lettera *c*); comma 4, lettere *c*) e *f*); comma 7, lettere *g*), *h*) e *i*); comma 8, lettera *a*), punto 3 e punto 7; comma 8, lettera *b*), punto 3; comma 24, lettera *a*), il quale sostituisce l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239; comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introducendovi altresì i commi 4-*bis* e 4-*ter*; comma 33; comma 56; comma 57; comma 58; commi da 77 a 84; comma 121, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), promossi con due ricorsi rispettivamente della Regione Toscana e della Provincia autonoma di Trento, notificati l'11 novembre 2004 e il 15 novembre 2004, depositati in cancelleria il 17 novembre 2004 e il 18 novembre 2004 ed iscritti ai nn. 107 e 109 del registro ricorsi 2004.

*Visti* gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento dell' Enel s.p.a.;

*udito* nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

*uditi* gli avvocati Giuseppe de Vergottini per l'Enel s.p.a., Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. – La Regione Toscana, con ricorso notificato il 27 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio 2004 e iscritto al n. 1 del registro ricorsi del 2004, ha impugnato l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-*sexies*, commi 1, 2 e 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per

il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Premette la ricorrente che l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto impugnato attribuisce al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, la competenza ad autorizzare l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, fino al 30 giugno 2005.

Sostiene la Regione che l'accentramento in capo allo Stato di tali competenze violerebbe l'art. 117 Cost., il quale riserva alla potestà legislativa concorrente la disciplina della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nonché l'art. 118 Cost., il quale imporrebbe che fosse la Regione ad allocare l'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia.

Peraltro, aggiunge la ricorrente, anche qualora si dovesse ritenere che esigenze unitarie imponessero un esercizio unitario delle funzioni in tale materia, la disposizione censurata sarebbe comunque incostituzionale, in quanto non prevede alcuna forma di intesa con le Regioni, così violando il principio di leale collaborazione individuato da questa Corte quale presupposto per l'attrazione in capo allo Stato di una funzione amministrativa insieme a quella legislativa nelle materie attribuite alla competenza regionale.

La ricorrente censura altresì l'art. 1-*sexies*, commi 1 e 2, in quanto attribuirebbero allo Stato la competenza a rilasciare le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di tutti gli impianti della rete nazionale di trasporto dell'energia, lasciando alle Regioni solo le funzioni concernenti gli impianti non rientranti nella rete nazionale. Tali previsioni non terrebbero conto delle nuove attribuzioni affidate alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di energia, il quale non esclude la competenza regionale per la rete nazionale. Inoltre, risulterebbero violate anche le competenze regionali nelle materie del "governo del territorio" e della "tutela della salute", anch'esse attribuite alla potestà legislativa concorrente.

Ancora, secondo la ricorrente, le disposizioni impuginate contrasterebbero con l'art. 118 Cost., perché nelle materie attribuite alla potestà concorrente l'allocazione delle funzioni amministrative, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato, spetterebbe alle Regioni.

In ogni caso, anche ove si ravvisassero esigenze di esercizio unitario al livello statale delle funzioni amministrative, la mancata previsione di un'intesa con le Regioni renderebbe la norma incostituzionale. Non sarebbe infatti sufficiente la previsione dell'art. 1-*sexies*, comma 6, di acquisizione di un semplice parere, comunque contemplato non per tutti i procedimenti autorizzativi ma solo per quelli relativi alle opere inserite nel programma triennale di sviluppo che interessino il territorio di più Regioni.

L'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale prevede specificamente che con successivo d.P.R., su proposta del Ministro delle attività produttive, siano emanate norme sul procedimento e siano individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione, nonché gli atti che sono sostituiti dall'autorizzazione medesima, violerebbe altresì l'art. 117, sesto comma, Cost. Esso,

infatti, attribuirebbe ad un atto statale di natura regolamentare il compito di dettare norme in una materia che non rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, la Regione Toscana impugna il comma 8 dell'art. 1-*sexies*, il quale disciplina il procedimento preordinato alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, stabilendo che si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55. Tale disciplina, prevedendo il rilascio di un'autorizzazione unica di competenza del Ministero delle attività produttive, ponendo termini perentori per la definizione del procedimento e sospendendo le norme che disciplinano le modalità tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, inciderebbe sulla potestà legislativa regionale in materia di energia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Essa, infatti, regolerebbe direttamente la materia attraverso norme di dettaglio, interferendo così illegittimamente sulla potestà legislativa regionale.

La normativa in questione, inoltre, inciderebbe anche sulla materia del “governo del territorio”, per l'impatto delle opere sull'assetto urbanistico, vanificando la legislazione regionale in materia, anche in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni, i quali dovrebbero limitarsi ad esprimere un parere la cui mancanza non impedisce la conclusione del procedimento istruttorio entro il termine perentorio di 180 giorni.

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha eccepito innanzitutto la inammissibilità delle censure rivolte contro le disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003 non modificate in sede di legge di conversione. Tali censure risulterebbero, infatti, tardive.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene le censure infondate.

Sostiene infatti la difesa erariale che costituirebbe principio fondamentale della materia quello enunciato nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il quale affida al Ministro dell'industria il compito di assicurare l'efficienza del sistema elettrico nazionale, nonché la sicurezza del medesimo al fine di salvaguardare la continuità della fornitura e la sua economicità.

L'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, all'ordine pubblico, e pertanto si tratterebbe di materia che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost. Essa atterrebbe, inoltre, alla competenza legislativa di cui alla lettera *m*) del medesimo secondo comma dell'art. 117, in quanto la continuità dell'erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tra le prestazioni di carattere sociale rientrerebbe infatti, secondo questa prospettazione, anche la fornitura di energia elettrica, necessaria all'esercizio di servizi pubblici e a far fronte alle esigenze fondamentali di vita; pertanto, dovrebbe ritenersi indubbio che nel potere di *determinazione* spettante allo Stato sia compreso «non solo il potere, ma il dovere di assicurarne la prestazione quando, come nel caso in esame, si tratta di una prestazione da eseguirsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

Spetterebbe dunque solo allo Stato la potestà legislativa per intervenire sul sistema elettrico nazionale, il cui equilibrio garantisce l'ordine pubblico e assicura i livelli essenziali. Inoltre, la competenza statale conseguirebbe alla struttura del sistema

elettrico che si configura come un sistema a rete per la cui efficienza sarebbe necessario che ogni iniziativa sia in grado di incidere su tutto il territorio nazionale.

Per tali ragioni, la potestà legislativa regionale in materia potrebbe essere esercitata solo nei limiti dei principî fondamentali e «solo in quegli ambiti che non incidono sul sistema disarticolandolo». In definitiva, lo Stato, «esercitando la sua legislazione esclusiva», avrebbe previsto competenze e un procedimento in grado di consentire la realizzazione di «interessi unitari che sono alla base e giustificano quella sua legislazione».

Le disposizioni censurate sarebbero poi conformi, secondo la difesa erariale, anche all'art. 118 Cost., in quanto il solo organo “adeguato” a garantire l'esercizio delle funzioni e ad intervenire sull'intero sistema elettrico, evitando articolazioni regionali che ne comprometterebbero la funzionalità e la sicurezza, sarebbe l'organo a competenza nazionale. Ciò che verrebbe in gioco sarebbe l'interesse nazionale, il quale si imporrebbe necessariamente «quando si tratta di sistemi rivolti alla produzione di energia» alle medesime condizioni su tutto il territorio nazionale.

D'altra parte, prosegue l'Avvocatura, la leale collaborazione dovrebbe portare le autonomie costituzionali a non interferire nelle materie attribuite alla potestà esclusiva dello Stato; e in ogni caso, le norme censurate prevederebbero espressamente l'acquisizione del parere delle Regioni per le opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete.

3. – La Regione Toscana ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire le proprie censure, richiama la sentenza n. 6 del 2004, nella quale questa Corte ha affermato la necessità che sia prevista un'intesa con le Regioni ai fini della legittima attrazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia di energia contemplate nelle disposizioni legislative allora impugnate. L'art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003 non prevederebbe alcun meccanismo di tipo concertativo, nonostante incida su molteplici competenze regionali, di talché sarebbe confermata la sua illegittimità costituzionale.

Con specifico riguardo all'art. 1-*sexies* del decreto-legge impugnato, la Regione dà atto che esso sarebbe stato modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), avverso la quale la Regione riferisce di aver proposto autonoma impugnazione.

4. – Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale sostiene che l'art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale consente alle centrali esistenti di superare i limiti di emissione in atmosfera, sarebbe giustificato dall'esigenza di assicurare un incremento della produzione di energia elettrica ove quella disponibile non fosse più sufficiente per fronteggiare il fabbisogno nazionale. Proprio la dimensione nazionale delle esigenze poste a base della norma escluderebbe un coinvolgimento delle Regioni, che non avrebbero la necessaria visione di insieme. Inoltre, vi sarebbe una evidente difficoltà ad individuare la Regione interessata e, d'altra parte, quella nel cui ambito territoriale si trovi la centrale avrebbe un interesse solo ambientale; ma la disciplina della tutela dell'ambiente, fa osservare l'Avvocatura, spetterebbe alla legislazione esclusiva dello Stato.

In sostanza, dunque, la competenza in materia non potrebbe essere che statale sia in forza della sussidiarietà, sia ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. L'intervento delle Regioni aggraverebbe il procedimento e non consentirebbe di fronteggiare l'urgenza della situazione.



Le censure rivolte contro l'art. 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 239 del 2003 sarebbero da ritenere superate dalla previsione dell'intesa contenuta nella legge n. 239 del 2004.

5. – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2003, depositato il 2 gennaio 2004 e iscritto al n. 2 del registro ricorsi del 2004, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui introduce nel decreto-legge n. 239 del 2003 gli artt. 1-*ter*, comma 2, e 1-*sexies*, commi da 1 a 6, per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in correlazione con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché dell'art. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22 e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), degli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost. e dei principî di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.

Premette la ricorrente che la legge n. 290 del 2003 interviene nella materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, materia nella quale la Provincia autonoma di Trento, oltre ad avere specifici poteri riconosciuti dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), avrebbe generale potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 rende applicabile ad essa in quanto preveda forme di autonomia più ampie rispetto a quelle previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

La legge impugnata inciderebbe altresì sull'assetto del territorio e sulla materia urbanistica che l'art. 8, n. 5, dello statuto speciale attribuisce alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma, così come le materie del paesaggio (art. 8, n. 6), dei lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), dell'assunzione diretta di servizi pubblici (art. 8, n. 19), dell'espropriazione per pubblica utilità (art. 8, n. 22).

Sostiene la ricorrente che l'applicabilità della normativa censurata alla Provincia di Trento dovrebbe desumersi sia dal fatto che non vi sarebbe nessuna salvaguardia espressa delle competenze provinciali, sia dal fatto che la Provincia farebbe valere non solo le attribuzioni ad essa derivanti dallo statuto, ma anche le prerogative stabilite dall'art. 117, terzo comma, Cost. per le Regioni ordinarie. Inoltre, il carattere delle opere e gli scopi di rilevanza nazionale perseguiti dal legislatore, indurrebbero a ritenere che le disposizioni censurate si applichino anche alla Provincia di Trento.

La ricorrente censura innanzitutto l'art. 1-*sexies*, commi da 1 a 6, del decreto-legge n. 239 del 2003 quale convertito dalla legge n. 290 del 2003, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che esso non solo disciplinerebbe direttamente e compiutamente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia ma, ai commi 1 e 2, attribuirebbe tali funzioni direttamente alle amministrazioni statali anziché alle Regioni.

Tali disposizioni, infatti, disciplinano il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia, individuandone la competenza in capo alle amministrazioni statali.

Secondo la Provincia di Trento tale normativa ricadrebbe nell'ambito di una materia di potestà legislativa concorrente, cosicché lo Stato avrebbe dovuto limitarsi a dettare i principî fondamentali, lasciando alle Regioni la potestà legislativa su ogni rimanente profilo, nonché la potestà regolamentare di cui all'art. 117, sesto comma, Cost. Peraltro, secondo la ricorrente, affermare la competenza regionale non significherebbe certo negare carattere di unitarietà della rete di distribuzione dell'energia.

Anche laddove si dovesse ritenere giustificata la allocazione al livello statale delle funzioni amministrative in questione, ciò dovrebbe avvenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. e secondo i criteri affermati da questa Corte con la sentenza n. 303 del 2003.

Le disposizioni censurate, invece, non rispetterebbero tali criteri, dal momento che non prevedono alcun processo di concertazione tra Stato, Regioni e Province autonome. Infatti, gli accordi previsti dal comma 6 dell'art. 1-*sexies* avrebbero ad oggetto non le decisioni da assumere ma solo le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione di un parere della Regione relativamente ai procedimenti relativi alle sole opere inserite nei piani triennali di sviluppo. Le norme in questione sarebbero dunque illegittime nella parte in cui prevedono l'esercizio della competenza statale al di fuori di una procedura di intesa sia con la Conferenza Stato-Regioni «per i profili indivisibili», sia con le singole Regioni interessate per «i profili di conformazione e localizzazione territoriale che coinvolgono la singola specifica comunità».

Il comma 2, nella parte in cui prevede che le norme concernenti il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione siano emanate con d.P.R., violerebbe altresì l'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto lo Stato non potrebbe dettare norme regolamentari in materie di competenza legislativa concorrente.

Anche laddove si volesse ritenere che in virtù del principio di sussidiarietà sia possibile derogare al riparto costituzionale in materia di normazione secondaria, la disposizione sarebbe illegittima, in quanto non prevede che «i poteri così portati eccezionalmente al centro siano esercitati insieme alle Regioni mediante lo strumento dell'accordo o dell'intesa».

Lo stesso comma 2 violerebbe inoltre la riserva di legge posta dagli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., in quanto prevede che un atto di normazione secondaria non solo detti norme procedurali, ma anche individui le autorità competenti e stabilisca i provvedimenti sostitutivi delle autorizzazioni, in tal modo incidendo sia «nelle sfere di competenza e nelle attribuzioni degli organi», sia «nella delimitazione fondamentale del rapporto tra le pubbliche autorità e le libertà dei soggetti», campi che sarebbero riservati alla legge.

La Provincia di Trento censura specificamente anche il comma 5 dell'art. 1-*sexies*, il quale affida alle Regioni la disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle reti di “competenza regionale” in conformità ai principî e ai termini temporali indicati dalla norma, prevedendo che nel caso in cui le opere ricadano sul territorio di più Regioni, l'autorizzazione debba essere rilasciata d'intesa tra le Regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, è poi previsto che lo Stato eserciti il potere sostitutivo *ex art.* 120 Cost.

Illegittima sarebbe la limitazione della competenza autorizzatoria regionale alle reti di carattere non nazionale. Inoltre, la disposizione vincolerebbe le competenze regionali non solo ai principi posti dall'art. 1-*sexies* ma anche ai termini temporali da essa stabiliti e che non costituiscono principi.

Ad avviso della ricorrente sarebbe inoltre incostituzionale la previsione del potere sostitutivo statale, in quanto esso sarebbe esteso ben oltre le ipotesi tassative previste dall'art. 120 Cost. Peraltro, in relazione alla Provincia autonoma, le ipotesi di esercizio del potere sostitutivo statale andrebbero individuate non nell'art. 120 Cost., ma nelle disposizioni statutarie, dal momento che «la previsione di un potere sostitutivo non realizza certo quelle *più ampie* condizioni di autonomia rispetto a quanto previsto dallo statuto speciale» così come disposto dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente impugna altresì l'art. 1-*ter*, comma 2, introdotto nel decreto-legge n. 239 del 2003 dalla legge di conversione n. 290 del 2003, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto».

In proposito, la Provincia autonoma osserva che «trattandosi di materia di potestà legislativa concorrente, eventuali funzioni amministrative statali potrebbero essere ritenute ammissibili soltanto nei termini e alle condizioni stabiliti» nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003.

Quanto alla necessità e alla proporzionalità di tali poteri, in relazione agli indirizzi previsti dalla norma impugnata, la ricorrente ritiene difficilmente comprensibile la loro ragione rispetto al “programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni” già previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge in questione; in relazione, invece, all'approvazione dei progetti da parte dell'autorità nazionale, essa sarebbe palesemente in contrasto con il principio di sussidiarietà, dal momento che i progetti di sviluppo, di regola, dovrebbero investire tratte collocate all'interno delle singole Regioni e la coerenza di tali progetti al programma ben potrebbe essere verificata in sede regionale.

Anche volendo ritenere che la previsione di poteri statali sia ammissibile, ad avviso della Provincia di Trento, la norma sarebbe comunque incostituzionale per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto non prevede l'intesa con le Regioni o con le Regioni interessate, come invece stabilito dalla citata sentenza n. 303 del 2003.

6. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato.

Rileva innanzitutto la difesa erariale che nel momento in cui la Provincia autonoma invoca a fondamento delle proprie censure la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e della potestà legislativa concorrente in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, ritenuto ad essa applicabile in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, essa renderebbe «ininfluente ed inammissibile» ogni richiamo allo Statuto.

Inammissibili sarebbero inoltre le censure semplicemente enunciate ma non argomentate, di violazione delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione in materia urbanistica ed altre connesse.

Inammissibile sarebbe altresì la censura sollevata in relazione agli artt. 95 e 97 Cost., in quanto non atterrebbe alla lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente tutelata della Provincia autonoma.

Nel merito, l'Avvocatura, con argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte in relazione al ricorso della Regione Toscana (n. 1 del 2004), ritiene che il ricorso sarebbe infondato.

Con specifico riguardo alla censura concernente il comma 8 dell'art. 1-*sexies*, la difesa erariale sostiene che sarebbe generica, oltre che in contraddizione con il richiamo all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la invocata limitazione dell'esercizio del potere sostitutivo statale previsto dalla disposizione impugnata alle sole ipotesi previste delle norme statutarie. Inoltre, l'art. 1-*sexies* ne limiterebbe la previsione alle medesime ipotesi previste dall'art. 120 Cost.

7. – La Provincia di Trento ha depositato una memoria nella quale dà conto delle modifiche apportate alla disciplina censurata dalla legge n. 239 del 2004, la quale ha provveduto al riordino complessivo e alla riforma del settore energetico.

Innanzitutto, l'art. 1, comma 24, della suddetta legge ha sostituito l'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, disponendo che il Ministro delle attività produttive (anziché «approvare») «verifica la conformità» dei piani di sviluppo agli indirizzi ministeriali. Si tratterebbe di una modifica in senso riduttivo del potere ministeriale, che tuttavia non eliminerebbe le ragioni di censura, sia in relazione «agli istituti sostanziali», sia al difetto di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione degli indirizzi e nella mancata attribuzione alle stesse della competenza alla verifica o, in subordine, nella mancata previsione dell'intesa regionale su tale verifica.

La Provincia dà atto di aver impugnato il nuovo art. 1-*ter* con separato ricorso.

Quanto all'art. 1-*sexies*, la Provincia rileva che anch'esso è stato modificato dalla legge n. 239 del 2004. In particolare, il nuovo comma 1 prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale siano soggetti ad un'unica autorizzazione rilasciata dalle autorità statali “previa intesa con la Regione o le Regioni interessate”. La nuova disposizione accoglierebbe la prospettiva della ricorrente e sarebbe compatibile con i principî enunciati da questa Corte con le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003. Pertanto, la Provincia ritiene cessata la materia del contendere in relazione ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 1-*sexies*. Essa, tuttavia, dà atto di avere impugnato con distinto ricorso i nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter*, i quali prevedono un meccanismo di sostituzione dell'intesa Stato-Regioni per il caso in cui essa non venga raggiunta.

La ricorrente ritiene altresì cessata la materia del contendere in relazione alle censure concernenti il comma 2 dell'art. 1-*sexies* in quanto, a seguito delle modifiche della legge n. 239 del 2004, non è più previsto il potere ministeriale di emanare norme sul procedimento.

Al contrario, non inciderebbero sulle censure proposte le modifiche introdotte al comma 5, le quali si limitano a restringere il campo di applicazione della norma alle sole reti elettriche, anziché alle reti energetiche in generale.

Quanto al comma 6 dell'art. 1-*sexies*, la ricorrente rileva che la legge n. 239 del 2004 ha soppresso il parere cui la disposizione fa riferimento, prevedendo al contrario la necessità di un'intesa. Si dovrebbe dunque ritenere che il comma 6 sia rimasto privo di oggetto, ma poiché esso è stato espressamente modificato dalla stessa legge n. 239 del 2004, se ed in quanto la norma «continui ad avere un senso», la Provincia mantiene ferma la propria censura.

In ordine alle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato, la ricorrente osserva l'impossibilità di disconoscere il fatto che le competenze da essa fatte valere e ritenute incise dalle disposizioni impugnate abbiano un fondamento almeno in parte statutario (come sarebbe espressamente riconosciuto dalla clausola di salvaguardia contenuta nella legge n. 239 del 2004), ferma restando la generale potestà concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

Quanto al merito, la Provincia di Trento ritiene che i tentativi della difesa erariale di ricondurre la disciplina censurata alle materie di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. si scontrino inevitabilmente con il dato testuale del terzo comma del medesimo articolo, il quale assegna alla potestà legislativa concorrente la materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Inaccettabile poi sarebbe la lettura dell'ordine pubblico data dall'Avvocatura, dal momento che una cosa sarebbero i problemi di ordine pubblico che la mancanza di energia può determinare, altra cosa sarebbe invece la disciplina del settore. Quanto ai livelli essenziali delle prestazioni, sostiene la Provincia autonoma, sarebbe da considerare riservata allo Stato solo la loro determinazione e non certo la loro gestione ed erogazione.

8. – Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria nella quale puntualizza le proprie argomentazioni.

Essa afferma di non contestare che si versi in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia", ma ritiene che si debba verificare se «sull'attribuzione della potestà legislativa non incida la sussidiarietà» e a tale proposito sostiene che gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali debbano essere di competenza dello Stato, per garantire l'unitarietà dell'intervento, e che statale debba essere la legge che attribuisce tale competenza.

Le censure concernenti la approvazione dei piani di sviluppo sarebbero da ritenere superate dalle modifiche introdotte dalla legge n. 239 del 2004, così come quelle relative alla previsione dell'autorizzazione unica per il cui rilascio sarebbe oggi prevista la necessità dell'intesa. Allo stesso modo, dovrebbero essere considerati superati i rilievi mossi ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1-*sexies*.

Con riguardo al comma 5 di tale articolo, osserva l'Avvocatura che la determinazione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti costituirebbe un principio fondamentale in quanto volto ad assicurare la tempestività degli interventi e la loro efficacia. Inoltre, essa realizzerebbe un intervento statale giustificato in base al titolo di competenza esclusiva relativo alla "tutela della concorrenza" in quanto i ritardi nella esecuzione delle opere, provocati da ritardi nel rilascio delle autorizzazioni, pregiudicherebbero la posizione di parità tra produttori.

Infine, il potere sostitutivo previsto dalla norma sarebbe essenziale per salvaguardare le esigenze di tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ove questi possano essere messi in pericolo dalla inerzia delle Regioni. La correttezza dell'intervento sostitutivo dovrebbe poi essere valutata di volta in volta, in considerazione della situazione concreta.

9. – Con ricorso notificato l'11 novembre 2004, depositato il successivo 17 novembre e iscritto al n. 107 del registro ricorsi del 2004, la Regione Toscana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in relazione a numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

La Regione ricorrente, dopo aver premesso una ricostruzione del quadro normativo (comunitario ed interno) previgente, e dopo aver richiamato le direttive comunitarie n. 2003/54/CE del 26 giugno 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE) e n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE), osserva preliminarmente che le attività ricomprese nella nozione di energia configurano un complesso assetto di competenze legislative ed amministrative, in parte interferente con competenze statali di tipo c.d. “trasversale” (come la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, o la “tutela della concorrenza”), e in parte soggetto alla potestà legislativa concorrente (per quanto attiene alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, alla “tutela della salute”, in relazione alla gestione degli impianti, e – in relazione al profilo della localizzazione delle infrastrutture – al “governo del territorio” ed alla “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”).

Alcuni profili della materia sarebbero inoltre soggetti, secondo la ricorrente, alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

La Regione richiama quindi la sentenza di questa Corte n. 6 del 2004, in relazione all'affermazione, in essa contenuta, della necessaria previsione di meccanismi di cooperazione e di accordo fra Stato e Regioni, ogni qual volta l'allocazione a livello statale di funzioni amministrative, relative a materie od attività non di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia giustificata da esigenze unitarie, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Tanto premesso, la normativa impugnata presenterebbe alcuni profili di illegittimità costituzionale, che la Regione Toscana individua, in via generale, nell'assenza di adeguati meccanismi d'intesa, e nell'aggettivazione – e conseguente qualificazione – come “nazionale” dell'attività di distribuzione di energia (laddove la previgente legislazione statale e l'attuale disciplina comunitaria imprimerebbero alla distribuzione dell'energia e del gas una connotazione locale).

Questo ultimo rilievo, in particolare, comporterebbe che “la 'distribuzione locale' dell'energia” dovrebbe considerarsi rientrare nell'ambito della potestà legislativa residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Sulla base di tali premesse di ordine generale, la Regione ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004 violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

L'indicata disposizione stabilisce che «le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge».

Ad avviso della ricorrente, «la distribuzione locale è materia affidata alla potestà legislativa residuale delle Regioni»; dal che conseguirebbe la competenza esclusiva regionale nel disciplinare tale attività, anche sotto il profilo della individuazione della concessione come strumento di regolazione dell'accesso alla distribuzione di energia.

In secondo luogo, la ricorrente assume che l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004 violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione censurata prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle

sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono [...] l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono».

Ad avviso della ricorrente, l'ampiezza della nozione di «effetto economico indiretto», impedirebbe «ogni politica regionale nel settore energetico», con conseguente lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali in materia di energia.

Risulterebbe violato, altresì, l'art. 119 Cost., perché l'indeterminatezza della nozione di «effetto economico indiretto» «può diventare uno strumento per limitare anche l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla citata norma costituzionale».

Come ulteriore censura, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., da parte dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione prevede che «lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono [...] l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole Regioni» e, in particolare, esclude gli «impianti alimentati da fonti rinnovabili» dalla previsione di «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale».

Questa esclusione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., sotto il profilo della violazione delle competenze regionali in materia di “governo del territorio”, in quanto anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbero avere, ad avviso della ricorrente, una incidenza sul territorio tale da giustificare la necessità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

Essa, inoltre, secondo la Regione ricorrente, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in quanto, ove la disposizione in esame fosse considerata principio fondamentale della materia, si tratterebbe di un principio illogico ed irrazionale per disparità di trattamento, nonché lesivo del canone di buona amministrazione, sul presupposto della equivalenza, almeno potenziale, dell'impatto territoriale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rispetto a quelli alimentati da fonti non rinnovabili, e dunque della ingiustificata esclusione generalizzata dei primi dalla disciplina prevista per i secondi.

La Regione Toscana prospetta poi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettere g) e h), della legge n. 239 del 2004.

Questa disposizione prevede che «sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas», le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di «identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti», nonché in materia di «programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti».

Essa non prevede, tuttavia, che l'esercizio di dette competenze avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

Questa mancata previsione comporterebbe, ad avviso della ricorrente, la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto le Regioni risulterebbero del tutto escluse «dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale», benché l'esercizio di tali funzioni incida incontestabilmente sulle competenze regionali in materia di energia, nonché di governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Ciò avrebbe dovuto comportare, secondo quanto chiarito da questa Corte con le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003, la necessità della previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente evidenzia che, in fattispecie del tutto analoghe, l'art. 1 in esame ha invece previsto tali forme di intesa: per il settore del gas, al successivo comma 8, lettera *b*), punto 2, e per il settore degli oli minerali, al medesimo comma 8, lettera *c*), punto 6.

La ricorrente impugna, inoltre, l'art. 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione prevede che «sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas», le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di «individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), «e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190» (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), «al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche».

L'esercizio di tali poteri statali non è accompagnato dalla previsione di un'intesa con le Regioni interessate.

Ad avviso della ricorrente, la classificazione delle infrastrutture come opere ultraregionali, l'individuazione delle opere strategiche, la loro localizzazione e l'approvazione dei relativi progetti ai sensi della legge n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 190 del 2002, dovrebbero invece essere disposte d'intesa con la Regione interessata, secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003.

La mancata previsione dell'intesa, pertanto, comporterebbe la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La Regione Toscana deduce ancora l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico».

L'esercizio di tali poteri statali non è accompagnato dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale.



Ad avviso della ricorrente, la programmazione della rete nazionale e gli indirizzi di sviluppo della rete stessa inciderebbero sulle competenze regionali, a causa dell'interferenza con le attribuzioni della Regione in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, nonché con quelle in materia di “governo del territorio”, di “tutela della salute”, di “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” e di “turismo”, senza la previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ovvero con la Conferenza unificata, che invece si configurerebbe come necessaria, secondo quanto affermato da questa Corte nelle sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La mancata previsione dell'intesa, pertanto, comporterebbe la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

La ricorrente prospetta anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004.

Tale disposizione stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni in materia di «definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali».

Questa disposizione è censurata dalla Regione ricorrente per il fatto che non distingue fra concessioni nazionali e concessioni locali, per il fatto che consente all'Amministrazione statale di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative non trattenute in capo allo Stato e che la legge regionale deve allocare e disciplinare, nonché per il fatto di disporre che i poteri statali da essa previsti siano esercitati con il semplice parere non vincolante della Conferenza unificata anziché sulla base di un'intesa “forte” con la Conferenza Stato-Regioni.

Sostiene la ricorrente che la “distribuzione locale dell'energia”, non essendo contemplata fra le funzioni riservate allo Stato, né fra quelle di competenza legislativa concorrente, sarebbe materia riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, e in essa dovrebbe essere fatta rientrare anche la disciplina delle relative concessioni di distribuzione, di talché la previsione di poteri statali per la determinazione dei criteri di esercizio di funzioni amministrative non attratte dallo Stato in sussidiarietà ma spettanti alla potestà allocativa e regolativa delle Regioni, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. Analogo rilievo varrebbe poi per ciò che attiene alle concessioni e autorizzazioni relative alla “distribuzione nazionale dell'energia”, affidata alla legislazione concorrente.

In subordine, per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il sistema costituzionale di riparto delle competenze consenta allo Stato di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative che devono essere disciplinate dalla legge regionale, ad avviso della ricorrente i relativi poteri statali dovrebbero almeno essere esercitati sulla base di un'intesa di tipo “forte” con la Conferenza Stato-Regioni, in ossequio al principio di leale collaborazione.

A sostegno del proprio assunto, la ricorrente evidenzia che, in fattispecie del tutto analoga, in materia di oli minerali, l'art. 1 in esame – al comma 8, lettera c), punto 5 – ha invece previsto l'intesa con la Conferenza unificata.

Come ulteriore censura, la Regione ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, il quale stabilisce che lo Stato, con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, esercita compiti e funzioni relativi alle «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento».

Questa disposizione violerebbe gli art. 117 e 118 Cost., in quanto l'attività di stoccaggio di gas naturale in giacimento e l'allocazione delle relative funzioni amministrative, non potendo essere ricondotte alle materie di competenza legislativa statale, rientrerebbero nell'ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni.

In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione anche del principio di leale collaborazione, in quanto l'attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato delle funzioni contemplate dalla norma non sarebbe accompagnata dalla previsione di un'intesa con le Regioni, benché l'esercizio delle funzioni previste comporti «pesanti ricadute sul territorio regionale».

La ricorrente prospetta inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito il comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003, con la previsione secondo la quale «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Questa previsione violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto la programmazione della rete nazionale e gli indirizzi di sviluppo della rete stessa inciderebbero sulle competenze regionali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, nonché con quelle in materia di “governo del territorio”, senza la previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata, secondo quanto affermato dalle più volte richiamate sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

La Regione ricorrente deduce altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, il quale sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, relativamente al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

In particolare, la disposizione in esame è censurata nella parte in cui modifica l'assetto delle competenze introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto, sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti da autorizzare alla “rete nazionale di trasporto”.

Secondo la ricorrente, infatti, per un verso la nozione di “rete nazionale di trasporto” sarebbe molto “elastica”, per altro verso il criterio discretivo fra competenze statali e competenze regionali, quanto al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica, verrebbe rimesso alla scelta dello Stato, dal momento che l'ambito della rete nazionale di trasporto è determinato, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999, con decreto del Ministro dell'industria, senza alcun coinvolgimento regionale.

La ricorrente censura poi specificamente la disposizione in esame anche nella parte in cui prevede il potere sostitutivo statale, di cui al nuovo comma 4-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, da esercitarsi – per l'ipotesi di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate – con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Secondo la Regione ricorrente, tale previsione non conterrebbe una adeguata definizione dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano e regolano l'esercizio di detto potere.

Essa, inoltre, non rispetterebbe comunque i presupposti ed i limiti fissati dall'art. 120 Cost., in quanto consentirebbe allo Stato di superare non soltanto l'inerzia, ma anche il motivato dissenso della Regione interessata. Ciò comporterebbe, peraltro, un declassamento dello strumento di raccordo, da intesa di tipo forte ad intesa di tipo debole, come tale non idonea a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione, anche nell'ipotesi in cui si riconduca il fondamento del potere sostitutivo al principio di sussidiarietà, considerata l'interferenza con ambiti materiali di competenza regionale.

La disciplina in esame, infine, non rispetterebbe il rapporto di proporzionalità fra i presupposti legittimanti l'esercizio del potere sostitutivo ed il contenuto e l'estensione del potere medesimo, per l'indeterminatezza dell'indicazione normativa dei presupposti e per la conseguente ampiezza dei fattori legittimanti l'attivazione dell'intervento in sostituzione (ogni ipotesi di mancata intesa).

Lo stesso comma 26 dell'art. 1 è oggetto di specifica censura – “per gli stessi motivi” – anche nella parte in cui stabilisce, introducendo il comma 4-ter del citato articolo 1-sexies, che le disposizioni del predetto articolo 1-sexies «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

La Regione Toscana impugna anche l'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, il quale stabilisce che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333» (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni».

Questa disposizione, secondo la ricorrente, contrasterebbe con gli art. 117 e 118 Cost., in quanto, competendo alla potestà legislativa residuale delle Regioni la materia della distribuzione locale dell'energia, spetterebbe alle Regioni legiferare in merito alle concessioni di distribuzione in essere ed esercitare i poteri relativi ai rapporti in atto con le imprese di distribuzione, purché nel rispetto dell'affidamento del concessionario.

Il congelamento della situazione in atto comporterebbe, viceversa, la sostanziale vanificazione delle competenze regionali in materia di concessioni, previste dalla legge di riordino, almeno fino al 31 dicembre 2030.

In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la disciplina di tali poteri non contempla comunque la previsione di un'intesa con la Regione interessata.

La Regione Toscana deduce ancora l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004.

Le disposizioni censurate riguardano le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, introducendo una disciplina che individua le attività soggette a regime autorizzatorio, affermando la competenza delle Regioni nel rilascio delle autorizzazioni

ed individuando i parametri alla stregua dei quali deve essere esercitato il potere autorizzatorio.

Secondo la ricorrente, questa disciplina contrasterebbe con gli art. 117 e 118 Cost., in quanto, non essendo ricomprese le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali nell'ambito delle nozioni di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la loro disciplina competerebbe alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

La spettanza regionale della competenza legislativa in materia si giustificerebbe, secondo la ricorrente, oltre che per il dato testuale, anche in considerazione della maggiore capacità di tale livello di governo nel saper cogliere e gestire le esigenze correlate alle attività considerate e, al contrario, nella difficoltà di recepire tali istanze da parte dello Stato.

In via esemplificativa, la Regione evidenzia la ritenuta illogicità della previsione contenuta nell'art. 1, comma 56, lettera *d*), che include fra le attività soggette a regime autorizzatorio, «la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali».

Ad avviso della ricorrente, tale disposizione avrebbe “contenuto illogico”, in quanto la percentuale individuata come soglia di determinazione delle attività soggette al regime autorizzatorio «nella sua assolutezza, non ha significato, perché andrebbe rapportata alle dimensioni dell'impianto. Le Regioni, che hanno conoscenza della realtà territoriale, potrebbero valutare l'incidenza della variazione e, quindi, se assoggettarla o meno ad autorizzazione».

In via subordinata, la ricorrente sostiene che l'esercizio della eventuale competenza statale, connessa all'ambito materiale “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, permetterebbe allo Stato l'emanazione dei soli principî fondamentali della materia, spettando invece alle Regioni la valutazione di quali attività sottoporre ad autorizzazione, in ragione delle peculiari situazioni territoriali.

Sempre in via subordinata, con specifico riferimento al comma 57, la Regione afferma l'illegittimità costituzionale dell'elenco delle disposizioni fatte salve (come limiti al potere autorizzatorio), nella parte in cui tale elenco non richiama anche il rispetto delle normative in materia di “governo del territorio”; in relazione, invece, al comma 58, l'affermazione della libera modificabilità degli oleodotti e dei relativi tracciati senza specificazioni né limiti, sarebbe costituzionalmente illegittima per contrasto con le competenze regionali in materia di “energia” e di “governo del territorio”.

La ricorrente prospetta altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004.

Le disposizioni censurate disciplinano il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi e stabiliscono, in particolare, che i provvedimenti adottati in base a tali disposizioni costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie; sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati; e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l'effetto della variante.

Non si prevede, tuttavia, che tali provvedimenti vengano adottati in conformità ad una previa intesa con la Regione interessata.

La Regione ricorrente esclude che a tale disciplina procedimentale possa estendersi la generale previsione di cui all'art. 1, comma 7, lettera *n*), della stessa legge n. 239 del 2004, ritenendo pertanto che la disciplina in esame violerebbe gli art. 117 e 118 Cost. e

il principio di leale collaborazione, in quanto lederebbe le competenze regionali in materia di “energia” e di “governo del territorio”, nella parte in cui non prevede che la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma ed il permesso di ricerca siano rilasciati previa intesa con la Regione interessata.

La Regione Toscana censura, ancora, l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, che disciplina il contributo compensativo per il mancato uso del territorio dovuto alla Regione e agli enti locali da parte dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma, stabilendo, in particolare, che «il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione».

Ad avviso della ricorrente, questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, pur investendo ambiti materiali di potestà legislativa concorrente, (“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”; “governo del territorio”), detterebbe una disciplina incompatibile con una legislazione di principî.

Inoltre, la Regione si troverebbe illegittimamente privata di strumenti giuridicamente efficaci, volti al perfezionamento del procedimento che presuppone la sottoscrizione di accordi relativi al contributo compensativo, a causa della ulteriore previsione secondo cui «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».

La Regione ricorrente, infine, deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, che delega il Governo ad adottare uno o più testi unici per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principî e criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni.

La disposizione censurata contrasterebbe con l'art. 76 Cost., in quanto i principî e criteri direttivi indicati dalla norma di delega sarebbero eccessivamente generici, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto lo Stato potrebbe esercitare competenze legislative in materia di energia solo dettando principî fondamentali nella disciplina delle attività di produzione, trasporto e distribuzione nazionale. Di talché, l'esercizio della delega in questione potrebbe essere considerato costituzionalmente legittimo solo attraverso la redazione di testi unici meramente ricognitivi.

10. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perché infondato.

In relazione alla censura relativa all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale osserva che la disposizione censurata andrebbe letta in coordinamento con quella di cui al comma precedente, che fissa i principî fondamentali in materia di energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Anche con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c*), l'Avvocatura dello Stato suggerisce una interpretazione sistematica, rimarcando, in particolare, che «quando si tratta di effetti economici, sono soprattutto quelli indiretti che vanno tenuti in considerazione, effetti che hanno una particolare incidenza negativa sulla struttura concorrenziale del mercato (lettera *a*) e sulla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea (lettera *b*)».

La difesa erariale, in relazione alla censura relativa all'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239 del 2004, osserva che essa colpisce tale disposizione solo nella parte in cui esclude le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; non essendo invece censurata la parte della disposizione che costituirebbe il presupposto applicativo dell'intera disciplina, vale a dire la previsione stessa di misure di compensazione di riequilibrio ambientale e territoriale, non potrebbe «pertanto essere messa in dubbio nemmeno la norma consequenziale, quella che esclude la compensazione per la presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che hanno un ridotto impatto ambientale. Viene a mancare, in questo caso, uno degli effetti richiesti dalla norma primaria».

Quanto alla censura relativa all'art. 1, comma 7, lettere *g*) e *h*), della legge n. 239 del 2004, l'Avvocatura erariale osserva che tali disposizioni attribuiscono allo Stato le funzioni relative alle attività di “identificazione” delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, e di “programmazione” di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale; nessuna di tali attività avrebbe riguardo alla “progettazione” delle reti energetiche, ma piuttosto solo ad una indicazione territoriale di massima circa la loro localizzazione sul territorio nazionale.

Così inteso l'ambito materiale delle funzioni disciplinate dalle disposizioni censurate, le stesse non sarebbero lesive degli interessi della Regione ricorrente, «se non quando, passando alla fase operativa, viene individuata la esatta collocazione territoriale».

La difesa erariale osserva poi – in relazione alla denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 239 del 2004 – che tale censura, incentrata sul richiamo ai principî espressi nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, non può ritenersi fondata in relazione alla norma impugnata, giacché quest'ultima disciplina l'attività di “individuazione” delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, laddove la citata pronuncia aveva riguardo alla disciplina della “realizzazione” di tali infrastrutture.

Una conferma di tale ricostruzione si ricaverebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, dal fatto che la sentenza n. 303 del 2003 sancisce la necessità dell'intesa fra lo Stato e la Regione interessata; l'uso del singolare implicherebbe un riferimento limitato all'attività di realizzazione (e, dunque, non anche di individuazione), giacché «la singola Regione può essere individuata solo quando si provvede alla realizzazione delle opere».

Infondata sarebbe anche la censura relativa all'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3), della legge n. 239 del 2004, incentrata sulla ritenuta necessità di un'intesa con le Regioni nell'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale: ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, non può essere condivisa la tesi secondo la quale «per far fronte ad interessi nazionali, che richiedono una visione globale dei problemi, ci si dovrebbe rimettere alla volontà concorrente di tutte le Regioni e le Province autonome».

Secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbe infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, della legge n. 239 del

2004, in materia di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica e di autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW. Il limite di potenza indicato dalla norma coinciderebbe con il criterio discrezionale che identifica la rete nazionale e, in ogni caso, la stessa norma attribuirebbe allo Stato unicamente «la definizione dei criteri generali, in conformità all'art. 117, terzo comma, Cost.».

La difesa erariale contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, sostenendo che la norma censurata «disciplina lo stoccaggio del gas naturale in giacimento, quindi proprio nella fase della produzione»: conseguentemente, non si tratterebbe di materia innominata, come tale rimessa alla potestà residuale delle Regioni, ma di una disciplina volta ad assicurare «che in tutto il territorio operino norme uniformi per prevenire incidenti provocati da fughe di gas» e che, come tale, potrebbe «di volta in volta rientrare nella tutela dell'ambiente, nella protezione civile, negli esplosivi e nella sicurezza». Secondo questa impostazione, le «determinazioni non possono che essere riservate allo Stato in quanto principi fondamentali che debbono operare in tutto il territorio».

Quanto alla censura relativa all'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, avente un oggetto connesso alla disciplina della programmazione della rete nazionale ed allo sviluppo della stessa, l'Avvocatura dello Stato rinvia agli «argomenti svolti in contrario» a proposito di tali censure.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale osserva che la previsione del potere sostitutivo statale, per l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, troverebbe il suo fondamento nella tutela dell'unità economica, espressamente richiamata dall'art. 120 Cost.

Inoltre, la censura in esame non sarebbe condivisibile neppure nella parte in cui ritiene che «la disciplina del potere sarebbe indeterminata e, quindi, senza limiti. Sono richiamati i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione».

La difesa erariale osserva ancora, sul punto, che i presupposti legittimanti l'esercizio del potere sostitutivo non potevano che essere individuati «in forma generale», non potendosi accedere alla tesi della Regione ricorrente che condurrebbe, nell'ottica di una maggiore specificazione, ad una «elencazione».

Rimarrebbe comunque impregiudicata la tutela delle prerogative regionali di fronte ai singoli atti di esercizio del potere sostitutivo che fossero ritenuti concretamente lesivi di tali prerogative.

L'Avvocatura contesta inoltre la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, che disciplina le concessioni di distribuzione di energia già in essere, ed i poteri (statali) di modificarne e variarne le relative clausole.

Mentre la valutazione relativa alla perdurante validità delle concessioni già rilasciate, secondo l'Avvocatura dello Stato, non può che spettare allo Stato «essendo statale la nuova disciplina», la previsione di un potere di modifica delle condizioni del rapporto concessorio troverebbe il proprio fondamento nel fine di «garantire la parità di condizioni» e dunque nella «tutela della concorrenza».

L'Avvocatura dello Stato osserva poi – in relazione alla censura che investe i commi 56, 57 e 58 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004 – per un verso che l'affermazione della Regione ricorrente, secondo la quale la disciplina in parola (relativa alle attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali) sarebbe estranea all'ambito materiale

considerato dall'art. 117, terzo comma, Cost., non troverebbe alcun riscontro normativo; per altro verso, che la censura proposta in via subordinata, con la quale si fa valere il carattere eccessivamente dettagliato dei principî fissati dalla disciplina statale, sarebbe smentita dalla necessità di individuare in modo uniforme la soglia di rilevanza delle variazioni (della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali) da assoggettare ad autorizzazione, in quanto potenzialmente idonee a «squilibrare la rete nazionale alterando anche le condizioni concorrenziali del mercato».

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004, la difesa erariale eccepisce che tali censure si fonderebbero «su di un dubbio interpretativo della Regione», mirando il ricorso, «in tutta evidenza, ad una sentenza interpretativa».

Quanto alla censura che investe l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, l'Avvocatura dello Stato afferma che la norma impugnata enuncerebbe «solo principî fondamentali in materia di legislazione concorrente, come tale riconosciuta anche dalla Regione» e che la fissazione di un limite massimo per il contributo compensativo troverebbe la sua ragione nella «tutela della concorrenza».

Infine, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione ricorrente con riferimento all'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, in quanto le finalità della delega – elencate ai punti da *a)* a *d)* – coinvolgerebbero «solo materie di legislazione statale esclusiva».

11. – Nel giudizio è intervenuta la s.p.a. ENEL, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile, inammissibile e infondato.

12. – Con ricorso notificato il 15 novembre 2004, depositato il successivo 18 novembre e iscritto al n. 109 del registro ricorsi del 2004, anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, per violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., in collegamento con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché dell'art. 8, nn. 1, 5, 6, 17, 19 e 22 e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, delle relative norme di attuazione e, in particolare, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), del d.P.R. n. 235 del 1977 e del d.lgs. n. 266 del 1992, dei principî di sussidiarietà e di leale cooperazione, anche in relazione a quanto stabilito nelle sentenze di questa Corte n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).

In particolare, dopo aver premesso di avere in precedenza impugnato anche la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, la Provincia autonoma ricorrente precisa che il ricorso in esame è rivolto avverso quelle disposizioni della successiva legge di riordino del settore che, a suo avviso, presenterebbero profili di illegittimità costituzionale analoghi a quelli già denunciati con il precedente ricorso.

La Provincia dà conto del fatto che l'art. 1, comma 1, della legge impugnata salvaguarda espressamente la particolare autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; la ricorrente, tuttavia, ritiene che la semplice salvezza delle attribuzioni statutarie non assicurerebbe la pienezza delle proprie attribuzioni costituzionali, in quanto non garantirebbe il rispetto della potestà legislativa concorrente. Pertanto, dichiara di proporre ricorso non per contestare il principio del sistema elettrico nazionale, bensì per assicurare, nel funzionamento di tale sistema, il rispetto del ruolo costituzionale delle autonomie territoriali.



La Provincia di Trento impugna innanzitutto l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui ha introdotto il comma 4-*bis* all'interno dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

Tale disposizione prevede un potere sostitutivo statale per l'ipotesi di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate, da esercitarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ad avviso della ricorrente, questa disciplina contrasterebbe, sotto vari profili, con l'art. 120 Cost., in quanto l'esercizio del potere sostitutivo, a causa dell'affidamento diretto al Presidente della Repubblica, sarebbe sottratto alla competenza collegiale del Governo, laddove sarebbe «invece pacifico che la collegialità della sede governativa costituisce garanzia indispensabile del rapporto Stato-Regioni».

Inoltre, essa introdurrebbe una nuova ipotesi di sostituzione, al di fuori di quelle indicate dal parametro costituzionale, il quale consentirebbe una integrazione legislativa solo in relazione agli aspetti procedurali dell'esercizio del potere e non anche con riferimento a profili sostanziali.

Secondo la ricorrente, «o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo in quanto ricorrano i presupposti dell'art. 120 – ed allora la previsione è inutile – o lo Stato può ricorrere al potere sostitutivo anche in assenza di tali presupposti, ed allora la previsione è illegittima».

Ancora, la disposizione censurata, nella individuazione dei presupposti, consente l'esercizio del potere sostitutivo a seguito della mera scadenza di un termine, senza richiedere che il mancato raggiungimento dell'intesa dipenda da un difetto di leale collaborazione da parte della Regione o che il diniego esplicito appaia ingiustificato.

Infine, oggetto del potere sostitutivo previsto dalla norma impugnata non sarebbe un atto appartenente alla competenza della Regione o della Provincia autonoma sostituita, bensì la stessa intesa con lo Stato sull'autorizzazione, cioè un atto di esercizio di autonomia, come tale non sostituibile da un atto statale, che trasformerebbe la struttura dell'intesa da bilaterale a unilaterale. Sotto questo profilo, deduce la ricorrente che il potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost. si dovrebbe riferire «ad atti finali di competenza propria regionale, e non certo ad atti di partecipazione a procedimenti statali».

La disciplina in esame, peraltro, contrasterebbe anche con tutti gli altri parametri sopra evocati, in quanto lo strumento di raccordo fra Stato e Regioni, imposto dallo spostamento verso il centro di attribuzioni amministrative in funzione di sussidiarietà, verrebbe trasformato da meccanismo di consenso necessario a meccanismo di consenso eventuale.

Come ulteriore censura, la Provincia autonoma ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui ha introdotto il comma 4-*ter* all'interno dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, ed ha in particolare previsto che le disposizioni del predetto articolo 1-*sexies* «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Ad avviso della ricorrente, anche tale disposizione violerebbe i parametri invocati, in quanto l'indicata disciplina transitoria lederebbe la posizione costituzionale delle Regioni e delle Province autonome, impedendo l'esercizio delle funzioni loro spettanti rispetto ai procedimenti in corso ed alterando le regole sulla successione di leggi nel tempo, con una previsione che rimetterebbe all'arbitrio del soggetto che ha richiesto l'autorizzazione il rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (riferite ai procedimenti in corso).

La Provincia di Trento prospetta infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, il quale, nel riformulare il comma 2 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239 del 2003, ha mantenuto in capo al Ministro delle attività produttive il potere di emanare gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale, sostituendo al potere di "approvazione" quello di "verifica di conformità" dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi, senza la previsione di un'intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata.

In proposito, la ricorrente, ribadisce testualmente i medesimi argomenti di censura già dedotti con riferimento all'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239 del 2003.

13. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perché infondato.

In particolare, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha aggiunto il comma 4-*bis* all'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, relativo al potere sostitutivo statale nel procedimento di autorizzazione delle reti di trasporto di energia e degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. In ordine alla asserita sottrazione del potere in esame alla competenza collegiale del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, afferma che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 127 Cost. può riguardare solo la ritenuta lesione di sfere di attribuzioni della Regione o della Provincia ricorrente.

In ogni caso, secondo la difesa erariale, il riferimento al "Governo", contenuto nella norma censurata, quale titolare del potere di cui si controverte, escluderebbe, secondo l'esegesi dell'art. 92 Cost., la fondatezza del presupposto interpretativo su cui poggia la censura in esame, dal momento che tale disciplina escluderebbe l'esercizio di competenze da parte di singoli Ministri, prevedendo piuttosto l'emanazione di atti di concerto fra Ministri (che non costituiscono provvedimenti individuali).

Quanto al fatto che la censura in esame avrebbe riguardo alla ritenuta introduzione di una nuova ipotesi di potere sostitutivo, ad avviso della difesa erariale tale affermazione non sarebbe argomentata e, comunque, le materie cui dovrebbe essere ricondotta la fattispecie in esame sarebbero quelle della tutela dell'unità economica e quella della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

In particolare, secondo l'Avvocatura dello Stato, il secondo dei richiamati titoli di legittimazione comporterebbe la riserva al legislatore statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la previsione del potere sostitutivo si giustificerebbe con l'esigenza di predisporre le «condizioni perché sia assicurata sempre ed a tutti l'energia sufficiente per far fronte ai bisogni quotidiani essenziali».

Quanto ai limiti di compatibilità strutturale della previsione del potere sostitutivo, che la Provincia autonoma ricorrente vorrebbe riferiti ai soli atti finali di competenza

propria regionale e provinciale, ad avviso della difesa erariale tale censura sarebbe priva di un fondamento letterale nell'art. 120 Cost. ed inoltre, sul piano sistematico, sarebbe smentita dal rilievo che l'invasività del potere sostitutivo sarebbe maggiore nel caso di atti di competenza propria regionale e provinciale, piuttosto che nel caso di intese.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, inoltre, la censura in esame non potrebbe avere riguardo alla previsione legislativa del potere sostitutivo, ma dovrebbe semmai dirigersi, nelle forme del conflitto di attribuzione, nei confronti di quelle applicazioni del potere stesso che, in concreto, risultassero lesive delle attribuzioni regionali e provinciali, in particolare sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione (in proposito, la difesa erariale richiama le sentenze di questa Corte n. 6 e n. 27 del 2004).

La difesa erariale contesta poi la fondatezza della censura relativa all'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 ed avente ad oggetto l'applicazione della disciplina ai procedimenti in corso.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe stata posta senza tentare una interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata, che peraltro sarebbe suggerita dalla sua formulazione letterale; in particolare, la disciplina censurata si limiterebbe a fissare la competenza in merito all'assunzione della iniziativa tendente alla ripetizione – in conformità alla nuova disciplina – di una fase, già svolta, di un procedimento in corso. La prospettazione della Regione ricorrente si fonderebbe dunque su di una interpretazione dubbia.

Infine, la difesa erariale contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004. Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'eventuale perdita di rilievo del programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, per effetto dell'esercizio delle competenze previste dalla norma impugnata, sarebbe una conseguenza naturale della (legittima) previsione di un potere statale nel sistema di riparto delle attribuzioni, che non inciderebbe sui profili di legittimità costituzionale, ma che assumerebbe rilievo sul piano pratico.

La difesa erariale contesta comunque la premessa interpretativa secondo la quale la previsione censurata pregiudicherebbe la funzione ed il ruolo del citato programma triennale, dal momento che si tratterebbe di attività rilevanti su piani diversi («la coerenza degli interventi che si susseguono nel tempo», nel caso del programma triennale; gli indirizzi di sviluppo delle reti nazionali, nel caso dei poteri statali censurati, aventi carattere necessariamente unitario e, come tali, non riducibili alla «somma di indirizzi regionali, per il cui coordinamento mancherebbe anche una sede appropriata»).

L'Avvocatura dello Stato evidenzia poi come il potere previsto dalla norma in esame avrebbe riguardo alla «verifica di conformità dei piani agli indirizzi» e non alla loro «approvazione». Considerata la natura «tecnica» degli indirizzi, alla cui stregua andrebbe valutata la conformità ad essi dei piani, l'attività in parola, secondo la difesa erariale, non comporterebbe una «valutazione discrezionale degli interessi coinvolti», intesa come «determinazione di volontà del soggetto» agente, bensì un mero controllo di tipo tecnico, al quale «non può che provvedere l'autore degli indirizzi».

14. – Anche in questo giudizio è intervenuta la s.p.a. ENEL, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile, inammissibile e infondato.

15. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Regione Toscana ha presentato due memorie, con le quali ha replicato alle argomentazioni della difesa erariale.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 1 del 2004, quanto alle censure relative all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, la Regione Toscana ribadisce che l'oggetto delle norme impugnate deve essere ricondotto alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", rimessa alla potestà legislativa concorrente; conseguentemente, lo Stato potrebbe soltanto dettare principi fondamentali ma non disciplinare in dettaglio il procedimento autorizzatorio per l'esercizio di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300MW ed il potere di deroga rispetto ai limiti delle emissioni e degli scarichi termici, che invece le norme impugnate riconoscono in capo allo Stato.

Inoltre, ad avviso della Regione Toscana, le disposizioni in esame violerebbero altresì l'art. 118 della Costituzione, in quanto dalla competenza legislativa concorrente, nella materia considerata, dovrebbe discendere la competenza regionale ad allocare le relative funzioni amministrative, o quanto meno la necessità di rispettare le garanzie procedurali che la giurisprudenza costituzionale ha individuato per l'ipotesi di attrazione allo Stato di competenze amministrative per esigenze unitarie riconducibili al principio di sussidiarietà.

La Regione Toscana contesta l'argomentazione della difesa erariale secondo la quale le norme censurate troverebbero il proprio titolo di legittimazione nella materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", non foss'altro – secondo la ricorrente – per il fatto che esse introducono deroghe ai limiti previsti per scarichi ed emissioni e dunque non possono avere una finalità di tutela ambientale ma semmai un effetto opposto.

Nel richiamarsi alle sentenze n. 6 e n. 7 del 2004 di questa Corte, la Regione Toscana esclude che possano sussistere ulteriori titoli legittimanti la competenza statale.

Quanto alle censure relative all'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, la ricorrente conferma l'attualità dell'interesse al ricorso, in ragione della norma di diritto transitorio introdotta – come comma 4-*ter* dell'art. 1-*sexies* – dalla legge n. 239 del 2004, nonché del fatto che l'originaria formulazione delle disposizioni censurate continua a trovare applicazione «per tutti i procedimenti per i quali sia stata completata la procedura di VIA ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

La Regione insiste inoltre per la declaratoria di illegittimità costituzionale di quelle parti della disposizione non modificate (in particolare, i primi due commi dell'art. 1-*sexies*), per le ragioni indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, non superate dalla previsione dell'accordo di programma contenuta nel comma 6 (che non troverebbe applicazione per le «molteplici e rilevanti funzioni amministrative di cui al primo comma», ma solo per le «opere inserite nei piani triennali di sviluppo»).

Quanto alle censure mosse nei confronti del comma ottavo, ad avviso della Regione Toscana esse sarebbero state già esaminate nella sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2004.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 107 del 2004, la Regione Toscana insiste nelle proprie argomentazioni in punto di inquadramento materiale delle competenze legislative ed amministrative nel settore energetico, richiamandosi alle sentenze n. 6 e n. 7 del 2004 di questa Corte e replicando alle difese dell'Avvocatura dello Stato.

In particolare, secondo la ricorrente, dovrebbe escludersi che le competenze statali in materia di programmazione delle reti energetiche dichiarate di interesse nazionale, di articolazione territoriale delle stesse, di indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale,

nonché di verifica della conformità a tali indirizzi dei piani di sviluppo annualmente predisposti dai gestori delle reti, possano ritenersi incidenti unicamente su interessi di livello statale.

Sarebbero infatti implicate, senza dubbio, anche le competenze regionali in materia di governo del territorio, di grandi reti di trasporto e di distribuzione dell'energia, di tutela della salute, di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e di turismo.

Ne deriverebbe che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, e secondo quanto risulterebbe invece dalla lettura della sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte, il coinvolgimento regionale non dovrebbe risultare limitato alla sola progettazione delle opere, ma andrebbe esteso anche alla fase della individuazione e programmazione delle stesse (come, del resto, è stato previsto per il settore del gas e per quello degli oli minerali).

La Regione Toscana insiste nelle proprie censure relative alla disciplina della distribuzione locale dell'energia, che apparterrebbe alla competenza regionale residuale, come peraltro si ricaverebbe dal fatto che l'attività di distribuzione è distinta da quella di "trasmissione" dell'energia, essendo la prima rivolta al consumatore finale, e la seconda ai soggetti operanti sulla rete interconnessa ad alta tensione.

La Regione Toscana contesta poi l'eccezione della difesa erariale relativa alle censure proposte avverso la disciplina del procedimento autorizzatorio per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, secondo la quale la Regione ricorrente non avrebbe indicato un meccanismo, alternativo all'esercizio del potere sostitutivo, tale da superare il mancato raggiungimento dell'intesa.

Ad avviso della Regione, il mancato raggiungimento dell'intesa, qualificata come di tipo "forte", impone la ricerca di soluzioni alternative comunque improntate al principio della leale collaborazione (secondo quanto indicato dalle sentenze n. 6 e n. 27 del 2004), e non già soluzioni unilaterali.

La Regione Toscana ribadisce inoltre le proprie censure con riferimento alla modalità di individuazione della normativa applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame (art. 1-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 239 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004) e alla ritenuta eccessiva genericità della nozione di "effetto economico indiretto", che illegittimamente comprimerebbe la potestà impositiva regionale nella materia in esame.

La ricorrente eccepisce, infine, l'inammissibilità dell'intervento in giudizio di ENEL s.p.a, trattandosi di giudizio di legittimità costituzionale in via di azione e conformemente al consolidato orientamento di questa Corte.

16. – Anche la Provincia autonoma di Trento, nell'imminenza dell'udienza pubblica, ha presentato due memorie, con le quali ha replicato alle argomentazioni della difesa erariale.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 2 del 2004, la Provincia di Trento osserva che dall'ultimo atto difensivo dell'Avvocatura dello Stato emergerebbe il riconoscimento del fatto che l'ambito materiale implicato dalla disciplina in esame è quello della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", e che il presupposto giustificativo delle competenze attribuite allo Stato dalla legge impugnata sarebbe da ravvisare unicamente nell'art. 118, primo comma, Cost.

La Provincia autonoma osserva, in proposito, che in relazione a tale profilo il ricorso – con riferimento all'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge impugnato – contesta l'assenza dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Quanto al rapporto fra gli “indirizzi” ed il “programma”, la Provincia di Trento replica alle argomentazioni della difesa erariale osservando che «gli atti amministrativi non rientrano *a priori* nella competenza statale», ma solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 118, primo comma, Cost., oltretutto secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza indicati da questa Corte nella sentenza n. 6 del 2004.

Sotto questo profilo, nella memoria si insiste sulla asserita irragionevolezza della disciplina censurata, che non definirebbe adeguatamente la funzione delle due figure programmatiche ed il rapporto tra di esse.

Quanto alla censura rivolta contro l'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge impugnato, la Provincia di Trento, in relazione alle deduzioni della difesa erariale, precisa che il ricorso «non ha contestato la necessaria esistenza di un termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio, ma solo il vincolo ai termini previsti dall'art. 1-*sexies* per il procedimento statale, in quanto quegli specifici termini concretano, indubbiamente, una norma di dettaglio».

Inoltre, si contesta nella memoria che la fissazione di detto termine possa giustificarsi invocando, come titolo di legittimazione statale, la “tutela della concorrenza”, in quanto, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 6 del 2004, la disciplina impugnata «non è affatto caratterizzata dagli istituti e dalle procedure tipiche di questa particolare materia».

Anche in relazione alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato concernenti la disciplina del potere sostitutivo, che secondo la difesa erariale troverebbe titolo nella tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, la Provincia di Trento replica invocando l'applicazione dei principî affermati nella sentenza n. 6 del 2004, nel senso della necessaria predeterminazione legislativa di tali livelli e, comunque, dell'avvenuto esercizio della potestà esclusiva statale quale presupposto dell'esercizio del potere sostitutivo, per l'ipotesi in cui il fondamento di quest'ultimo venga ricondotto ai predetti livelli essenziali.

Ad avviso della Provincia autonoma, l'interpretazione adeguatrice dell'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge impugnato proposta dall'Avvocatura dello Stato, si risolverebbe «in un rinvio ai casi in cui l'intervento sostitutivo statale è possibile in base all'art. 120 Cost.»; in tal modo, tuttavia, si eliminerebbe la lesività della disposizione, ma solo privando la stessa di un reale contenuto normativo.

Nella memoria presentata a sostegno del ricorso n. 109 del 2004, la Provincia di Trento contesta innanzitutto l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa erariale, con riferimento alla censura concernente la competenza ministeriale – in luogo della competenza collegiale del Consiglio dei ministri – in materia di esercizio del potere sostitutivo, in quanto con tale censura la Provincia autonoma ricorrente non avrebbe denunciato una lesione della propria sfera di competenza.

Secondo la Provincia di Trento, l'eccezione non sarebbe da condividere, in quanto la competenza collegiale del Consiglio dei ministri, organo responsabile dell'indirizzo politico-amministrativo statale, costituirebbe «una garanzia per l'autonomia regionale e provinciale».

Nel merito della censura, la ricorrente afferma che un indice normativo della competenza collegiale del Governo, in materia di esercizio del potere sostitutivo, si ricaverebbe anche dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

In relazione ai titoli di legittimazione del potere sostitutivo in esame, individuati dall'Avvocatura dello Stato nella "tutela dell'unità economica" e nella "tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", la Provincia autonoma ribadisce le argomentazioni già esposte negli altri scritti difensivi, sottolineando altresì l'incompatibilità strutturale del potere sostitutivo con i procedimenti di intesa, rispetto ai quali lo strumento di tutela degli interessi statali sarebbe costituito non dalla sostituzione, ma dal «conflitto di attribuzioni contro l'ingiustificato rifiuto di intesa».

Altrettanto infondata sarebbe l'eccezione secondo la quale la previsione di un potere sostitutivo per l'ipotesi di un mero decorso del termine non potrebbe, di per sé, configurare una lesione del principio di leale collaborazione, ma una simile censura potrebbe essere rivolta solo contro i concreti atti di esercizio di detto potere.

L'eccezione sarebbe infondata in quanto è lo stesso art. 120 Cost. ad imporre alla legge la previsione di procedure collaborative.

Sempre in tema di potere sostitutivo, la Provincia di Trento replica alla difesa erariale che in ipotesi di mancato raggiungimento di un'intesa di tipo "forte", per «prassi applicative che non risultassero in concreto rispettose della doverosa leale collaborazione fra Stato e Regioni » (come richiesto dalla sentenza n. 6 del 2004), il meccanismo risolutivo non potrebbe essere costituito dalla trasformazione in intesa di tipo "debole", bensì nel conflitto di attribuzione, nel quale si chiedi la valutazione della «correttezza costituzionale del comportamento degli enti interessati».

In relazione all'art. 1-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 239 del 2003, introdotto dalla legge n. 239 del 2004, la Provincia di Trento contesta l'interpretazione adeguatrice proposta dalla difesa erariale, secondo la quale la norma si sarebbe limitata ad indicare il soggetto tenuto ad assumere l'iniziativa per dar corso al procedimento di intesa, in quanto in base a tale interpretazione un procedimento di intesa fra Stato e Regioni, configurato come necessario, verrebbe a dipendere dall'iniziativa del proponente, peraltro in assenza di meccanismi che sanzionino il mancato adempimento dell'obbligo in tal senso prefigurato.

In ogni caso, la difesa erariale non avrebbe replicato alla parte della censura rivolta alla norma che esclude dall'ambito di applicazione della disposizione «i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione».

Infine, in relazione alla censura relativa all'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo introdotto dalla legge n. 239 del 2004, in replica alle argomentazioni della difesa erariale, la Provincia di Trento osserva che nel ricorso si contesta solo in via subordinata la mancanza di un'intesa sulla verifica della conformità dei piani agli indirizzi, mentre in via principale la doglianza è rivolta a rivendicare «la competenza diretta a compiere la verifica».

Nel merito, la ricorrente deduce che il presunto carattere meramente tecnico della verifica non imporrebbe certo l'esercizio unitario della competenza, ma ne escluderebbe al contrario la necessità, potendo i criteri tecnici essere applicati anche in sede locale.

L'interpretazione della difesa erariale, tendente a configurare in chiave "riduttiva" i poteri ministeriali, secondo la Provincia di Trento non sarebbe suffragata da elementi chiari ed idonei e, ove disattesa, determinerebbe la necessità, riconosciuta dalla stessa Avvocatura dello Stato, del coinvolgimento della Provincia autonoma, «che dovrebbe valere non solo per l'atto di verifica ma anche per la determinazione degli indirizzi, come richiesto nel ricorso».

17. – Anche l'Avvocatura dello Stato, in prossimità dell'udienza pubblica, ha presentato due memorie.

Nella prima, relativa ai ricorsi n. 1 e n. 107 del 2004, proposti dalla Regione Toscana, la difesa erariale rileva anzitutto che la Regione ricorrente, con legge 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha proceduto alla disciplina del settore energetico, con disposizioni a suo avviso simmetriche rispetto a quelle statali impugnate con i predetti ricorsi.

Essendo stata tale legge regionale fatta oggetto, a sua volta, di impugnativa statale, la difesa erariale evidenzia l'opportunità di una trattazione congiunta dei ricorsi.

Sempre in via preliminare, l'Avvocatura dello Stato afferma che il ricorso proposto contro il decreto-legge n. 239 del 2003, come risultante dalla legge di conversione, sarebbe «superato nelle parti rivolte contro norme abrogate prima che trovassero attuazione».

Nel merito, la difesa erariale, dopo aver richiamato i principî posti a fondamento della sentenza di questa Corte n. 6 del 2004, pone in evidenza la circostanza che la disciplina di un “sistema a rete”, quale quello energetico, considerata la necessaria unitarietà della rete elettrica nazionale, “non disarticolabile territorialmente”, comporterebbe la conclusione che «la competenza, ai sensi dell'art. 118 Cost., non può essere che dello Stato nella cui legislazione esclusiva la materia viene a rientrare».

Nel merito delle singole censure, la difesa erariale espone ulteriori controdeduzioni ai motivi posti a fondamento dei ricorsi considerati.

In particolare, quanto alle censure relative all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, l'Avvocatura dello Stato ribadisce che il titolo della competenza statale sarebbe da ricondurre alla materia della tutela dell'ambiente.

Anche nei ricorsi n. 2 e n. 109 del 2004 l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria unitaria, deducendo in primo luogo che le rivendicazioni della Provincia di Trento non possono trovare fondamento né in base alle invocate disposizioni del Titolo V della Costituzione, né facendo riferimento alla supposta maggiore autonomia consentita dalle norme statutarie (in particolare, dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale), ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Quanto al titolo di competenza riferibile alle previsioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello statuto, osserva l'Avvocatura dello Stato che tali disposizioni individuano una competenza regionale e non provinciale, sicché le censure fondate su di esse dovrebbero considerarsi inammissibili.

Inoltre, la difesa erariale afferma che la disciplina introdotta dalla legge n. 239 del 2004, «avendo previsto l'intesa con la Regione o le Regioni interessate», sarebbe da considerare migliorativa rispetto a quella precedente, per cui dovrebbe conseguentemente ritenersi che «la Provincia non intenda coltivare ulteriormente contestazioni sollevate col ricorso precedente».

Quanto alla censura relativa alla mancata previsione della competenza collegiale del Governo in tema di esercizio del potere sostitutivo, l'Avvocatura dello Stato deduce l'inammissibilità della questione, richiamandosi alla sentenza n. 236 del 2004 di questa Corte, per non essere state adottate le relative norme attuative e comunque perché la Provincia autonoma ricorrente «non denuncia alcuna lesione della sua sfera di competenza».

La questione sarebbe comunque infondata nel merito, potendosi ricavare una interpretazione adeguatrice della disciplina censurata, secondo la quale il potere



sostitutivo potrebbe essere esercitato solo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 120 Cost.

Tale potere sostitutivo, poi, troverebbe fondamento nella tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato e nella tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Richiamandosi ancora una volta alle sentenze n. 6 e n. 27 del 2004, la difesa erariale esclude che i procedimenti di intesa possano risultare incompatibili con la previsione di un potere sostitutivo, osservando che eventuali prassi applicative, che non risultassero garanti delle prerogative delle Regioni per difetto di leale collaborazione, potrebbero essere censurate nella forma del “conflitto di attribuzione contro il singolo atto”.

18. – Ha infine depositato due memorie, relative, rispettivamente, al ricorso n. 107 del 2004 e al ricorso n. 109 del 2004, la s.p.a. ENEL, la quale ha concluso per l'infondatezza di entrambi i ricorsi, preliminarmente argomentando circa la propria legittimazione ad intervenire del giudizio.

Ad avviso della società interveniente, tale giudizio, ancorché proposto in via d'azione, «sembra andare ben oltre gli ambiti delle incertezze definitorie circa i confini fra competenze legislative regionali e statali», implicando invece la partecipazione della predetta società, la quale, in qualità di concessionario dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in base al d.m. 13 ottobre 2003 (Conferma della concessione ad Enel Distribuzione s.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita ad ENEL s.p.a. con d.m. 28 dicembre 1995, e adeguamento della relativa convenzione), «assume le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate», ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999.

La legittimazione ad intervenire nel giudizio si fonderebbe, inoltre, sulla necessità di assicurare «una esauriente acquisizione di elementi oggettivi di giudizio», anche in relazione alla necessità di garantire il rispetto dei principi comunitari recepiti dalla legislazione impugnata.

Conseguentemente, ad avviso della società interveniente, un eventuale accoglimento del ricorso lederebbe il proprio diritto di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), nonché il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.), ove essa non avesse potuto interloquire sulle questioni dedotte.

### *Considerato in diritto*

1. – La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento, con distinti ricorsi, hanno impugnato alcune disposizioni del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nonché numerose disposizioni della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella asserita violazione dei seguenti parametri costituzionali, integrati – in relazione alle doglianze della Provincia autonoma di Trento – dal riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in combinato

disposto con il regime di autonomia speciale delineato dagli artt. 8 e 16 dello statuto di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), nonché al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); in particolare, sono invocati:

a) l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe lesa la sfera di competenza regionale in materie affidate alla competenza legislativa concorrente.

Questo gruppo di questioni investe le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

– l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. *1-sexies*, commi 1, 2 e 8 (Regione Toscana); l'art. *1-ter*, comma 2, e l'art. *1-sexies*, commi da 1 a 6 (Provincia di Trento);

investe inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:

– l'art. 1, comma 4, lettere *c*) e *f*); l'art. 1, comma 7, lettere *g*), *h*) e *i*); l'art. 1, comma 8, lettera *a*), punti 3 e 7 (Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera *a*) (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1, comma 26 (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1, commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 121 (Regione Toscana);

b) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto sarebbe violata la competenza legislativa residuale delle Regioni:

– in materia di “distribuzione locale dell'energia”, in relazione alle seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004: l'art. 1, comma 2, lettera *c*); l'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7; l'art. 1, comma 33 (Regione Toscana);

– in materia di “stoccaggio di gas naturale in giacimento”, in relazione all'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

– in materia di “lavorazione e stoccaggio di oli minerali”, in relazione all'art. 1, commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

c) l'art. 118 Cost., sotto il profilo della insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l'avocazione, da parte dello Stato, di funzioni amministrative.

Questa tipologia di censure investe le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

– l'art. 1, commi 1 e 3 e l'art. *1-sexies*, commi 1 e 2 (Regione Toscana); l'art. *1-ter*, comma 2 e l'art. *1-sexies*, commi da 1 a 6 (Provincia di Trento);

investe inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:

– l'art. 1, comma 4, lettere *c*) e *f*); l'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, e lettera *b*), punto 3 (Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera *a*) e l'art. 1, comma 26 (Provincia di Trento); l'art. 1, commi 33 e 84 (Regione Toscana);

d) il combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al fatto che l'intervento del legislatore statale nella allocazione di funzioni amministrative presso organi dello Stato sarebbe avvenuto al di fuori dell'ambito delle materie di propria competenza esclusiva, in assenza dei presupposti indicati dalla sentenza n. 303 del 2003 (specificati nella sentenza n. 6 del 2004) e, comunque, senza la previsione di strumenti di collaborazione regionale adeguati (e, particolarmente, di forme di intesa in senso “forte”) rispetto all'esercizio in concreto delle suddette funzioni amministrative.

Tali questioni investono le seguenti disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003:

– l'art. 1, commi 1 e 3, e l'art. 1-*sexies*, commi 1 e 2 (Regione Toscana); l'art. 1-*ter*, comma 2, e l'art. 1-*sexies*, commi 1, 2, 3, 4 e 6 (Provincia di Trento);

investono inoltre le seguenti disposizioni della legge n. 239 del 2004:

– l'art. 1, comma 7, lettere *g*), *h*) e *i*); l'art. 1, comma 8, lettera *a*), punti 3 e 7; l'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3 (Regione Toscana); l'art. 1, comma 24, lettera *a*), (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1, comma 26 (Regione Toscana e Provincia di Trento); l'art. 1, commi 33, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

e) l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto l'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, avrebbe previsto un potere sostanzialmente regolamentare nell'ambito di materie non di competenza legislativa esclusiva statale (Regione Toscana e Provincia di Trento);

f) l'art. 119 Cost., sotto il profilo della asserita lesione, da parte dell'art. 1, comma 4, lettera *c*), della legge n. 239 del 2004, dell'autonomia finanziaria delle Regioni (Regione Toscana);

g) l'art. 120 Cost., in relazione alla previsione di un potere sostitutivo statale in affermato contrasto con i presupposti costituzionali per l'attribuzione e l'esercizio di un simile potere.

Tali questioni investono l'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003 (Provincia di Trento), e l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana e Provincia di Trento);

h) lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e alcune disposizioni di attuazione dello stesso, sotto il profilo della lesione "autonoma", *id est* non riferita alla applicazione della maggiore autonomia riconosciuta dalle disposizioni del Titolo V della Costituzione, delle competenze statutarie della Provincia di Trento, da parte dell'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, in relazione al regime dei poteri sostitutivi statali applicabile nella Provincia autonoma;

i) gli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo della asserita lesione delle riserve di legge in materia di attribuzioni degli organi della pubblica amministrazione e di delimitazione del rapporto tra autorità pubbliche e libertà dei soggetti, in relazione alle previsioni contenute nell'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003 (Provincia di Trento);

j) gli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alla affermata violazione del canone di buona amministrazione – anche con riferimento alla ritenuta illogicità ed irrazionalità della disciplina censurata – da parte dell'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana);

k) l'art. 76 Cost., sotto il profilo dell'eccessiva genericità dei principi e criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004 (Regione Toscana).

2. – Considerata l'identità di materia, nonché la sostanziale analogia delle questioni prospettate, i giudizi possono essere riuniti per essere affrontati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

3. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 24 maggio 2005 e allegata alla presente sentenza, in conformità al costante orientamento di questa Corte, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da ENEL s.p.a. nei giudizi introdotti con i ricorsi n. 107 e n. 109 del 2004.

4.– Il ricorso della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2004 risulta notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso la Presidenza del Consiglio oltre il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a motivo della documentata impossibilità del destinatario a ricevere l'atto nei termini (24 dicembre 2003), per la chiusura dell'Ufficio protocollo della Presidenza del Consiglio, mentre risulta notificato nei termini presso l'Avvocatura dello Stato. Sebbene questa Corte, con la sentenza n. 295 del 1993, abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso in un caso in parte analogo (ma allora la tardività della notifica era da imputare all'ufficiale giudiziario e non al destinatario), il ricorso deve essere considerato ammissibile in forza dell'orientamento della più recente giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002, nonché ordinanza n. 97 del 2004), che ha affermato il principio di scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante – e che coincide con il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario – rispetto al momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto.

5. – Parimenti ammissibili devono essere considerate le specifiche censure formulate dalla Regione Toscana nel ricorso n. 1 del 2004 avverso l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003. Non può essere accolta, infatti, l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione in quanto effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge nei confronti di disposizioni non modificate in sede di conversione. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti legge successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento (cfr. sentenze n. 62 del 2005, n. 287 del 2004, n. 25 del 1996, n. 192 del 1970 e n. 113 del 1967).

6.– Deve invece essere dichiarata inammissibile la censura di cui al precedente par. 1, *sub f*), concernente l'art. 1, comma 4, lettera *c*), della legge n. 239 del 2004, formulata dalla Regione Toscana nel ricorso n. 107 del 2004. La ricorrente, infatti, si limita a prospettare – in termini ipotetici e comunque troppo generici – la violazione dell'art. 119 Cost., in quanto l'indeterminatezza della nozione di “effetto economico indiretto” contemplata nella disposizione impugnata potrebbe «diventare uno strumento per limitare l'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dalla norma costituzionale».

7. – Anche la censura di cui al precedente par. 1, *sub h*), formulata dalla Provincia di Trento e concernente l'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, in relazione al regime dei poteri sostitutivi statali applicabile nella Provincia autonoma, deve essere dichiarata inammissibile. Nel ricorso si sostiene che, con riguardo alla Provincia autonoma, «le clausole giustificatrici di un eventuale potere sostitutivo statale andrebbero ricercate non nell'art. 120, secondo comma, Cost., ma nelle specifiche disposizioni statutarie», dal momento che la previsione di un tale potere non realizzerebbe «quelle *più ampie* condizioni di autonomia» in relazione alle quali la legge cost. n. 3 del 2001 consente

l'applicazione delle proprie norme anche alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Una simile prospettazione non può essere condivisa. Tali enti, infatti, non possono rivendicare – come fa invece la ricorrente – forme e condizioni di autonomia riconosciute dal Titolo V della Costituzione in base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e, contestualmente, affermare altresì la perdurante vigenza, nella stessa materia, del particolare regime individuato nello statuto e nelle relative norme di attuazione allo scopo di delimitare o ridurre i poteri statali previsti dalla disciplina costituzionale ordinaria della quale si sostiene l'applicabilità. Ciò non appare possibile soprattutto a causa della assoluta specialità della norma contenuta nel citato art. 10, che rende estensibile alle Regioni speciali e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni della legge cost. n. 3 del 2001 che riconoscano forme di autonomia più ampie, sulla base di una valutazione necessariamente complessiva e pertanto comprensiva sia dei nuovi poteri che dei relativi limiti, espressi od impliciti, contenuti nel nuovo Titolo V.

Proprio in relazione al potere sostitutivo, peraltro, questa Corte ha già affermato che esso «fa [...] sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della 'clausola di favore', nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti» (cfr. sentenza n. 236 del 2004).

8. – Deve essere altresì esclusa l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di cui al precedente par. 1, *sub i*), sollevate dalla Provincia di Trento e concernenti l'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost. Come questa Corte ha costantemente affermato, le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 «soltanto se esso si risolve in una esclusione o limitazione dei poteri regionali [...], senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione di principî costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di competenza regionale» (così, da ultimo, la sentenza n. 50 del 2005, ma cfr. anche le sentenze n. 287, n. 286, n. 280, e n. 196 del 2004, n. 303 del 2003). Nel caso di specie, la ricorrente si limita a rilevare che la disposizione censurata violerebbe le riserve di legge contemplate negli artt. 95 e 97 Cost., in ragione della “incidenza” che l'emanazione dell'atto di normazione secondaria ivi previsto (per la disciplina di norme procedimentali e l'individuazione sia delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione unica sia degli atti sostituiti da tale autorizzazione) determinerebbe «nelle sfere di competenza e nelle attribuzioni degli organi», nonché «nella delimitazione fondamentale del rapporto tra le pubbliche autorità e le libertà dei soggetti». Nella prospettazione della censura manca dunque qualunque riferimento argomentativo al fatto che dalla invocata violazione delle riserve di legge indicate possa derivare una compressione dei poteri della ricorrente e ciò impedisce senz'altro di affrontare il merito della questione.

9. – Per le medesime ragioni devono essere dichiarate inammissibili le censure di cui al precedente par. 1, *sub j*) e *sub k*), formulate dalla Regione Toscana e concernenti l'art. 1, comma 4, lettera *f*), e l'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, in relazione alla asserita violazione – rispettivamente – degli artt. 3 e 97 Cost., sotto il

profilo del contrasto con il canone di buona amministrazione anche con riferimento alla ritenuta illogicità ed irrazionalità della disciplina prevista nella prima disposizione, e dell'art. 76 Cost., per la genericità dei principî e criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella seconda disposizione. Anche in questi casi, infatti, la ricorrente non argomenta in alcun modo circa la connessione tra tali vizi e la asserita compressione dei propri poteri.

10. – Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate, da entrambe le ricorrenti, avverso l'art. 1-*sexies*, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma, e dell'art. 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, infatti, il testo originario dei commi da 1 a 4 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, è stato abrogato e sostituito ad opera dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 (a sua volta oggetto di specifiche censure, che peraltro concernono profili diversi delle nuove disposizioni del suddetto art. 1-*sexies* rispetto alle ragioni di doglianza qui considerate: cfr., *infra*, paragrafi 29, 30 e 31), il quale, per la parte che qui rileva, individua le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione nel Ministero delle attività produttive, che provvede di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, indicando inoltre il contenuto dell'autorizzazione, disciplinando il procedimento per il suo rilascio e fissando il termine entro il quale esso deve essere concluso.

L'introduzione della necessità dell'intesa con la Regione ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, nonché la soppressione del rinvio ad un atto regolamentare statale per la disciplina del procedimento e l'individuazione delle autorità competenti, sono tali da far venire meno le originarie ragioni di doglianza prospettate dalle ricorrenti in relazione alle disposizioni dell'art. 1-*sexies*, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003.

Poiché la formulazione originaria delle disposizioni impugnate non è attualmente più in vigore, considerata la mancanza di atti applicativi nel periodo della loro vigenza, viene meno la necessità di una pronuncia di questa Corte.

11. – Similmente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate dalla Provincia autonoma di Trento avverso l'art. 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 118 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

La disposizione, nel suo testo originario, prevedeva che lo Stato e le Regioni interessate stipulassero accordi di programma «con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più Regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali».

La successiva legge n. 239 del 2004, all'art. 1, comma 27, si è limitata ad introdurre una modifica non rilevante ai fini del presente giudizio, sopprimendo il riferimento al “trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali” e così lasciando il comma 6

dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003 formalmente in vigore. Tuttavia, in ragione del fatto che la previsione del “parere regionale” per l'autorizzazione delle opere indicate dalla disposizione in esame è da considerare implicitamente abrogata dalla più generale previsione dell'«intesa con la Regione o le Regioni interessate» – di cui al già citato nuovo comma 1 dello stesso art. 1-*sexies* – per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, si deve ritenere che la disposizione censurata sia rimasta priva di qualunque contenuto normativo.

Anche in questo caso, pertanto, in assenza di una qualche applicazione *medio tempore* della norma impugnata, occorre prendere atto del venir meno della necessità di una pronuncia di questa Corte.

12. – Prima di trattare il merito delle altre questioni sollevate dalle ricorrenti, si pone in via logicamente preliminare il problema di quali siano gli ambiti materiali individuati dal titolo V della Costituzione a cui possano essere ricondotte le disposizioni impuginate.

Non vi è dubbio che esse siano agevolmente riconducibili, almeno nella loro grande maggioranza, alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.; ciò è riconosciuto dallo stesso legislatore nazionale, che nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito nella legge n. 290 del 2003, prevede anche alcuni poteri regionali relativi ai procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale, nonché, soprattutto, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 239 del 2004, che qualifica espressamente come «principî fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge» (seppur poi riferendosi anche all'incidenza in alcuni ambiti di materie di competenza esclusiva statale).

D'altra parte, la prevalente riferibilità alla suddetta materia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. è confermata anche da quanto questa Corte ha espressamente affermato nella sentenza n. 6 del 2004, in relazione al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55, il cui oggetto appare riconducibile al medesimo ambito materiale cui afferisce la disciplina legislativa in esame, in quanto concernente la disciplina del procedimento amministrativo di modifica e ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione di energia elettrica, ed al quale, non a caso, espressamente rinvia l'art. 1-*sexies*, comma 8, del decreto-legge n. 239 del 2003.

Priva di fondamento deve ritenersi la pretesa delle ricorrenti di utilizzare come autonomo parametro del giudizio sulla legislazione in oggetto la competenza regionale o provinciale in tema di “governo del territorio” o di “urbanistica”. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disciplina del governo del territorio deve essere considerata “ben più ampia” dei profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia, in quanto «comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività» e riconducibile, in definitiva, all'«insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio» (cfr. sentenze n. 196 del 2004, n. 362, n. 331, n. 307 e n. 303 del 2003). La competenza legislativa regionale in materia di “governo del territorio” ha dunque un ambito oggettivo assai esteso, ma non può arrivare a comprendere tutta la disciplina concernente la programmazione, la

progettazione e la realizzazione delle opere o l'esercizio delle attività che, per loro natura, producono un inevitabile impatto sul territorio.

L'ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta od indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio dell'elemento materiale consistente nell'incidenza delle attività in questione sul territorio, bensì attraverso la valutazione dell'elemento funzionale, nel senso della individuazione degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali l'interesse riferibile al "governo del territorio" e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi differenziati.

Non può, altresì, essere condivisa la tesi dell'Avvocatura generale dello Stato, specialmente nelle memorie precedenti alla sentenza n. 6 del 2004, volta a rivendicare in materia una esclusiva competenza legislativa dello Stato sulla base dell'art. 117, secondo comma, lettera *h*), Cost., in quanto l'efficienza del sistema elettrico nazionale atterrebbe alla "sicurezza ed all'ordine pubblico", nonché sulla base dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., in quanto la continuità dell'erogazione di energia garantirebbe i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Come già chiarito nella citata sentenza n. 6 del 2004, relativa proprio alla produzione e distribuzione dell'energia, la materia "ordine pubblico e sicurezza" di cui al secondo comma dell'art. 117 Cost. riguarda, per ormai costante giurisprudenza di questa Corte, solo gli interventi finalizzati alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 6, n. 162, n. 428 del 2004 e n. 95 del 2005) e non certo la sicurezza tecnica o la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, mentre eventuali turbative dell'ordine pubblico in conseguenza di gravi disfunzioni del settore energetico potrebbero semmai legittimare l'esercizio da parte del Governo dei poteri di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.

Del pari, improprio è il riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., poiché il potere di predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo «in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione», mentre esso non è utilizzabile «al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (cfr., da ultimo, la sentenza n. 285 del 2005).

13. – Le considerazioni appena svolte consentono di affrontare, prima delle altre, le questioni sollevate dalla Regione Toscana con riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, in relazione alla asserita violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. (cfr. par. 1, *sub b*). La tesi della ricorrente è che il legislatore statale avrebbe illegittimamente disciplinato alcuni ambiti materiali che sarebbero da considerare estranei alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.; si tratterebbe, in particolare, della "distribuzione locale di energia", dello "stoccaggio del gas naturale in giacimento" e della "lavorazione e stoccaggio di oli minerali", che costituirebbero autonome materie



affidate alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.

Tali questioni non sono fondate.

La tesi sostenuta nel ricorso, infatti, non può essere condivisa per due diversi ordini di motivi: in primo luogo, l'espressione utilizzata nel terzo comma dell'art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di “settore energetico” di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla nozione di “politica energetica nazionale” utilizzata dal legislatore statale nell'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che era esplicitamente comprensiva di “qualunque fonte di energia”. Su questa premessa, la legge n. 239 del 2004, riordinando l'intero settore energetico e determinandone i principî fondamentali, si riferisce espressamente nell'art. 1, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), anche alle attività relative agli oli minerali ed al gas naturale, nonché genericamente alla distribuzione dell'energia elettrica.

In secondo luogo, la “distribuzione locale dell'energia” è nozione utilizzata dalla normativa comunitaria e nazionale, ma solo come possibile articolazione a fini gestionali della rete di distribuzione nazionale (cfr. il d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 – “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”; si veda, altresì, il d.m. 25 giugno 1999 “Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale”); per di più essa è determinata nella sua consistenza dagli organi e attraverso le procedure operanti a livello nazionale e comunque sottoposta alla legislazione nazionale e ad una normativa tecnica unitaria. Si tratta quindi di una nozione rilevante a livello amministrativo e gestionale, ma che non può legittimare l'individuazione di una autonoma materia legislativa sul piano del riparto costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni.

14. – Deve a questo punto essere affrontato il problema relativo alla possibilità per la Provincia autonoma di Trento di rivendicare i poteri legislativi ed amministrativi nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” che il Titolo V della Costituzione riconosce alle Regioni ad autonomia ordinaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Provincia autonoma di Trento, nel ricorso n. 2 del 2004, impugna alcune disposizioni della legge n. 290 del 2003, adducendo la violazione della «generale potestà legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. (che l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 rende applicabile anche ad essa in quanto, come in questo caso, ne risultino forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione)», nonché dell'autonomia amministrativa riconosciuta sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost e dei principî affermati nella sentenza di questa Corte n. 303 del 2003 in relazione all'allocazione di funzioni amministrative in capo allo Stato.

Analogamente la Provincia di Trento argomenta nel ricorso n. 109 del 2004, in riferimento ad alcune disposizioni della legge n. 239 del 2004, - e ciò malgrado che l'art. 1, comma 1, di questa legge faccia espressamente “salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano”, - aggiungendo che esse «provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione». In realtà, a tale formula di salvaguardia non può che essere data una interpretazione conforme al sistema costituzionale, dovendosi ritenere che le competenze statutarie delle Regioni speciali e delle Province autonome restino

ferme solo per le parti in cui dal Titolo V della Costituzione non possano essere ricavate forme e condizioni più ampie di autonomia.

Nel caso di specie, le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute in tale materia alle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. Non vi sono dubbi, pertanto, che la Provincia di Trento possa, sulla base dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, rivendicare una propria competenza legislativa concorrente nella materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (cfr. sentenza n. 8 del 2004), e quindi anche una potestà amministrativa più ampia – in quanto fondata sui principî dell'art. 118 Cost. – rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, quale integrato dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e dal d.lgs. 15 aprile 2003, n. 118 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).

15. – Il problema fondamentale che ricorre nel presente giudizio attiene alla relazione intercorrente fra le disposizioni impugnate ed i modelli di rapporto fra Stato e Regioni configurabili in base al Titolo V della Costituzione, nella conseguita consapevolezza – come visto al par. 12 – che la disciplina legislativa oggetto di censura è riferibile prevalentemente alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Le norme legislative oggetto del presente giudizio sembrano essere il frutto, per ciò che riguarda il decreto-legge n. 239 del 2003 e la relativa legge di conversione n. 290 del 2003, di un intervento normativo originato da alcune urgenti necessità di sviluppo del sistema elettrico nazionale e di recupero di potenza, con una considerazione solo parziale del ruolo delle Regioni in materia, peraltro accresciuta nella fase della conversione in legge dell'originario decreto legge. La legge n. 239 del 2004 si configura, invece, come una legge di generale riordino dell'intero settore energetico, necessaria anche per dare attuazione allo stesso art. 117, terzo comma, Cost. in un settore in precedenza largamente di competenza statale (cfr., ad esempio, l'art. 29 del d.lgs. n. 112 del 1998) e con il quale si intersecano anche alcuni profili inerenti a materie di sicura competenza esclusiva statale (ciò è reso evidente altresì dalle numerose disposizioni della legge n. 239 del 2004 non impugnate dalle ricorrenti).

In tutte queste norme, per l'area appartenente alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente, il legislatore statale dispone la “chiamata in sussidiarietà” di una buona parte delle funzioni amministrative concernenti il settore energetico, con l'attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

D'altra parte, ciò emerge espressamente anche dallo stesso art. 1, comma 1, della legge n. 239 del 2004, il quale afferma che «gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge».

Questa Corte, nella sentenza n. 6 del 2004, ha preso atto che in un segmento di questa materia si è già di recente intervenuti tramite il decreto-legge n. 7 del 2002,

convertito in legge dalla legge n. 55 del 2002, in termini giustificabili dal punto di vista costituzionale solo per una allocazione in capo ad organi dello Stato di alcune funzioni amministrative relative alla ridefinizione in modo unitario ed a livello nazionale dei «procedimenti di modifica o di ripotenziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative».

In quella occasione la valutazione da parte di questa Corte della effettiva sussistenza dei presupposti che giustificassero la chiamata in sussidiarietà dell'amministrazione statale fu positiva, sulla base del riconoscimento della preminente esigenza di evitare il pericolo di interruzione della fornitura dell'energia elettrica a livello nazionale, attraverso una accentuata semplificazione del procedimento necessario per «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici» ed opere connesse.

Esigenze analoghe sono sicuramente individuabili anche per le impugnate disposizioni del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito nella legge n. 290 del 2003 (si veda, in particolare, l'art. 1-*sexies*, nella parte in cui si riferisce alla riforma e semplificazione del procedimento di «autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti, dei gasdotti, facenti parti delle reti nazionali di trasporto dell'energia»).

Quanto alla legge n. 239 del 2004, il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice, ma anche la nuova disciplina dei numerosi settori contermini di esclusiva competenza statale, appare caratterizzato, sul piano del modello organizzativo e gestionale, dalla attribuzione dei maggiori poteri amministrativi ad organi statali, in quanto evidentemente ritenuti gli unici a cui naturalmente non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia e quindi idonei ad operare in modo adeguato per ridurre eventuali situazioni di gravi carenze a livello nazionale.

Se dunque non sembrano esservi problemi al fine di giustificare in linea generale disposizioni legislative come quelle in esame dal punto di vista della ragionevolezza della chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato, di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale, al fine di assicurare il loro indispensabile esercizio unitario, resta invece da verificare analiticamente se sussistano le altre condizioni che la giurisprudenza di questa Corte ha individuato come necessarie perché possa essere costituzionalmente ammissibile un meccanismo istituzionale del genere, che oggettivamente incide in modo significativo sull'ambito dei poteri regionali.

In particolare, come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 6 del 2004, è necessario che la legislazione «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali». Infatti, nella perdurante assenza di ogni innovazione nei procedimenti legislativi statali diretta ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni, la legislazione statale che preveda e disciplini il conferimento delle funzioni amministrative a livello centrale nelle materie affidate alla potestà legislativa regionale «può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una

disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003).

Ciò tanto più in riferimento ad una legislazione come quella oggetto del presente scrutinio, che spesso si riferisce alla dimensione “nazionale” (unilateralmente definita) di fenomeni od attrezzature, da cui sembra che spesso si vogliano escludere le Regioni, malgrado l'esplicito riferimento alla stessa dimensione “nazionale” che è contenuto nella denominazione della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.

Dovendosi quindi individuare un organo adeguatamente rappresentativo delle Regioni, ma anche degli enti locali, a loro volta titolari di molteplici funzioni amministrative senza dubbio condizionate od incise dalle diverse politiche del settore energetico, emerge come naturale organo di riferimento la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). D'altra parte, ad essa fa già riferimento la stessa legge n. 239 del 2004, allorché prevede in questa materia alcune forme di collaborazione di Regioni ed enti locali con lo Stato (limitandosi ai commi 7 ed 8 dell'art. 1 di questa legge, cfr., nel comma 7, le lettere *o* e *p*); nel comma 8, la lettera *a*), punti 4 e 7, la lettera *b*), punti 2 e 4, la lettera *c*), punti 5 e 6).

16. – Sulla base delle premesse fin qui esposte, le rimanenti censure prospettate dalle ricorrenti possono essere esaminate nel merito, con riferimento alle singole disposizioni impugnate.

17 – La Regione Toscana impugna i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, nella parte in cui attribuiscono al Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, la competenza ad autorizzare, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, anche in deroga sia ai normali valori delle emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria, sia ai limiti di temperatura degli scarichi termici. Queste disposizioni, sul presupposto della loro riconducibilità alla materia di legislazione concorrente “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, attribuendo il potere di deroga dei limiti di emissione in atmosfera e degli scarichi termici allo Stato, priverebbero le Regioni della potestà di esercitare le proprie competenze legislative in materia.

Sarebbe altresì violato l'art. 118 Cost., sotto due profili: innanzitutto perché, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa concorrente, spetterebbe alla Regione allocare l'esercizio delle funzioni amministrative, mentre le disposizioni impugnate operano esse stesse tale allocazione direttamente in capo all'amministrazione centrale. In secondo luogo, anche ove si ritenessero sussistenti esigenze unitarie tali da consentire l'attrazione delle funzioni in capo allo Stato, non sarebbe prevista alcuna forma di intesa, in violazione del principio di leale collaborazione.

Le questioni non sono fondate.

I previsti poteri di deroga temporanei ineriscono, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, alla materia della “tutela dell'ambiente” di cui all'art. 117, secondo comma,

lettera s), Cost., con la conseguenza che la loro previsione e la loro disciplina spettano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, senza che ricorra la necessità di quegli specifici meccanismi di collaborazione con le Regioni che questa Corte ha ritenuto indispensabili nelle ipotesi della “chiamata in sussidiarietà” cui si è fatto riferimento nel precedente par. 15. Quanto poi alla concreta allocazione in capo ad organi statali dei poteri di deroga contemplati dalle norme impugnate, va osservato che i citati poteri risultano indissolubilmente connessi con il potere principale attribuito al Ministro di autorizzare «l'esercizio temporaneo di singole centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW» per le finalità di «garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale». Anche sulla base di quanto già rilevato nella sentenza n. 6 del 2004, risulta pertanto non implausibile l'attribuzione di tali poteri ad organi statali ad opera delle norme impugnate. Starà poi al normale ed opportuno coordinamento fra le diverse istituzioni che sono chiamate ad operare nei medesimi settori, pur nella diversità delle rispettive competenze, la creazione di idonei strumenti di reciproca informazione, in questo caso fra Ministero e Regione interessata.

18. – La Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003, il quale stabilisce che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto». La ricorrente lamenta che la riserva allo Stato delle funzioni previste dalla disposizione censurata e, comunque, la mancata previsione di un'intesa con le Regioni o la Regione interessata violerebbero i principî di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'art. 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento che sarebbe necessario il rispetto quanto meno delle condizioni previste nella sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte.

Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione in esame è stata abrogata e sostituita ad opera dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, cosicché il testo attualmente vigente dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003 dispone che «il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Al di là del carattere satisfattivo o meno della sopravvenienza normativa rispetto alle pretese della ricorrente (la nuova disposizione è stata specificamente impugnata sia dalla Provincia di Trento, sia dalla Regione Toscana: cfr., *infra*, par. 28), appare determinante in questa sede il fatto che l'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel suo testo originario, risulta aver avuto una qualche concreta applicazione nel periodo della sua vigenza, di talché questa Corte è chiamata a pronunciarsi sul merito delle censure prospettate.

Le questioni sono in parte fondate.

Sulla base di quanto argomentato ai paragrafi 12 e 15, non è dubbio che la disposizione impugnata intervenga nell'ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, ma che, al tempo stesso, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale. Peraltro, la rilevanza del potere di emanazione

degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica e la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata. Al contrario, l'attività di approvazione dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, nel contesto della disposizione in esame, deve essere ritenuta necessariamente finalizzata a verificare la conformità dei suddetti piani agli indirizzi in materia, e dunque – risolvendosi sostanzialmente nell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione congiunta tra Stato ed autonomie di quegli indirizzi – può ritenersene giustificata l'attribuzione al solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione in legge operata dalla legge n. 290 del 2003, limitatamente alla mancata previsione che l'emanazione da parte del Ministro per le attività produttive degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale debba essere preceduta dall'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

19. – La Provincia di Trento impugna il comma 5 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, nel testo risultante dalla conversione nella legge n. 290 del 2003, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più Regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le Regioni interessate». Secondo la ricorrente, tale previsione contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, e con l'art. 118 Cost., in quanto limiterebbe la competenza a disciplinare il potere autorizzatorio regionale alle reti di carattere non nazionale ed inoltre in quanto vincolerebbe le competenze regionali anche ai limiti temporali previsti dalla normativa statale e cioè a previsioni normative che non costituiscono principi fondamentali.

La disposizione in questione ha subito una parziale modifica ad opera dell'art. 1, comma 27, della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito il riferimento alle “reti energetiche” con il più limitato riferimento alle “reti elettriche”, ma tale modifica non è in grado di assumere alcun rilievo in ordine alla sostanza delle censure formulate nel ricorso.

Entrambi i profili di censura non sono fondati.

Quanto alla limitazione delle competenze regionali sui procedimenti autorizzatori alle reti di carattere non nazionale, valgono le considerazioni svolte nel precedente par. 15, dal momento che la “chiamata in sussidiarietà” in capo allo Stato dei poteri autorizzatori concernenti le reti nazionali è giustificata dalla sussistenza delle esigenze unitarie già evidenziate.

Quanto al secondo profilo, la previsione di un termine entro cui il procedimento deve concludersi può senz'altro qualificarsi come principio fondamentale della legislazione in materia, essendo espressione di una generale esigenza di speditezza volta a garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale il celere svolgimento del procedimento autorizzatorio (cfr. sentenza n. 336 del 2005).

20. – La Provincia di Trento impugna l'art. 1-sexies, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003 anche specificamente nella parte in cui prevede che «in caso di inerzia o

mancata definizione dell'intesa» (che deve intervenire fra le diverse Regioni interessate ad adottare le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle reti di competenza regionale allorché le relative opere ricadono nel territorio di più Regioni), «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione». In tal modo, secondo la ricorrente, si estenderebbe il potere sostitutivo statale al di là delle ipotesi previste dalla norma costituzionale.

La questione non è fondata.

Occorre considerare, anzitutto, che il secondo comma dell'art. 120 Cost. individua una serie di situazioni che legittimano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Governo per garantire taluni interessi essenziali, situazioni entro le quali potrebbe essere ricondotta – nell'ambito di specifici contesti definiti in via legislativa – la situazione di mancato conseguimento dell'intesa fra le Regioni cui si riferisce il comma 5 dell'art. 1-*sexies*. La disposizione censurata non pone un obbligo generalizzato di esercizio del potere governativo e proprio attraverso l'esplicito rinvio all'art. 120 Cost. non configura una autonoma e diversa fattispecie di potere sostitutivo. L'esercizio in concreto di tale potere dovrà dunque fondarsi su una specifica verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali contemplati nella norma costituzionale, nonché sul rispetto delle condizioni procedurali previste dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

21. – La Regione Toscana impugna specificamente il comma 8 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, il quale prevede che «per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55», per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione censurata, secondo quanto affermato dalla ricorrente, detterebbe una disciplina puntuale e dettagliata dell'intera materia, così interferendo sulla potestà legislativa regionale. Essa, inoltre, violerebbe la competenza della Regione in materia di “governo del territorio”, dal momento che, nonostante che la costruzione di impianti di potenza superiore a 300 MW interferisca sull'assetto del territorio, non sarebbe salvaguardata la legislazione regionale in materia.

Tali questioni non sono fondate, per le ragioni illustrate nel precedente par. 15, nonché in relazione a quanto già deciso da questa Corte con la sentenza n. 6 del 2004.

22. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 4, lettera c), della legge n. 239 del 2004 il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'omogeneità delle modalità di fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia e dei criteri di formazione delle tariffe e dei prezzi conseguenti, stabilisce che essi garantiscono – tra l'altro – «l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono». La disposizione contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto la nozione di “effetto economico indiretto” sarebbe così ampia e vaga da impedire ogni politica regionale nel settore energetico; tale previsione, quindi, bloccherebbe o limiterebbe fortemente l'esercizio delle competenze legislative ed amministrative della Regione in materia di energia.

Le questioni non sono fondate.

Sul piano della potestà legislativa, la disposizione censurata (peraltro riferita sia allo Stato che alle Regioni) si configura senz'altro come un principio fondamentale di per sé

non irragionevole, né tale da limitare in modo eccessivo i poteri del legislatore regionale.

Se dunque lo Stato ha legittimamente posto un principio fondamentale della materia, l'asserita illegittima limitazione dei poteri amministrativi della Regione potrebbe derivare soltanto da un illegittimo esercizio in concreto delle competenze amministrative spettanti agli organi dello Stato; quest'ultima evenienza, tuttavia, rappresenta un rischio al momento solo eventuale, e, nell'ipotesi che si concretizzasse in termini ritenuti contrastanti con le disposizioni costituzionali in tema di autonomia regionale, non mancherebbero alle Regioni interessate idonee forme di tutela, anche in sede giurisdizionale.

23. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239 del 2004, il quale, nel prevedere che Stato e Regioni assicurano l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, stabilisce che possano essere previste «eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». La ricorrente asserisce che l'ultima parte di tale disposizione lederebbe le competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. in materia di “governo del territorio”, in quanto anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabili potrebbero avere sul territorio una incidenza tale da giustificare la necessità di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

La censura è fondata.

La disposizione in questione si risolve, infatti, nella imposizione al legislatore regionale di un divieto di prendere in considerazione una serie di differenziati impianti, infrastrutture ed attività per la produzione energetica, ai fini di valutare il loro impatto sull'ambiente e sul territorio regionale (che, in caso di loro concentrazione sul territorio, può anche essere considerevole) solo perché alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tale previsione eccede il potere statale di determinare soltanto i principî fondamentali della materia, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., determinando una irragionevole compressione della potestà regionale di apprezzamento dell'impatto che tali opere possono avere sul proprio territorio, in quanto individua puntualmente ed in modo analitico una categoria di fonti di energia rispetto alle quali sarebbe preclusa ogni valutazione da parte delle Regioni in sede di esercizio delle proprie competenze costituzionalmente garantite.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

24. – La Regione Toscana impugna le lettere *g*) e *h*) dell'art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004, che, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative spettanti allo Stato (il quale vi provvede «anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas»), indica la competenza in tema di «identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» e in tema di «programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti».

Tali disposizioni, secondo la prospettazione della ricorrente, violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, dal momento che escluderebbero



«del tutto le Regioni dalla programmazione delle reti infrastrutturali energetiche di interesse nazionale e dalla loro articolazione territoriale», benché l'esercizio di tali funzioni incida sulle competenze regionali in materia di energia, nonché di governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Ciò avrebbe dovuto comportare, secondo quanto chiarito da questa Corte con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004, la necessità della previsione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata. D'altra parte, come si fa osservare nel ricorso, disposizioni di questo tipo sarebbero invece previste nella stessa legge n. 239 del 2004 all'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 2, in relazione alla rete nazionale dei gasdotti, e all'art. 1, comma 8, lettera *c*), punto 6, in relazione alla rete nazionale degli oleodotti.

La censura è fondata, in relazione alla mancata previsione di adeguate forme di leale collaborazione.

Se, come visto al par. 15, appare in generale giustificabile una chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei fondamentali poteri amministrativi nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" che esigono una unitaria visione a livello nazionale ed un loro efficace coordinamento con gli altri connessi poteri in materie di esclusiva competenza legislativa dello Stato (come quelli, ad esempio, previsti dallo stesso art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004 e che non sono stati oggetto di impugnazione), appare peraltro costituzionalmente necessario che l'esercizio dei poteri che determinano le linee generali di sviluppo dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche nazionali, nonché la loro programmazione, venga ricondotto a moduli collaborativi con il sistema delle autonomie territoriali nella forma dell'intesa in senso forte fra gli organi statali e la Conferenza unificata.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettere *g*) e *h*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non stabilisce che i poteri statali ivi previsti siano esercitati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

25. – La Regione Toscana impugna anche la lettera *i*) dell'art. 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004, che prevede la competenza dello Stato in tema di «individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche».

Ad avviso della ricorrente sarebbero violati gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione, per la mancata previsione dell'intesa con le Regioni interessate che, invece, dovrebbe essere considerata necessaria secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 303 del 2003.

La questione è fondata.

La disposizione impugnata si limita ad un generico richiamo alla disciplina contenuta nella legge n. 443 del 2001 e nel d.lgs. n. 190 del 2002, indicando peraltro finalità solo in parte coincidenti con quelle contenute nell'art. 1, comma 1, della suddetta legge n. 443 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). Tale richiamo, nei termini in cui è formulato, non consente di ritenere che la

previsione in questione salvaguardi l'indispensabile ruolo spettante alle autonomie regionali nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici necessari per garantire il soddisfacimento delle esigenze del settore energetico e, in particolare, che assicuri che anche tale individuazione sia effettuata d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, così come espressamente dispone il citato comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001 già scrutinato da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003. La predisposizione di un programma di grandi infrastrutture per le finalità indicate dalla disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione delle competenze regionali non soltanto nel settore energetico ma anche nella materia del governo del territorio, di talché, come già sottolineato nel par. 15, è condizione imprescindibile per la legittimità costituzionale dell'attrazione in sussidiarietà a livello statale di tale funzione amministrativa, la previsione di un'intesa in senso forte con le Regioni nel cui territorio l'opera dovrà essere realizzata.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici ivi contemplata avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.

26. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, il quale, nell'elencare i compiti e le funzioni amministrative di competenza dello Stato in particolare nel settore elettrico, gli attribuisce il potere di approvare gli «indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico». Tale disposizione confliggerebbe con gli artt. 117 e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, perché, stante la connessione e l'incidenza di questi poteri con molteplici materie di competenza legislativa concorrente, sarebbe stato necessario, in applicazione dei principî elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, prevedere che il loro esercizio avvenisse d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ovvero con la Conferenza unificata.

La ricorrente censura altresì l'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, il quale attribuisce allo Stato il compito di definire i «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali». Tale disposizione, nella parte in cui si riferisce alla distribuzione nazionale dell'energia, prevedendo criteri statali per l'esercizio di funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., i quali non consentirebbero allo Stato «di dettare criteri per l'esercizio di funzioni amministrative che la legge regionale dovrebbe allocare e disciplinare». In ogni caso, l'illegittimità della disposizione impugnata conseguirebbe alla violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata previsione di un'intesa “forte” con la Conferenza Stato-Regioni.

Le questioni sono in parte fondate.

Sulla base di quanto in precedenza argomentato ai paragrafi 12 e 15, non vi è dubbio che le disposizioni impugnate ineriscano alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” e che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato dei poteri amministrativi di determinazione delle linee generali di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica debba essere accompagnata dalla previsione di idonei moduli collaborativi nella forma dell'intesa in senso forte fra gli

organi statali e la Conferenza unificata, rappresentativa dell'intera pluralità degli enti regionali e locali. Analogamente si deve ritenere per i poteri statali concernenti la determinazione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi centrali di produzione, per i quali non può essere ritenuto sufficiente il semplice parere della Conferenza unificata previsto dalla norma impugnata.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che i poteri statali ivi contemplati siano esercitati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Deve inoltre essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 7, della legge n. 239 del 2004 nella parte in cui prevede che la Conferenza unificata sia solo sentita e non debba, invece, essere coinvolta nella forma dell'intesa sui «criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW».

27. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, il quale prevede che lo Stato assuma le «determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento». La disposizione censurata violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto l'attrazione in sussidiarietà di questa funzione in capo allo Stato non sarebbe accompagnata dalla previsione di un'intesa con le Regioni, benché l'esercizio delle funzioni previste comporti «pesanti ricadute sul territorio regionale».

La questione è fondata.

Sulla base di quanto in precedenza argomentato ai paragrafi 12 e 15, non vi è dubbio che si opera nell'ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia” e che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di più connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera *b*), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che il potere statale ivi contemplato sia esercitato previa intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate.

28. – La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano entrambe l'art. 1, comma 24, lettera *a*), della legge n. 239 del 2004, che, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239 del 2003, quale modificato dalla legge di conversione n. 290 del 2003, ha mantenuto al Ministro delle attività produttive l'emanazione degli «indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale», disponendo inoltre che il Ministro «verifica la conformità dei piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto con gli indirizzi medesimi».

Secondo la nuova formulazione, mentre è rimasto invariato il potere del Ministro di emanare gli indirizzi di sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas, l'originario compito di approvazione dei piani di sviluppo predisposti dai gestori delle reti risulta sostituito con quello di semplice verifica della conformità di tali piani con gli indirizzi elaborati dal Ministero.

Queste disposizioni, ad avviso delle ricorrenti, violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento che, ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali, non sarebbe prevista la necessità di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata, oppure con la Regione interessata. La sola Provincia di Trento lamenta anche che la previsione dei poteri statali in questione violerebbe i principî di sussidiarietà e proporzionalità, per l'insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l'avocazione di funzioni amministrative da parte dello Stato.

Le questioni sono in parte fondate.

Come si è già chiarito nel par. 18 a proposito della formulazione originaria dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, sulla base di quanto argomentato ai paragrafi 12 e 15, non è dubbio che la disposizione impugnata intervenga nell'ambito della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, ma che, al tempo stesso, la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato del potere di determinare gli indirizzi può essere giustificata sulla base della necessità che in questa materia sia assicurata una visione unitaria per l'intero territorio nazionale. Peraltro, la rilevanza del potere di emanazione degli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale sulla materia energetica, nonché la sua sicura indiretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali e il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di Conferenza unificata. Al contrario, la mera attività di verifica della conformità dei piani di sviluppo annuali dei gestori delle reti di trasporto, in conformità agli indirizzi in materia, può essere esercitata dal solo Ministro preposto alla gestione amministrativa del settore, trattandosi dell'esercizio di un potere di controllo, a limitata discrezionalità, che si esplica a valle dell'attività di selezione e disciplina degli interessi pubblici operata in sede di elaborazione – congiunta tra Stato ed autonomie – di quegli indirizzi cui i suddetti piani debbono conformarsi.

Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, non prevede che lo Stato emani gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

29. – La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano, sotto diversi profili, l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, che ha sostituito i commi da 1 a 4 dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 290 del 2003, introducendovi altresì i nuovi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

La Regione Toscana censura, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, il nuovo comma 1 dell'art. 1-sexies, poiché modificherebbe l'assetto delle competenze introdotto dal d.lgs. n. 112 del 1998, fondato sulla potenza degli impianti e sulla tensione delle reti di trasporto, sostituendolo con il criterio dell'appartenenza o meno degli impianti alla «rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica», così rimettendo alla discrezionalità del Ministro – cui l'art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 affida l'individuazione dell'ambito di tale rete – la determinazione del confine fra la competenza regionale e quella statale, senza che sia previsto alcun coinvolgimento delle Regioni in questa fase.

La questione non è fondata.

Proprio l'adozione della legge n. 239 del 2004 ha provveduto a riordinare l'intero settore energetico ed al suo interno il settore elettrico, ivi compresi gli atti che determinano i confini delle diverse reti di interesse nazionale: in questo ambito, in particolare, rilevano le previsioni di cui all'art. 1, comma 7, lettere *g*), *h*), e *i*), nonché, con specifico riguardo al settore elettrico, le previsioni di cui all'art. 1, comma 8, lettera *a*), punto 3, disposizioni queste che, sulla base di quanto deciso in questa stessa pronuncia (cfr. i paragrafi 24, 25 e 26), contemplano tutte la presenza di adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato e il sistema delle autonomie regionali.

30. – La Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento impugnano l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 anche nella parte in cui introduce il comma 4-*bis* dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, disponendo che in caso di mancato conseguimento dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti, «lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, nel rispetto dei principî di sussidiarietà e leale collaborazione ed autorizza le opere di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le attività produttive previo concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio». Questa disposizione, secondo la Regione Toscana, contrasterebbe con l'art. 120 Cost. e il principio di leale collaborazione, in quanto prevederebbe e disciplinerebbe una ipotesi di potere sostitutivo statale al di fuori dei presupposti costituzionali. Tale potere, inoltre, ad avviso della Provincia di Trento, non sarebbe attribuito al Governo nella sua collegialità e comunque – secondo entrambe le ricorrenti – sarebbe inadeguatamente definito da una semplice legge ordinaria. Ancora, le ricorrenti sostengono che i presupposti per il suo esercizio sarebbero individuati non solo nella paralisi procedimentale imputabile ad inerzia della Regione ma anche in ogni tipo di dissenso, anche pienamente motivato, con un conseguente declassamento dei rapporti fra Regioni e Stato dal livello delle intese in senso forte a quello delle intese in senso debole, come tali non idonee a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione. Infine, fa osservare la Provincia di Trento, oggetto della sostituzione sarebbe un atto di autonomia politica, come tale non sostituibile da un atto statale, con la conseguenza che una predeterminazione del genere farebbe venir meno la spinta a ricercare effettivamente l'intesa.

La censura è fondata.

Anche volendosi superare in via di interpretazione sistematica il rilievo fondato sulla apparente elusione della competenza esclusiva del Governo, nella sua collegialità, in tema di esercizio dei poteri sostitutivi, il secondo comma dell'art. 120 Cost. non può essere applicato ad ipotesi, come quella prevista dalla disciplina impugnata, nelle quali l'ordinamento costituzionale impone il conseguimento di una necessaria intesa fra organi statali e organi regionali per l'esercizio concreto di una funzione amministrativa attratta in sussidiarietà al livello statale in materie di competenza legislativa regionale e nella perdurante assenza di adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nell'ambito dei procedimenti legislativi dello Stato.

Nell'attuale situazione, infatti, come questa Corte ha più volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la “chiamata in sussidiarietà” di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese “in senso forte”,

ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volontà della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non può strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale.

L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potrà certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficoltà a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-*bis* nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003.

31. – La Provincia autonoma di Trento impugna infine l'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, anche nella parte in cui introduce nell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003 il comma 4-*ter*, il quale stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 1-*sexies* «si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione». Questa disposizione violerebbe le competenze legislative e amministrative della ricorrente in materia di energia, in quanto, prevedendo che il soggetto che ha richiesto la autorizzazione possa chiedere di concludere il procedimento autorizzatorio secondo la normativa previgente, impedirebbe l'esercizio delle nuove funzioni spettanti a Regioni e Province autonome relativamente ad alcune procedure in corso ed altererebbe le regole sulla successione delle leggi nel tempo.

La censura non è fondata.

La disposizione impugnata contiene una normale disciplina transitoria, che regola in modo non irragionevole i procedimenti già iniziati sotto il regime giuridico precedente, salvo quelli che ormai si trovano in una fase particolarmente avanzata, evidentemente al fine di estendere il regime generale di semplificazione dei procedimenti autorizzatori introdotto dalle nuove disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, che la stessa ricorrente riconosce conformi, nel testo attuale, alle proprie attribuzioni costituzionali.

32. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004, il quale prevede che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», aggiungendo che «il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». La ricorrente lamenta la lesione degli artt. 117 e 118 Cost., asserendo che la disposizione impugnata limiterebbe i poteri regionali relativi ai rapporti in atto con le imprese di distribuzione, attribuendo unicamente al Ministro il

potere di apportare modifiche alle relative convenzioni. Pertanto, «il congelamento delle concessioni in essere», insieme con la riserva di poteri al Ministro, determinerebbe di fatto «l'annullamento delle potestà regionali sino al 2030». In subordine, anche ammettendosi la legittimità costituzionale della “chiamata in sussidiarietà” di questo potere, secondo la ricorrente sarebbe violato il principio di leale collaborazione, non essendo prevista alcuna forma di intesa con la Regione interessata.

Le questioni non sono fondate.

Le doglianze della Regione, espresse in termini estremamente sintetici, si rivolgono alla contestazione di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale, norma che non risulta di per sé irragionevole. Infatti, a prescindere dal fatto che le concessioni di distribuzione di energia elettrica cui si riferisce la disposizione censurata sono relative ad ambiti territoriali largamente eccedenti quelli delle singole Regioni, la norma in questione mira semplicemente a garantire la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia. Le eventuali modifiche alle clausole delle convenzioni esistenti sono oggetto soltanto di un potere di “proposta” da parte del Ministro e di un potere consultivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dovendo pertanto incontrare, per divenire effettive, il necessario consenso delle parti titolari del rapporto. Non v'è dunque alcuna ragione di ritenere che tali poteri debbano necessariamente essere esercitati previa intesa con la Regione interessata.

33. – La Regione Toscana impugna i commi 56, 57 e 58 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004, che disciplinano le attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali. In particolare, il comma 56 individua le attività soggette ad autorizzazione di competenza delle Regioni, indicandole nella installazione ed esercizio di nuovi impianti, nella dismissione di stabilimenti, nella variazione della capacità complessiva di lavorazione, nonché nella variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio. Il comma 57 indica i parametri alla stregua dei quali va esercitato il potere autorizzatorio, mentre il comma 58 espressamente esclude la necessità di autorizzazione per le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali che non incidano sulla capacità complessiva di lavorazione o non determinino una variazione della capacità di stoccaggio superiore a quella indicata nel comma 56, lettera *d*).

Ad avviso della ricorrente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 117 e 118 Cost. sotto diversi profili.

La Regione, ammettendo che la disciplina intervenga in una materia di competenza concorrente, lamenta che allo Stato spetterebbe determinare i soli principî fondamentali, fra i quali non rientrerebbe la delimitazione delle attività da sottoporre ad autorizzazione, operata senza lasciare alle amministrazioni regionali alcun margine di valutazione. L'invasività delle norme censurate si desumerebbe anche dal contenuto illogico di talune disposizioni, ed in particolare dalla previsione che individua l'entità della variazione della capacità complessiva di stoccaggio dello stabilimento oltre la quale si richiede come necessario il rilascio dell'autorizzazione. Sarebbero invece le Regioni, in quanto dotate di una maggiore conoscenza delle peculiari situazioni territoriali, i soggetti competenti a valutare l'incidenza della variazione e la conseguente necessità dell'autorizzazione.

In termini più specifici, con riferimento al comma 57, la ricorrente censura il mancato richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di governo del territorio e, con riferimento al comma 58, la circostanza che siano previste come attività libere tutte

le modifiche degli oleodotti senza specificazioni né limiti, così consentendo, ad esempio, anche la modifica del relativo tracciato.

Tali questioni non sono fondate.

L'individuazione delle attività soggette ad autorizzazione costituisce senz'altro una disciplina qualificabile come principio fondamentale della materia, dal momento che attraverso di essa viene stabilito quando si renda necessaria la sottoposizione al peculiare regime amministrativo relativo agli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali: tale scelta, come è evidente, dipende anche da variabili e parametri tendenzialmente insensibili alla specificità territoriale, in quanto legati alla obiettiva rilevanza – non frazionabile geograficamente – di tali attività rispetto agli interessi pubblici che ne impediscono uno svolgimento liberalizzato. In quest'ottica, la stessa soglia quantitativa, individuata in relazione alla complessiva capacità di stoccaggio, non appare irragionevole rispetto al bilanciamento fra i diversi interessi in gioco.

Quanto alle specifiche censure concernenti le previsioni di cui ai commi 57 e 58, occorre prendere atto della ineludibilità dell'evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle politiche riconducibili alla materia dell'energia (che, una volta completati i relativi procedimenti, per quanto si è rilevato nel precedente par. 15, sicuramente si impongono rispetto agli atti di gestione del territorio). Tali conseguenze, tuttavia, debbono ritenersi adeguatamente bilanciate dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali all'interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche; nello specifico settore delle disposizioni qui censurate, si può richiamare, in proposito, quanto prevede la stessa legge n. 239 del 2004 all'art. 1, comma 8, lettera c), punti 5 e 6, in relazione all'individuazione «di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali», nonché all'individuazione «della rete nazionale di oleodotti».

34. – La Regione Toscana impugna i commi 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83 dell'art. 1 della legge n. 239 del 2004, che prevedono il procedimento di rilascio del permesso di ricerca e della concessione degli idrocarburi. Tali disposizioni, in particolare, stabiliscono che i suddetti provvedimenti costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, sostituiscono ad ogni effetto autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati e, qualora le opere comportino variazioni agli strumenti urbanistici, producono l'effetto della variante; prevedono, altresì, che il rilascio del permesso e della concessione avvenga in seguito a un procedimento unico, nel rispetto dei principî di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fissano, inoltre, i termini entro cui deve concludersi l'attività istruttoria.

La ricorrente sostiene che sarebbero violati gli artt. 117 e 118 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, dal momento che il mancato richiamo dell'intesa con le Regioni interessate, pur prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, per l'adozione delle «determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria» relative alla terraferma, determinerebbe la lesione delle proprie competenze in materia di energia e di governo del territorio.

La censura non è fondata.

La stessa ricorrente rileva che le disposizioni impugnate non escludono espressamente l'applicabilità di quanto previsto all'art. 1, comma 7, lettera n), della



legge n. 239 del 2004, ed in particolare la necessità dell'intesa della Regione interessata. Tuttavia, la Regione Toscana sostiene che il mancato richiamo dell'intesa potrebbe essere interpretato come espressione della volontà del legislatore di disciplinare il settore in modo diverso. In particolare, la norma non chiarirebbe le modalità con cui dovrebbe essere acquisita l'intesa, e non chiarirebbe se l'intesa debba essere acquisita in sede di conferenza di servizi, né quali siano le conseguenze del suo mancato raggiungimento.

L'interpretazione prospettata dalla ricorrente appare peraltro errata, poiché essa condurrebbe anche a negare irragionevolmente lo stesso potere ministeriale di autorizzazione in questo specifico settore. D'altra parte, per quanto concerne il rapporto tra intesa e richiamo delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990, ed in particolare alla conferenza di servizi, occorre osservare che lo stesso art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003 – come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 – stabilisce che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sia rilasciata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con la Regione interessata, e dispone che il relativo procedimento si svolga «nel rispetto dei principî di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241». Analoga previsione è contenuta anche nell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito nella legge n. 55 del 2002. Pertanto, i commi impugnati devono essere interpretati come semplicemente specificativi delle caratteristiche della fase istruttoria e degli effetti della autorizzazione – che resta peraltro disciplinata dall'art. 1, comma 7, lettera n), della stessa legge n. 239 del 2004, il quale prevede la necessità dell'intesa con le Regioni interessate – con la conseguente assenza delle lamentate lesioni delle competenze regionali.

35. – La Regione Toscana impugna l'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, il quale prevede che la misura massima del «contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio», che può essere stabilito «a seguito di specifici accordi tra la Regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione», non possa «eccedere il valore complessivo del quindici per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione»; inoltre prevede che «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione».

La ricorrente ritiene che queste disposizioni violino gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che inciderebbero, con disposizioni di dettaglio, in materia sia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, sia di “governo del territorio”, di competenza legislativa concorrente, così impedendo alla legge regionale di disciplinare il contributo compensativo e gli effetti della mancata sottoscrizione degli accordi. Tale sottoscrizione, infatti, sarebbe rimessa alla buona volontà dei titolari delle concessioni, senza che la Regione disponga di strumenti efficaci per addivenire a detta sottoscrizione.

La censura è solo parzialmente fondata.

La determinazione dell'ammontare massimo del contributo compensativo può essere agevolmente ricondotta ad una normativa di principio, necessaria anche al fine di garantire sull'intero territorio nazionale una relativa uniformità dei costi per le imprese di coltivazione degli idrocarburi sulla terraferma.

Al contrario, la determinazione nella legge statale delle conseguenze della mancata sottoscrizione degli accordi e, in particolare, l'esclusione che quest'ultima possa fondare la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti o per il rinvio dell'inizio della coltivazione, restringe impropriamente la discrezionalità legislativa regionale attraverso la previsione di una normativa che non può in alcun modo essere qualificata come principio fondamentale.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente all'ultimo periodo.

36. – La Regione Toscana impugna infine l'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, il quale delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ai sensi e secondo i principi e criteri di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Questa disposizione violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto lo Stato potrebbe esercitare competenze legislative in materia di energia solo dettando principi fondamentali, ovvero mediante la redazione di testi unici meramente ricognitivi.

La questione non è fondata.

I principi e criteri direttivi della delega legislativa contenuta nella disposizione impugnata non appaiono di per sé contrastanti con i limiti posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale nell'ambito delle materie attribuite alla potestà concorrente: al di là del fatto che il rispetto delle disposizioni costituzionali non deve essere necessariamente espresso, nella lettera *b*) del comma 121 si afferma esplicitamente la necessità del «rispetto delle competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali» (facendosi così anche intendere il necessario rispetto della normativa precedentemente vigente). Al tempo stesso, i criteri direttivi contenuti nel comma 121, attengono non solo al settore energetico, ma anche a materie di sicura competenza esclusiva dello Stato (cfr., in particolare, le lettere *a* e *b*).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

7) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»;

8) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate;

9) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell'art. 1-*ter* del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

10) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-*bis* nell'art. 1-*sexies*, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003;

11) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione»;

12) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *c*), della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 119 Cost., con il ricorso n. 107 del 2004;

13) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, comma 5, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 8 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione al d.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), e al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con il ricorso indicato in epigrafe;

14) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 95, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

15) *dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *f*), della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

16) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 121, della legge n. 239 del 2004, sollevata dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 76 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

17) *dichiara* cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-*sexies*, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) *dichiara* cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 1-*sexies*, comma 6, del decreto-legge n. 239 del 2003, quale convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost. con il ricorso indicato in epigrafe;

19) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

20) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies*, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera *c*); comma 8, lettera *a*), punto 7; comma 8, lettera *b*), punto 3; comma 33; commi 56, 57 e 58, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

22) *dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera *c*); comma 26, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, introducendovi altresì il comma 4-*ter*; comma 33; commi 56, 57, 58, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 121, della legge n. 239 del 2004, sollevate dalla Regione Toscana e dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA



# SENTENZA N. 103 ANNO 2006

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, e 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), e degli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 14 febbraio e il 16 maggio 2005, depositati in cancelleria il 17 febbraio e il 24 maggio successivi ed iscritti ai nn. 22 e 61 del registro ricorsi 2005.

Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo, nonché gli atti di intervento di Telecom Italia Mobile S.p.a., della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., della Rai Way S.p.a. e della Vodafone-Omnitel N.V.;

*udito* nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

*uditi* l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.

### *Ritenuto in fatto*

1.— Con ricorso (n. 22 del 2005) notificato il 14 febbraio 2005, e depositato il successivo giorno 17, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico).

Il ricorrente premette che questa Corte si è già espressa in materia individuando i principi fondamentali, introdotti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ai quali le Regioni si devono attenere nel regolamentare il settore.

In particolare, secondo la Corte, la suddetta legge ha attribuito «allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità», intesi quest'ultimi come valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (sentenza n. 307 del 2003). La Corte, con la stessa sentenza, avrebbe, inoltre, chiarito che la *ratio* della fissazione dei valori-soglia sarebbe

complessa, essendo rappresentata sia dalla esigenza di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche, sia di consentire, attraverso la fissazione di soglie uniformi sul territorio nazionale, «la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti ad elevati interessi nazionali».

Svolta questa premessa, il ricorrente prospetta le seguenti argomentazioni a sostegno della illegittimità costituzionale delle singole norme impugnate.

1.1.— Il censurato art. 7, comma 3, della legge regionale n. 45 del 2004 prevede divieti generalizzati di localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere dal raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La illegittimità di tale norma discenderebbe dal fatto che la Corte, con la citata sentenza n. 307 del 2003, ha affermato che le Regioni possono regolare l'uso del proprio territorio «purché (...) criteri localizzativi e *standard* urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi». Nel caso di specie, si osserva, la illegittimità sarebbe finanche più accentuata, venendo in rilievo norme che, in via preventiva ed astratta, precludono la localizzazione degli impianti.

1.2.— Secondo la difesa erariale la assunta illegittimità costituzionale del predetto art. 7, determinerebbe la illegittimità costituzionale «di conseguenza» degli art. 9, 11, 12 e 15, comma 3.

In particolare:

dell'art. 9, in quanto prevede che le autorizzazioni all'installazione siano rilasciate «in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge regionale n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l'autorizzazione in via transitoria venga rilasciata dal Comune su parere favorevole del Comitato provinciale per l'emittenza radio e televisiva;

dell'art. 11, in quanto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione tenendo conto dei divieti di cui all'art. 9;

dell'art. 12, in quanto, dopo avere introdotto il divieto di nuovi impianti in certe aree in considerazione della loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le condizioni generali previste all'art. 7» anche agli impianti fissi di telefonia mobile;

dell'art. 15, comma 3, in quanto, dopo aver confermato il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, estende il divieto di cui all'art. 12 agli impianti mobili di telefonia mobile.

1.3.— Con il ricorso viene impugnato, altresì, l'art. 16, comma 5, il quale stabilisce che nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è condizionato al fatto che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.

La norma, secondo il ricorrente, sarebbe illegittima per diversi motivi.

Innanzitutto, si afferma, richiamando quanto sostenuto da questa Corte con le sentenze n. 9 del 2004 e n. 94 del 2003, che è tutela «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali»; è gestione «ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela»; è valorizzazione «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementare la fruizione».



Detto ciò, il ricorrente lamenta, da un lato, la genericità ed eterogeneità delle aree alle quali la norma è applicabile, dall'altro, la mancata identificazione degli interessi da tutelare ovvero dei criteri per la identificazione degli interessi stessi, non essendo specificato se questi ultimi siano soltanto quelli definiti come tali nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o «se siano anche quelli che trovano il loro riconoscimento soltanto negli strumenti urbanistici». Tali circostanze sarebbero tali da potere «pregiudicare l'interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica», così come affermato dalla Corte con la sentenza n. 307 del 2003. Si sottolinea, inoltre, come le modalità di costruzione, imposte in via generale ed astratta, senza tenere conto delle situazioni specifiche dei luoghi, potrebbero pregiudicare la realizzazione delle reti o, comunque, la loro efficienza. Infine, il ricorrente osserva come, secondo i principi fissati negli artt. 1, comma 1, lettera c), e 5 della legge n. 36 del 2001, sarebbe riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla luce di quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 94 del 2003, la «apposizione di vincolo, *diretto o indiretto*, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati».

La Regione, pertanto, avrebbe esercitato una competenza legislativa in relazione ad una materia che non rientrerebbe nell'ambito delle proprie attribuzioni, «finendo con il pregiudicare un interesse, la cui tutela è rimessa allo Stato, e che deve trovare il coordinamento con altri interessi senza che questi ultimi prevalgano».

1.4.— Il ricorrente, infine, impugna l'art. 17, comma 7, il quale stabilisce, in tema di risanamento degli impianti, «che in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari».

Tale norma sarebbe illegittima, nella prospettazione del ricorrente, per il seguente ordine di motivi.

L'art. 9 della legge n. 36 del 2001 fissa i principi fondamentali, vincolanti per le Regioni, sul risanamento degli elettrodotti attraverso il richiamo dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, la cui determinazione è di competenza statale.

Nel caso di specie, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con tali principi, per la sua natura generica ed indeterminata, riferendosi, da un lato, ai centri abitati e alle aree «soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali» senza che sia indicata la natura dei vincoli, e, dall'altro, agli insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari, dovunque collocati, anche se al di fuori dei centri abitati. Si rileva nel ricorso, inoltre, come, «stabilendo poi una distanza fissa di 500 metri, qualunque sia la natura e la conformazione dei luoghi, in caso di pluralità di impianti a distanza tra di loro a non più di 1000 metri, la delocalizzazione potrebbe diventare impossibile, costringendo non a delocalizzare gli impianti preesistenti, ma a costruirne di nuovi».

2.— Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo la quale osserva, innanzitutto, che, avendo l'art. 68 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005), abrogato l'art. 7, comma 3, della impugnata legge n. 45 del 2004, dovrebbe, «a prescindere da ogni considerazione in ordine alla

legittimità costituzionale della norma medesima», essere dichiarata cessata la materia del contendere.

2.1.— Secondo la Regione, la suddetta abrogazione avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere anche in relazione alle collegate censure che hanno investito gli artt. 11 e 12. Per quanto attiene all'art. 9, si assume che sarebbe cessata la materia del contendere, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che prima dell'approvazione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato tecnico provinciale per l'emittenza televisiva previsto dall'art. 24 della predetta legge n. 45 del 2004. Secondo la difesa regionale, «dal momento che l'art. 24 non è stato oggetto di alcun rilievo di costituzionalità non pare che la disposizione impugnata concretizzi fattispecie di incostituzionalità».

2.2.— Allo stesso modo dovrebbe essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla doglianza che ha investito gli artt. 16, comma 5, e 17, comma 7, per le modifiche alle suddette norme apportate dall'art. 5, comma 3, «della legge regionale approvata nella seduta del 15 febbraio 2005, verbale n. 173/1, dal Consiglio regionale ed attualmente in fase di promulgazione».

2.3.— In relazione, invece, all'art. 15, comma 3, si osserva che lo stesso non avrebbe esorbitato dai confini propri, essendo ben possibile che si operino restrizioni limitate e puntuali alla libertà, altrimenti arbitraria, dei gestori.

3.— Con successivo ricorso (n. 61 del 2005), notificato alla Regione Abruzzo il 16 maggio 2005 e depositato il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico).

3.1.— In particolare, l'art. 2, comma 5, della legge n. 11 del 2005, che ha introdotto nell'art. 2 della legge n. 45 del 2004 il comma 1-*bis*, prevede che «la Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato». Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe illegittima, in quanto l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), assegna alla competenza statale la elaborazione e la definizione degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione. L'art. 1, comma 7, lettera c), della stessa legge stabilisce, nell'ambito dei principi ai quali, secondo il ricorrente, dovrebbe attenersi la legislazione regionale, che spettano allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia. Un sistema a rete – aggiunge il ricorrente – deve essere necessariamente unitario, con la conseguenza che le caratteristiche tecnico-costruttive non possono che essere uniformi per fini di funzionalità e sicurezza.

In difformità da quanto sopra riportato, la norma impugnata stabilisce che i gestori sono tenuti ad adottare le tecnologie «volute dalla Regione», che potrebbe così agire unilateralmente senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità con le esigenze unitarie della rete.

Infine, sottolinea l'Avvocatura, la normativa statale di cui sopra andrebbe coordinata con quanto statuito dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001, che

prescrive anche l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a cui le Regioni devono attenersi.

3.2.— In relazione alla censura che investe l'art. 4 della legge impugnata, il ricorrente premette che i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica sono disciplinati dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che attribuisce la relativa competenza agli enti locali, i quali provvedono dopo che l'organismo deputato ad effettuare i controlli abbia accertato la compatibilità del progetto con i limiti di esposizioni, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. Il procedimento, in attuazione di quanto stabilito anche a livello comunitario, deve essere lo stesso su tutto il territorio nazionale per assicurare la uniformità della rete nazionale. La norma impugnata non prevede, di converso, alcuna verifica della compatibilità con le esigenze della rete nazionale. La stessa, infatti, dispone che nel piano regolatore generale o nella variante dello strumento urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la delocalizzazione secondo criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, la cui definizione è demandata ai Comuni senza alcuna valutazione in ordine alla conformità alle esigenze della rete. I gestori si devono attenere alle norme di regolamento e potranno utilizzare le informazioni contenute negli strumenti di pianificazione, che sarà il Comune stesso a mettere a loro disposizione.

3.3.— In relazione all'art. 5, comma 3, si assume che esso apporterebbe mere «modifiche di dettaglio» all'art. 16 della legge n. 45 del 2004, già oggetto di impugnazione. In particolare, la nuova formulazione della norma impugnata stabilisce, in luogo della originaria previsione secondo cui il parere della Regione «è esercitato», che lo stesso «può essere esercitato», a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto o – si è aggiunto rispetto alla precedente versione – «porzione di esso» venga realizzato con cavo interrato. Le marginali modifiche apportate non sottrarrebbero, pertanto, la norma impugnata ai profili di illegittimità costituzionale già evidenziati nel ricorso n. 22 del 2005, avendo la Regione legiferato in materia di tutela dei beni culturali che, invece, spetterebbe allo Stato.

4.— Si è costituita la Regione Abruzzo la quale, in relazione all'art. 2, comma 5, che ha inserito il comma 1-*bis* nell'art. 2 della legge n. 45 del 2004, rileva – dopo avere puntualizzato che quest'ultima non si riferisce esclusivamente ai gestori delle reti elettriche – che le tecnologie incentivate dalla Regione non possono comunque porsi in contrasto con «le migliori tecnologie disponibili» che lo Stato stesso «è tenuto a ricercare ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 36 del 2001».

4.1.— In relazione all'impugnato art. 4, si osserva che esso non violerebbe le regole di disciplina relative al procedimento autorizzatorio poste dall'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, limitandosi a integrare le modalità programmatiche previste dal legislatore statale e attribuendo, così come è stabilito dalla norma statale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli enti locali. Sul punto si rileva, inoltre, che la previsione secondo cui il Comune deve richiedere al gestore un programma annuale delle installazioni è finalizzata ad avere «una visione più sistematica e completa delle richieste del gestore, visione certamente non emergente dalle singole richieste tra loro slegate». Analogo discorso può farsi, secondo la Regione, per il regolamento predisposto dal Comune al solo fine di ottimizzare le localizzazioni degli impianti alla luce dell'unico dato obiettivo costituito dalla morfologia del territorio. Per quanto attiene alla previsione contenuta nell'art. 4, secondo cui la definizione dei siti deve rispondere «a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», si osserva come i Comuni, nel momento in cui definiscono i siti

nell'ambito del piano regolatore generale per valutare i criteri di funzionalità dell'impianto alla rete, esprimano necessariamente un giudizio di conformità dell'impianto stesso alle esigenze della rete, con la conseguenza che l'impianto sarebbe funzionale alla rete soltanto se conforme alle esigenze di questa.

4.2.— Infine, in relazione all'art. 5, comma 3, si deduce che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non sussisterebbe alcuna eterogeneità delle aree, in quanto le stesse sono soltanto quelle previste dal d.lgs. n. 42 del 2004, non potendo gli strumenti urbanistici prevedere nella materia dei beni culturali altri beni da tutelare se non quelli dichiarati tali dallo Stato in base alla propria normativa. Si osserva, infine, come, nel caso di specie, verrebbe in rilievo la materia appartenente alla legislazione concorrente della “valorizzazione dei beni culturali” e non quella di competenza esclusiva statale della tutela degli stessi beni, atteso che la norma si inserirebbe «nell'ambito di una valorizzazione del patrimonio che può comprendere anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale stesso attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze».

5.— Hanno spiegato intervento in entrambi i giudizi: Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., Rai Way S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone-Omnitel N.V. (quest'ultima con atto depositato tardivamente), chiedendo l'accoglimento del ricorso, con dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

6.— Con memoria, relativa ad entrambi i giudizi, depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, lo Stato ha rilevato quanto segue.

6.1.— In relazione all'impugnazione che investe l'art. 7, comma 3, della legge n. 45 del 2004, si chiede, conformemente a quanto sostenuto anche dalla difesa regionale, che venga dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta abrogazione della predetta disposizione ad opera dell'art. 68 della successiva legge regionale n. 6 del 2005.

6.2.— La suddetta abrogazione avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere in relazione alle censure che hanno riguardato l'art. 12 della stessa legge n. 45 del 2004. Per quanto attiene, invece, all'art. 9 la difesa erariale riferisce che la Regione avrebbe concordato sul venire meno delle ragioni del contendere in relazione a tutti i commi del predetto art. 9, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 3. Secondo la difesa erariale, invece, sarebbero venute meno le ragioni dell'impugnazione anche in relazione a tale ultima disposizione.

6.3.— In relazione alle censure relative all'art. 15, comma 3, si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto tale norma rinvierebbe ai divieti di collocazione degli impianti nelle aree di cui all'art. 12, il quale a sua volta rinvia all'art. 7, comma 3, che, come detto, è stato abrogato.

6.4.— Per quanto attiene all'impugnazione dell'art. 16, comma 5, si sottolinea come le modifiche ad esso apportate dalla legge regionale n. 11 del 2005 non farebbero cessare la materia del contendere, come sostiene di converso la difesa regionale; anzi, si sottolinea, «nella nuova formulazione la (...) illegittimità costituzionale risulta ancora più evidente. Secondo la formulazione iniziale, alle condizioni che vi erano indicate il parere *doveva* essere rilasciato. Nella formulazione attuale quelle condizioni non sarebbero più sufficienti per cui la Regione potrebbe dare parere contrario anche in loro presenza». Chiarito ciò, si ribadiscono le argomentazioni già svolte nel ricorso, sottolineandosi, in particolare, che sarebbe stata invasa la materia «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» appartenente alla «legislazione esclusiva statale».

6.5.— In relazione all'art. 17, comma 7, l'Avvocatura ribadisce la richiesta, formulata nel ricorso, di dichiarare costituzionalmente illegittima la norma in esame.

7.— Con riferimento alla legge regionale n. 11 del 2005, si ripetono, in relazione a tutte le norme censurate con il ricorso, le ragioni che deporrebbero a favore dell'accoglimento delle relative questioni.

8.— Hanno presentato memorie, nell'imminenza dell'udienza pubblica, in entrambi i giudizi: Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., Rai Way S.p.a. e Telecom Italia Mobile S.p.a. Detti soggetti hanno, innanzitutto, svolto argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità del proprio intervento nei giudizi in via principale. In particolare, la Rai e la Rai Way assumono che dalla propria qualificazione, rispettivamente di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e di società incaricata dell'installazione e della gestione della rete di trasmissione, deriverebbe «la presenza di un interesse rilevante, autonomo e particolarmente qualificato ad ottenere l'accertamento della legittimità delle norme impugnate», in quanto l'esito del giudizio «avrà un effetto diretto e immediato sulla sfera giuridica delle società intervenienti».

Analoghe argomentazioni sono state svolte nella memoria depositata da Telecom Italia Mobile S.p.a., la quale assume di avere, in qualità di titolare di licenza per la installazione e l'esercizio di reti di radiotelefonìa cellulare, un interesse rilevante, autonomo e qualificato ad ottenere l'accertamento della legittimità delle norme impugnate.

Nel merito le società intervenienti chiedono che la Corte voglia accogliere i ricorsi proposti dallo Stato.

#### *Considerato in diritto*

1.— Con ricorso (n. 22 del 2005), notificato il 14 febbraio 2005 e depositato il successivo giorno 17, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16, comma 5, 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), per contrasto, come risulta dal complessivo contenuto del ricorso, con l'art. 117 della Costituzione.

Con altro ricorso (n. 61 del 2005), notificato alla stessa Regione il 16 maggio 2005 e depositato il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11, recante modifiche alla suindicata legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45, per violazione, come emerge, anche in questo caso, dall'analisi delle censure, dell'art. 117 della Costituzione.

Le questioni sollevate con entrambi i ricorsi involgono unitariamente disposizioni relative alla protezione della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Data la sostanziale connessione oggettiva tra le questioni stesse, si impone la riunione dei giudizi ai fini di un'unica pronuncia.

2.— In via preliminare, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi spiegati nei due giudizi dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. e Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V. (quest'ultima, tra l'altro, con atto depositato tardivamente).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale sono legittimati ad essere parti solo i soggetti titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (v., tra le più recenti, sentenze n. 51 del 2006, n. 336 del 2005, n. 378 e n. 166 del 2004, ordinanza allegata alla sentenza n.

383 del 2005 e ordinanza n. 20 del 2005). Né le argomentazioni in senso contrario addotte dagli interventori sono idonee a determinare un mutamento di indirizzo interpretativo.

3.— Alla esposizione delle singole censure appare opportuno premettere, su un piano generale, che questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenze n. 336 del 2005 e n. 307 del 2003) che compete allo Stato, nel complessivo sistema di definizione degli *standard* di protezione dall'inquinamento elettromagnetico di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la fissazione delle soglie di esposizione e, dunque, nel lessico legislativo, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, limitatamente, per questi ultimi, alla definizione dei valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione» (art. 3, comma 1, lettera *d*, numero 2). Spetta, invece, alla competenza delle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti di comunicazione e quindi la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti stessi (art. 3, comma 1, lettera *d*, numero 1); detti criteri devono, però, rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore e non devono essere, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento» degli impianti.

4.— Chiarito ciò, e passando a trattare delle singole questioni sollevate, va osservato che lo Stato, con il ricorso n. 22 del 2005, censura, innanzitutto, l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 45 del 2004, nella parte in cui lo stesso prevederebbe divieti generalizzati di localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere dal raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La illegittimità di tale norma discenderebbe dalla circostanza che con essa la Regione non si sarebbe limitata a regolare il proprio territorio, prevedendo criteri di localizzazione idonei a non ostacolare o impedire l'insediamento degli impianti di comunicazione elettronica, bensì avrebbe, «in via preventiva ed astratta», precluso la stessa localizzazione dei predetti impianti.

4.1.— Successivamente alla proposizione del ricorso la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 68 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005). Non risultando che tale norma abbia ricevuto una qualche attuazione durante il periodo della sua vigenza, deve essere dichiarata, in conformità a quanto richiesto dalle stesse parti, cessata la materia del contendere.

5.— Il ricorrente assume, altresì, la illegittimità costituzionale:

dell'art. 9, in quanto prevede che le autorizzazioni all'installazione siano rilasciate «in conformità con la pianificazione urbanistica comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge regionale n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l'autorizzazione in via transitoria venga rilasciata dal Comune su parere favorevole del Comitato provinciale per l'emittenza radio e televisiva;

dell'art. 11, in quanto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione tenendo conto dei divieti di cui all'art. 9;

dell'art. 12, in quanto, dopo avere introdotto il divieto di nuovi impianti in certe aree, in considerazione della loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le condizioni generali previste all'art. 7» anche agli impianti fissi di telefonia mobile;

dell'art. 15, comma 3, in quanto, dopo aver confermato il rispetto dei limiti di esposizione di cui alla normativa statale, estende il divieto di cui all'art. 12 agli impianti mobili di telefonia mobile.

5.1.— Le predette disposizioni sono state impugnate, come risulta dalla formulazione delle censure, nella parte in cui le stesse presentano, per aspetti diversi, profili di collegamento con l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 45 del 2004, ritenendosi che l'asserita illegittimità di quest'ultima disposizione determinerebbe l'illegittimità «di conseguenza» delle norme sopra indicate. Da ciò discende che l'intervenuta abrogazione del predetto comma 3 dell'art. 7 deve ritenersi soddisfattiva delle pretese del ricorrente; ne consegue, pertanto, che va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in relazione alle doglianze che hanno investito le disposizioni in esame.

6.— Con il medesimo ricorso viene impugnato, altresì, l'art. 17, comma 7, della stessa legge regionale n. 45 del 2004, in tema di risanamento degli impianti, nella parte in cui prevede «che in caso di delocalizzazione, l'autorizzazione per gli impianti è concessa ad almeno 500 mt. dai centri abitati, perimetrali ai sensi del Nuovo Codice della strada, dalle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, dalle aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi, turistico-ricettivi, scolastici e sanitari».

La disposizione riportata sarebbe, nella prospettiva del ricorrente, costituzionalmente illegittima perché, stabilendo vincoli di localizzazione degli impianti di natura generica ed operanti per insediamenti posti anche al di fuori del centro abitato, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali sul risanamento degli elettrodotti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 36 del 2001, che richiama i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di competenza statale.

6.1.— La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 6 della successiva legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005. Non risultando, anche in questo caso, che tale norma abbia ricevuto una qualche attuazione *medio tempore*, sul punto deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.

7.— Il ricorrente impugna, infine, l'art. 16, comma 5, della medesima legge regionale n. 45 del 2004, la cui disamina, per ragioni di connessione, sarà effettuata unitamente alla censura che ha investito l'art. 5 della citata legge regionale n. 11 del 2005, recante – come si è precisato – modifiche alla legge n. 45 del 2004.

8.— Con il successivo ricorso n. 61 del 2005 lo Stato ha impugnato gli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3, della suindicata legge regionale n. 11 del 2005.

9.— L'art. 2, comma 5, ora citato, ha aggiunto all'art. 2 della legge regionale n. 45 del 2004 il comma 1-*bis*, che è del seguente tenore: «la Regione prescrive ed incentiva i gestori all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato». Secondo il ricorrente, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima perché, da un lato, l'art. 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), assegna alla competenza statale la elaborazione e la definizione degli obiettivi e le linee di politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione; dall'altro, l'art. 1, comma 7, lettera c), della stessa legge stabilisce, nell'ambito dei principi ai quali deve attenersi la legislazione regionale, che spettano allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia. Secondo il ricorrente, in difformità da quanto disposto dalla suindicata disciplina statale, la norma impugnata prevede che i gestori sono tenuti ad adottare le tecnologie «volute dalla Regione», che potrebbe così agire unilateralmente senza alcuna verifica in ordine alla compatibilità di dette tecnologie con le esigenze unitarie della rete.

Sotto altro aspetto, poi, il ricorrente aggiunge che la suddetta normativa statale andrebbe coordinata con l'art. 1, comma 1, lettera *c*), della legge n. 36 del 2001 «che tra i principi fondamentali pone anche l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili che, in quanto rientranti tra quei principi, non possono essere individuati se non dallo Stato».

9.1.— La questione è fondata.

È opportuno premettere che la norma impugnata riferisce l'impiego delle migliori tecnologie disponibili a tutti i casi elencati nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 45 del 2004, attribuendo, pertanto, alla Regione la competenza in esame relativamente:

all'esercizio delle funzioni inerenti «alla individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo, i radar e gli impianti per la radiodiffusione» (lettera *a*);

alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni «alla installazione degli impianti che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz; tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio persistenti» (lettera *b*);

alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv (lettera *c*).

Ciò detto, si deve preliminarmente osservare che l'impugnazione proposta dallo Stato ha ad oggetto la disposizione del comma 1-*bis* per la sua incidenza su quanto stabilito dalla lettera *c*) del precedente comma 1, e non anche per quanto previsto dalle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma 1.

Così precisato il contenuto della censura proposta, deve ritenersi che la previsione relativa all'utilizzo delle «migliori tecnologie disponibili», con riferimento a quanto stabilito dalla disposizione contemplata nella suddetta lettera *c*), non è costituzionalmente legittima. Nel settore, infatti, della «trasmissione» e «distribuzione dell'energia elettrica» sussistono esigenze di unitarietà nella determinazione, tra l'altro, dei criteri tecnici (v. sentenza n. 7 del 2004), che non ammettono interferenze da parte delle Regioni per effetto di autonome previsioni legislative, come quella in esame, le quali, imponendo ai gestori che operano a livello regionale l'utilizzo di distinte tecnologie, eventualmente anche diverse da quelle previste dalla normativa statale, possano «produrre una elevata diversificazione della rete di distribuzione della energia elettrica, con notevoli inconvenienti sul piano tecnico ed economico» (cfr. sentenza n. 336 del 2005). Deve, pertanto, essere riconosciuto esclusivamente allo Stato, in questa materia, il compito, tra l'altro, di prescrivere l'utilizzo di determinate tecnologie, sia al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e di promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sia al fine di assicurare unitarietà ed uniformità alla rete nazionale.

Da ciò consegue che la norma regionale impugnata è illegittima nella parte in cui riferisce l'impiego delle “migliori tecnologie” alla fattispecie prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 45 del 2004.

10.— Con il ricorso in esame è impugnato anche l'art. 4 della legge n. 11 del 2005, che ha modificato i commi 1, 2 e 8 dell'art. 11 della legge n. 45 del 2004.

Il ricorrente premette che i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica sono disciplinati dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto



2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che, al fine di assicurare la uniformità della rete su tutto il territorio nazionale, attribuisce la relativa competenza agli enti locali, i quali provvedono dopo che l'organismo deputato ad effettuare i controlli abbia accertato la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. In materia, secondo la difesa statale, andrebbe, pertanto, «escluso ogni intervento legislativo della Regione che comprometta l'uniformità degli aspetti della disciplina, indispensabile su tutto il territorio nazionale». La norma impugnata non prevederebbe, invece, alcuna verifica della compatibilità con le esigenze della rete nazionale. La stessa, infatti, dispone, da un lato, che nel piano regolatore generale o nella variante dello strumento urbanistico sono definiti i siti per la localizzazione o la delocalizzazione secondo criteri di funzionalità delle reti e dei servizi, la cui definizione è demandata ai Comuni senza alcuna valutazione in ordine alla conformità alle esigenze della rete; dall'altro, che i gestori si devono attenere alle norme di regolamento e potranno utilizzare le informazioni contenute negli strumenti di pianificazione che sarà il Comune stesso a mettere a loro disposizione.

10.1.— Premesso, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che la censura investe esclusivamente la prima parte del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2005, la questione non è fondata.

Il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo, ritenendo che la disposizione in esame contenga norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di comunicazione elettronica, che si pongano in contrasto con le esigenze di unitarietà sottese alle disposizioni statali (art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003) che regolamentano il suddetto procedimento.

La disposizione impugnata, nella parte espressamente censurata, si limita, invece, a disciplinare i criteri di localizzazione degli impianti, stabilendo che il Comune, nel piano regolatore generale o nella variante allo strumento urbanistico, definisce i siti tecnologici «dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi». Nel dettare tale norma la Regione ha esercitato la propria competenza legislativa che, come già sottolineato, ricomprende la determinazione dei criteri localizzativi e degli *standard* urbanistici, afferenti all'uso del proprio territorio, a condizione che siano rispettate le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e che detti criteri non siano, nel merito, «tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi» impianti (sentenza n. 307 del 2003). D'altronde, la norma impugnata espressamente prevede che il Comune, nel procedere alla localizzazione o delocalizzazione delle antenne, ha l'obbligo di attenersi ai «criteri di funzionalità delle reti e dei servizi», sicchè può ritenersi assicurato anche il coordinamento tra le esigenze connesse alla gestione del territorio e quelle derivanti dalla necessità di non interferire con la funzionalità delle reti e dei servizi.

11.— È censurato, infine, l'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2005, che ha modificato l'art. 16, comma 5, della legge n. 45 del 2004, anch'esso oggetto di autonoma impugnazione con il precedente ricorso n. 22 del 2005. Entrambe le questioni vengono qui congiuntamente esaminate, per ragioni di connessione.

Il citato articolo 16, comma 5, della legge n. 45 del 2004, nella versione originaria, stabiliva che «nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è

rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali». Il successivo art. 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 ha modificato detta disposizione stabilendo, da un lato, che il parere «può essere rilasciato», anziché «è rilasciato»; dall'altro, che nel territorio vincolato passi l'elettrodotto o – si è aggiunto rispetto all'originaria formulazione – «porzione di esso», in cavo sotterraneo.

Le censure, che investono unitariamente le suddette disposizioni, malgrado si presentino espresse in modo non del tutto chiaro, denunciano in sostanza l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate in quanto esse – nel prevedere che il parere della Regione sulla installazione di elettrodotti in zone del territorio regionale soggette a «vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici» è subordinato alla condizione che «l'elettrodotto» o «porzione di esso» corra in cavo sotterraneo – invaderebbero la competenza legislativa dello Stato «in materia di tutela dei beni culturali» (art. 117, secondo comma, lettera *s*, Cost.).

11.1.— Le censure non sono fondate.

La disposizione impugnata, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa statale, non pone alcun nuovo vincolo diretto su determinate aree, ma si limita a prescrivere semplicemente una modalità di costruzione dell'elettrodotto (mediante, cioè, interrimento dei cavi o di porzione di essi, con misure che evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali) su zone già soggette a vincoli statali o regionali, che si risolve in una prescrizione di dettaglio attinente al governo e all'uso del territorio e quindi rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente regionale e non invece nell'ambito della “materia” statale della “tutela dei beni culturali”. D'altronde, questa Corte, con la citata sentenza n. 307 del 2003, ha riconosciuto, come già rilevato, la sussistenza della competenza delle Regioni per tutto ciò che attiene all'uso del territorio anche con riferimento al settore della realizzazione della rete per le comunicazioni elettroniche, con il solo limite, che nella specie è stato osservato, che «criteri localizzativi e *standard* urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustamente l'insediamento degli stessi».

Non senza dire, infine, che l'intervento della Regione si esplica soltanto per il tramite di un “parere”, che non esclude la possibilità per le competenti autorità statali, cui venga indirizzato, di disattenderlo quando sussistano, tra l'altro, esigenze di tutela della unitarietà della rete elettrica.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

*dichiara* inammissibili gli interventi spiegati dalla Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., dalla Rai Way S.p.a., da Telecom Italia Mobile S.p.a. e da Vodafone Omnitel N.V.;

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'inquinamento

elettromagnetico), nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv;

*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 17 comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in epigrafe;

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, della predetta legge della Regione Abruzzo n. 45 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 22 del 2005 indicato in epigrafe;

*dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso n. 61 del 2005 indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA



# SENTENZA N. 1 ANNO 2008

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3 e 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 35, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

*Visti* gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

*udito* nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

*uditi* gli avvocati Franco Mastragostino, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Lucia Bora per la Regione Toscana, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri

### *Ritenuto in fatto*

1. – Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra le quali, in tutto o in parte, quelle dettate dall'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente.

1.1. – I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare “a regime”.

1.2. – A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483), quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni, e quelle relative alla trasferibilità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e 490).

1.3. – Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga di dieci anni delle concessioni esistenti (comma 485).

Tale proroga è normativamente (comma 485) posta in relazione «ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica».

Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene ripartito per cinque sestimi allo Stato e per il restante ai Comuni interessati (comma 486).

Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui alle condizioni (quantitative, qualitative e temporali) previste dal comma 487.

Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (decadenza dalla concessione) del mancato completamento degli investimenti di ammodernamento.

1.4. – I commi 491 e 492 qualificano le disposizioni predette quali regole dettate in materia di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato e fissano il termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri ordinamenti con la nuova disciplina.

Il comma 484, in questo ambito, abroga l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva salve le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti legislativi di attuazione statutaria.

2. – Con ricorso notificato il 22 febbraio 2006, depositato il successivo 28 febbraio ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Toscana denuncia l'illegittimità costituzionale dei commi 483, 486 e 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2.1. – La ricorrente censura, anzitutto, il comma 491, che qualifica il complessivo intervento normativo statale come attinente alla materia della tutela della concorrenza e di attuazione dei principi comunitari resi con il parere della Commissione europea del 7 gennaio 2004.

La censura è fondata sul rilievo che la disciplina in questione non atterrebbe solo alla tutela della concorrenza, di competenza statale, ma interferirebbe con le competenze regionali concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al demanio idrico ed alla pianificazione, queste ultime rientranti nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

La Regione Toscana richiama in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2005, che avrebbe ricondotto la disciplina delle grandi concessioni idroelettriche alla materia di competenza concorrente dell'energia.

La ricorrente specifica, inoltre, che la natura trasversale della competenza statale in tema di concorrenza non eliminerebbe le competenze regionali sopra ricordate, sicché la previsione del comma 491, che non tiene in alcun conto tali competenze, sarebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

Né rilevante a fondare la competenza normativa statale esercitata sarebbe il richiamo dell'attuazione del diritto comunitario, poiché l'adeguamento a quest'ultimo ben avrebbe potuto realizzarsi, a dire della Regione Toscana, mediante la mera previsione di norme di principio, con salvezza della concorrente competenza regionale.

2.2. – Carattere consequenziale alla illegittimità del comma 491 avrebbe, sempre secondo la difesa regionale, la incostituzionalità degli impugnati commi 483 e 486.

Il comma 483 viene censurato, sempre in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilisce che con provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara.

Tale previsione violerebbe, secondo la ricorrente, le competenze regionali in materia di demanio idrico, di corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche e di energia, in quanto il provvedimento ministeriale in questione dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, mentre la norma omette del tutto un coinvolgimento delle Regioni.

La Regione Toscana richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005, la quale avrebbe ritenuto necessaria un'intesa in senso forte tra gli organi statali e la Conferenza unificata, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, stante la connessione e l'incidenza dei poteri statali con molteplici materie di competenza legislativa concorrente.

2.3. – Il comma 486 viene, infine, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto l'introduzione e la determinazione di un canone aggiuntivo e la sua attribuzione allo Stato ed ai Comuni interessati violerebbero le competenze regionali in materia di demanio idrico, di corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche e di energia, secondo le quali spetterebbe alla Regione di essere coinvolta in ordine al procedimento di quantificazione, incameramento e determinazione dell'utilizzo del canone di concessione aggiuntivo introdotto dalla norma.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Toscana avverso i commi 483, 486 e 491 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

3.1. – Quanto al comma 491, l'Avvocatura rileva che la qualificazione normativa della materia dell'intervento normativo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato.

La disposizione in questione, pertanto, non produrrebbe alcun vincolo giuridico, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività della norma censurata.

3.2. – Quanto al comma 483, la difesa erariale ritiene che la previsione rientri effettivamente nella materia, di esclusiva competenza statale, della tutela della concorrenza, riguardando le procedure di gara e non la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. In altri termini, la disposizione non regolerebbe affatto il modo di produrre l'energia, ma detterebbe unicamente misure per assicurare il carattere pienamente concorrenziale della procedura di scelta del concessionario.

3.3. – Quanto, infine, al comma 486, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il ricorso sia, anzitutto, inammissibile, non essendo desumibile da esso quale sia il parametro costituzionale violato.

La questione sarebbe comunque infondata, in quanto la norma non toccherebbe la durata delle concessioni, ma solo i relativi canoni, i quali, a loro volta, costituendo una entrata statale, non sarebbero determinabili se non dallo Stato.

L'ammontare del canone, d'altro canto, non inciderebbe sulle modalità di utilizzazione del demanio idrico e nemmeno sulla corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche, e, di conseguenza, non darebbe luogo a violazioni di competenze regionali.

4. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo e iscritto al numero 35 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Piemonte censura i commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione.

4.1. – La Regione Piemonte contesta, anzitutto, il comma 491, che espressamente riconduce l'intervento normativo alla materia della tutela della concorrenza ed all'attuazione del diritto comunitario, sostenendo che le funzioni in ordine alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e, più in generale, in ordine alla gestione del demanio idrico, la ricerca, l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi canoni siano di competenza regionale.

La ricorrente richiama la propria legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, ricordando che con essa è stata data attuazione al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed invoca i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione quali fondamento delle proprie competenze in materia.

La ricorrente Regione Piemonte chiarisce, peraltro, di avere la potestà legislativa in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina di dette concessioni è strettamente intrecciata con la materia del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

L'intervento normativo statale, pertanto, intervenendo nei suddetti settori sarebbe lesivo della competenza regionale, stante il carattere di estremo dettaglio ed il carattere totalmente unilaterale della disciplina, che è stata adottata senza tenere in alcun conto le obiezioni regionali manifestate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni sullo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2003/54/CE (poi incorporato nella legge finanziaria dello Stato mediante le previsioni censurate), né garantirebbe alcun momento concertativo e di coordinamento volto a conciliare le esigenze unitarie con quelle rappresentate dall'ente territoriale.

4.2. – La Regione Piemonte censura, poi, il comma 485, che prevede, a determinate condizioni, la proroga dei rapporti concessori in atto, precisando che tale previsione precluderebbe il legittimo esercizio da parte delle Regioni delle funzioni ad esse spettanti in materia di gestione del demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale.

La proroga, secondo la Regione, lascerebbe inalterate per troppo tempo le condizioni di utilizzo delle acque pubbliche definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e quindi inadeguate rispetto all'evoluzione normativa,



socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici, impedendo all'ente territoriale l'esercizio adeguato delle relative funzioni.

4.3. – La Regione Piemonte censura, infine, il comma 483 ed i commi 485 e 487, in quanto essi, rimettono ad organi statali la definizione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, nonché del miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, e determinano la congruità degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, ed in tal senso non terrebbero conto delle richiamate competenze regionali e mancherebbero di alcun meccanismo procedurale e finanche di una sede di confronto che assicuri il coinvolgimento degli enti territoriali, istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio.

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Piemonte avverso i commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

5.1. – L'Avvocatura rileva, anzitutto, che dal ricorso non sarebbero desumibili i parametri costituzionali evocati, con conseguente sua inammissibilità.

5.2. – Parimenti inammissibile sarebbe il richiamo al decreto legislativo n. 112 del 1998, trattandosi di una norma ordinaria di delega di funzioni, liberamente modificabile da parte dello Stato e non deducibile quale parametro in un giudizio di costituzionalità.

5.3. – Quanto al richiamo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle materie del governo del territorio, non sarebbe poi chiaro, secondo la difesa erariale, «in qual modo le disposizioni impugnate» potrebbero interferire «sul governo del territorio quando, nel loro complesso, comportano il mantenimento della situazione idraulica preesistente senza che siano previste opere innovative e senza che, pertanto, siano interessati i profili territoriali delle zone interessate».

5.4. – Sempre in via di generale contestazione del ricorso, l'Avvocatura sostiene che la normativa recata dai commi 483, 485, 487, 488, 491 e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 inciderebbe soltanto in via indiretta sulla produzione dell'energia, essendo diretta soprattutto agli aspetti amministrativi dei rapporti che continuano ad essere disciplinati dagli originari atti di concessione.

5.5. – Le norme impugnate, inoltre, sarebbero comunque vincolanti per la Regione, in quanto, seppure non fossero ritenute attinenti alla materia della tutela della concorrenza, costituirebbero nella quasi totalità principi fondamentali rivolti ad assicurare la funzionalità della rete nazionale.

5.6. – Il resistente Presidente del Consiglio dei ministri sviluppa, poi, questi ulteriori rilievi in ordine alle singole disposizioni impugnate.

5.6.1. – Il comma 483 non inciderebbe sui dedotti ambiti di competenza regionale, in quanto, da un lato, resterebbe salva la possibilità per l'amministrazione competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti interventi sulla conformazione del corso delle acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione regionale di governo del territorio.

5.6.2. – Per le stesse ragioni non sarebbe lesiva la proroga dei rapporti concessori in corso prevista dal comma 485, limitandosi esso a prolungare la situazione preesistente.

5.6.3. – Le censure riferite ai commi 487 e 488 sarebbero inammissibili, dacché meramente enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che si assumono violati.

5.6.4. – La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la “autoqualificazione” della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

6. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al numero 36 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Campania ha censurato i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

6.1. – La Regione Campania ritiene che le disposizioni impugnate presentino un contenuto omogeneo quanto a modalità di disciplina e settore materiale dell'intervento e che il momento unificante sia fornito dalla stessa legge con la “autoqualificazione” delle stesse, come attinenti alla competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza.

Tali disposizioni, tuttavia, inciderebbero sulle competenze regionali concorrenti in materia di governo del territorio, soprattutto sotto il profilo delle concessioni demaniali, e della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e sarebbero illegittime, in quanto avrebbero natura di dettaglio e non prevederebbero alcun coinvolgimento della Regione nelle scelte. Il che configurerebbe, a dire della ricorrente, quantomeno, una violazione del principio di leale collaborazione.

6.2. – Peraltro, secondo la ricorrente Regione Campania, neppure la riconduzione dell'intervento normativo statale al dichiarato fine di tutela della concorrenza, giustificerebbe le previsioni censurate. Trattandosi di una materia trasversale, l'invocato titolo di competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione non escluderebbe la necessità di una partecipazione e di un coinvolgimento della Regione nelle scelte *de quibus*.

7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Campania avverso i commi da 483 a 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, sviluppando analiticamente i suoi argomenti in relazione alle singole disposizioni impugnate.

7.1. – Quanto al comma 483, la prospettata limitazione delle proprie competenze nell'utilizzo del territorio non sussisterebbe, in quanto, da un lato, resterebbe salva la possibilità per l'amministrazione competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti interventi sulla conformazione del corso delle acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione regionale di governo del territorio.

7.2. – Quanto al comma 485, che secondo la Regione Campania opererebbe nella stessa direzione del comma 483, la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non spiegherebbe come la proroga delle concessioni in corso ovvero il prolungamento della situazione attuale possa incidere sul governo del territorio.

7.3. – Quanto al comma 486, la difesa erariale interpreta il ricorso nel senso che la prospettazione regionale sia nel senso che il canone aggiuntivo a favore dello Stato opererebbe una distrazione delle risorse spettanti alla Regione.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri la questione sarebbe inammissibile, per la mancata indicazione di alcun parametro costituzionale, ed infondata, in quanto il canone aggiuntivo unico previsto dal comma 486 avrebbe, appunto, carattere aggiuntivo e la sua mancata percezione da parte della Regione non toccherebbe l'importo del canone già dovuto e non comporterebbe, pertanto, alcuna distrazione di risorse.

7.4. – Le censure riferite ai commi 487, 488, 489 e 490 sarebbero inammissibili, dacché meramente enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che si assumono violati.

7.5. – La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la “autoqualificazione” della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

8. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 3 marzo ed iscritto al numero 39 del registro ricorsi dell'anno 2006 la Regione Emilia-Romagna ha censurato i commi 483, da 485 a 481 (*recte*: 491) e 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione.

8.1. – La ricorrente Regione Emilia-Romagna, dopo avere analiticamente ricostruito l'evoluzione normativa in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, esprime, anzitutto, notevoli riserve avverso il procedimento legislativo che ha portato all'incorporazione nella legge n. 266 del 2005 dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/54/CE, già contestato dalle Regioni nella sede tecnica della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Per la ricorrente, che specifica di non volere sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'intera legge finanziaria per vizio procedurale complessivo, atteso il dirompente effetto che questo avrebbe sul sistema, non si tratterebbe solo di cattiva tecnica redazionale, ma di «vero e proprio smarrimento delle garanzie costituzionali che si ricollegano all'attento e regolare procedimento deliberativo prescritto dall'art. 72 Cost.». Per la difesa regionale, l'intero *iter legis* seguito (che avrebbe visto l'esautoramento della Commissione referente e la compressione dello stesso esame di merito in Aula, stante la posizione della questione di fiducia) costituirebbe «un motivo di illegittimità specifico dei commi da 483 a 492, perché la forzosa e improvvisata inserzione nel testo della bozza di decreto legislativo nella legge finanziaria, prodotta dal “maxiemendamento”, dimostra in tutta la sua evidenza la lesione delle prerogative delle Regioni a cui vengono imposte in tal modo, senza un adeguato vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria in Conferenza Stato-Regioni». Per la Regione Emilia-Romagna, in sostanza, il Governo sarebbe così riuscito ad imporre tale disciplina alle Regioni «facendo violenza, contestualmente, tanto alle garanzie del dibattito parlamentare che a quelle della leale collaborazione».

8.2. – Sempre in via di generale contestazione dell'intervento normativo statale, la ricorrente sostiene, poi, che le disposizioni impugnate, se pure riferibili alla materia statale della tutela della concorrenza, inciderebbero trasversalmente sulle materie di competenza legislativa concorrente del governo del territorio e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, oltre che sulla tutela del valore ambientale costituito dal patrimonio idrico regionale. E risulterebbero lesive della autonomia regionale, in quanto avrebbero natura di dettaglio e regolerebbero in via

unilaterale la materia, in totale assenza di strumenti concertativi e di coordinamento “orizzontale” volti ad assicurare la conciliazione tra le esigenze unitarie nazionali ed il governo autonomo del territorio, al quale afferisce la materia della gestione del demanio idrico, definita dagli artt. 86 ed 89 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

La Regione Emilia-Romagna richiama l'orientamento della Corte costituzionale (di cui richiama le sentenze nn. 303 e 370 del 2003, 6 del 2004, 50, 62, 219, 231, 242 e 383 del 2005), per il quale, nel concorso tra competenze statali trasversali e competenze regionali, la legislazione statale sarebbe legittima solo ove: a) logicamente pertinente e idonea alla regolazione della materia; b) strettamente proporzionale a tale fine; c) adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti, attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, prevedano adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni allocate presso gli organi centrali.

Nella specie, secondo la Regione, difetterebbero però tutti questi presupposti.

8.2.1. – La previsione di una proroga «secca per dieci anni» dei rapporti concessori in corso (comma 485), in luogo di una procedura di rinnovo che “apra” il mercato, lascerebbe, infatti, irragionevolmente inalterate per lunghissimo tempo le condizioni di utilizzo delle acque pubbliche definite da disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e, quindi, inadeguate rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici e ambientali.

8.2.2. – La stessa previsione sarebbe, poi, del tutto contraddittoria, rispetto al principio della gara contestualmente affermato dal comma 483 e rispetto proprio a quel fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari, apparentemente ed “ambiguamente” invocati dal legislatore a fondamento della disciplina.

A dire della Regione, sarebbe stato sufficiente che la legge statale avesse consentito l'adeguamento delle concessioni da rinnovarsi alle disposizioni e alle prescrizioni delle leggi e dei piani, statali e regionali, in materia di energia e utilizzo delle acque pubbliche.

Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna ricorda, poi, gli artt. da 140 a 142 e da 152 a 156 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) ed il recentemente approvato “Piano di Tutela delle Acque”.

8.2.3. – La ricorrente rimarca, poi, che la competenza statale trasversale in materia di concorrenza dovrebbe comunque limitarsi alle linee generali, ad un «quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di fonte regionale».

Resterebbe pertanto esclusa la possibilità di definire, con atti ministeriali, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, nonché il miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, e quella della congruità degli interventi di ammodernamento degli impianti, ivi compreso il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali (commi 483, 485 e 487).

8.2.4. – La Regione Emilia-Romagna censura, infine, specificamente il comma 486, il quale prevede, quale corrispettivo della proroga, un canone aggiuntivo unico quadriennale a vantaggio dello Stato e dei Comuni interessati, in quanto spetterebbe alla Regione stabilire ed introitare i canoni relativi alle concessioni di acqua pubblica, tenuto anche conto che con tali entrate la Regione deve finanziare le proprie spese connesse all'esercizio della funzione di gestione del demanio idrico conferitale dallo Stato.

9. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna avverso i commi 483, da 485 a 491 e 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso, sviluppando analiticamente i suoi argomenti in relazione alle singole disposizioni impugnate.

9.1. – Quanto al comma 483, la prospettata limitazione delle competenze regionali di utilizzo del territorio non sussisterebbe, in quanto, da un lato, resterebbe salva la possibilità per l'amministrazione competente di apprezzare un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, dall'altro, non sarebbero previsti interventi sulla conformazione del corso delle acque, sicché non potrebbe aversi alcun pregiudizio per la funzione del governo del territorio.

9.2. – Quanto al comma 484, la difesa erariale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non spiegherebbe come la proroga delle concessioni in corso ovvero il prolungamento della situazione attuale possano incidere sul governo del territorio.

9.3. – Quanto al comma 486, la difesa erariale ritiene che la questione sia inammissibile, per la mancata indicazione di alcun parametro costituzionale, ed infondato, in quanto il canone aggiuntivo unico previsto dal comma 486 avrebbe, appunto, carattere aggiuntivo e la sua mancata percezione da parte della Regione non toccherebbe l'importo del canone già dovuto e non comporterebbe, pertanto, alcuna distrazione di risorse.

9.4. – Le censure riferite ai commi 487, 488, 489 e 490 sarebbero inammissibili, dacché meramente enunciate, senza neppure l'indicazione delle norme o dei principi costituzionali che si assumono violati.

9.5. – La censura del comma 491 sarebbe, infine inammissibile, in quanto la "autoqualificazione" della materia dell'intervento normativo statale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una «convinzione» dello Stato, che, come tale, non produrrebbe alcun vincolo giuridico.

10. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006, depositato il successivo 4 marzo ed iscritto al numero 41 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha censurato i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) ovvero all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

10.1. – La Regione Friuli-Venezia Giulia ricorda, anzitutto, il complesso delle sue competenze in materia di demanio idrico, richiamando:

a) l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 265 del 2001, secondo i quali sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia «tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto» e «la Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti la titolarità dei beni trasferiti»;

b) l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 265 del 2001, che dispongono il trasferimento alla Regione di tutte le funzioni amministrative relative al demanio idrico

che già non le spettino, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, e la delega delle funzioni amministrative inerenti le grandi derivazioni;

c) l'art. 3 del decreto legislativo n. 265 del 2001, che, aggiuntivamente, trasferisce alla Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

La ricorrente ricorda, inoltre, che il nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione ha attribuito alla competenza concorrente delle Regioni la materia della produzione, del trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica. E richiama infine, genericamente, la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

10.2. – Dopo tale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Regione Friuli-Venezia Giulia precisa, peraltro, che le varie censure sono proposte in ragione di una ritenuta possibile diretta incidenza dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge n. 266 del 2005 sull'autonomia regionale.

Rileva infatti la ricorrente che, ad onta della clausola di salvaguardia dettata dal comma 610 del medesimo art. 1 della legge n. 266 del 2005 (che sembrerebbe fare salvo il regime speciale delle Regioni e Province autonome), il comma 492 fissa il termine di novanta giorni sia per le Regioni sia per le Province autonome per l'armonizzazione dei propri ordinamenti con le norme dettate dai commi da 483 a 491, il che lascerebbe «pensare che anche gli enti di autonomia speciale siano destinatari delle stesse».

10.3. – La ricorrente muove, poi, articolate censure in ordine alla prevista (comma 485) proroga dei rapporti concessori in atto.

10.3.1. – In primo luogo, la proroga sarebbe in contrasto con le procedure ordinarie di gestione del bene pubblico affidate alla Regione dal decreto legislativo n. 265 del 2001.

10.3.2. – In secondo luogo, la proroga, venendo ad impedire, in mancanza di un interesse prevalente ad un uso diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle originarie, sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria della Regione autonoma.

10.3.3. – In terzo luogo, la ricorrente contesta la coerenza della introdotta proroga con il principio costituzionale della tutela della concorrenza, che il legislatore nazionale invoca a fondamento delle previsioni impugnate.

Per la ricorrente, la competenza prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione non potrebbe essere esercitata per introdurre norme, quali quelle di proroga, del tutto contrarie all'instaurazione di mercati concorrenziali e alle politiche comunitarie di liberalizzazione.

10.3.4. – La proroga viene, poi, contestata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia anche in relazione alle condizioni cui essa è collegata.

Rileva anzitutto la ricorrente come sia del tutto arbitrario ricollegare la proroga ad interventi di ammodernamento degli impianti già avvenuti («evidentemente all'interno del quadro economico della precedente concessione») alla data di entrata in vigore della legge.

Parimenti illegittimo sarebbe, poi, che nella valutazione di congruità degli interventi ancora da effettuare, di ammodernamento e di miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali degli impianti, non sia attribuito ruolo alcuno alla Regione, cui pure spettano rilevanti competenze in materia.

10.4. – La Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene poi illegittimo il comma 488, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga e quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti.

Risulterebbero, in particolare, violate le competenze legislative e amministrative regionali previste dalle norme di attuazione, sia laddove il comma 488 prevede gli adempimenti a carico dei concessionari, sia laddove esso stabilisce il termine entro il quale la Regione deve compiere le proprie verifiche.

10.5. – La ricorrente contesta pure il comma 491 dell' art. 1 della legge n. 266 del 2005, in quanto esso conterrebbe una qualificazione dell'intera disciplina introdotta quale norma di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e di attuazione dei principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 7 gennaio 2004.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, a prescindere dagli stessi rilievi sopra ricordati sul riparto di competenza legislativa in materia, contesta sia la “palese” non corrispondenza delle disposizioni in questione con gli invocati principi comunitari sia la pretesa dello Stato di potere “autoqualificare” le norme, essendo la natura di queste un dato obiettivo, soggetto ad accertamento e verifica da parte della Corte costituzionale, e non l'effetto di una scelta volontaristica dello Stato.

10.6. – La Regione Friuli-Venezia Giulia censura, infine, il comma 492, «in quanto esso impone un onere di adeguamento alle norme statali».

Si tratterebbe, per la Regione, di un onere del tutto privo di fondamento costituzionale, dato che le acque pubbliche apparterrebbero alla potestà legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, operante in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La previsione, secondo la ricorrente, sarebbe illegittima anche se vi fosse un titolo costituzionale per l'intervento statale, in quanto non potrebbe supporre che «l'onere di adeguamento consista [...] nel dovere di prorogare ugualmente tutte le concessioni idroelettriche», ed in quanto non potrebbe pretendersi di «vincolare la Regione, nel quadro delle proprie competenze, ad una proroga che non corrisponderebbe ad alcun principio» e che sarebbe «già illegittima anche per il campo di applicazione diretta delle norme qui impugnate».

11. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Emilia-Romagna avverso i commi da 483 a 492 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che le norme censurate non sarebbero applicabili o comunque non sarebbero lesive per la ricorrente Provincia autonoma.

11.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama, in proposito, il comma 610 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, secondo il quale «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti». E sostiene che il combinato disposto di tale disposizione e di quella dettata dal precedente comma 492, che fissa in novanta giorni il termine per le Regioni e le Province autonome per l'adeguamento alla nuova legislazione statale, sia da intendere nel senso che «nella eventualità che tra quelle portate dai commi da 483 a 492 ci fossero alcune norme applicabili, anche come principi fondamentali, alle Regioni e alle Province autonome senza necessità di norme di attuazione perché compatibili con gli Statuti» viene «assegnato un termine perché le

Regioni e le Province autonome» provvedano «alla armonizzazione dei propri ordinamenti».

In sostanza il comma 610, che si riferisce all'intero articolo 1, e quindi a disposizioni tra loro estremamente eterogenee, costituirebbe una norma generale e di chiusura, rispetto a quella speciale dettata dal comma 492, di modo che la prima escluderebbe la verifica di una antinomia reale tra disciplina statale e statutaria, mentre la seconda si riferirebbe alle ipotesi di norme statali in materia di grande derivazione idroelettrica direttamente applicabili nel territorio regionale.

12. – In prossimità dell'udienza del 24 ottobre 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una distinta memoria in ciascuno dei giudizi, nelle quali articola generali riflessioni in ordine ai vari cinque ricorsi e svolge ulteriori e puntuali contestazioni in ordine a ciascuno di essi.

12.1. – In via generale la difesa erariale ribadisce il carattere non precettivo della autoqualificazione delle norme recata dal comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e, comunque, la effettiva riferibilità al titolo della tutela della concorrenza delle varie disposizioni.

12.2. – In ordine alla previsione (comma 483) del provvedimento ministeriale determinativo dei requisiti di partecipazione alla gara pubblica l'Avvocatura, da un lato, sostiene che si tratti di requisiti minimi elevabili dalle Regioni, dall'altro, rimarca la loro necessità per la “serietà” delle gare.

12.3. – L'Avvocatura ritiene, poi, che la natura trasversale del potere normativo esercitato, se consente la “sovrapposizione” di discipline regionali, con il limite di non pregiudicare gli obiettivi della legislazione statale, non potrebbe in alcun caso essere subordinata ad una intesa forte con gli enti territoriali. E che la leale collaborazione non possa essere invocata in riferimento all'esercizio di competenze normative e non amministrative.

12.4. – Sempre in via generale la difesa erariale ascrive alla competenza in materia di sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*, della Costituzione) l'introduzione del canone aggiuntivo previsto dal comma 486 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

12.5. – Quanto alla previsione della proroga, a determinate condizioni, dei rapporti in corso (comma 485) il Presidente del Consiglio dei ministri nega che essa sia “ontologicamente” estranea alla materia della tutela della concorrenza e chiarisce che, infine, l'intervento normativo sarebbe avvenuto in considerazione della asimmetria delle liberalizzazioni in atto nei vari Paesi europei, allo specifico fine di evitare che imprese straniere operanti nel loro mercato interno in regime di monopolio potessero, sfruttando i benefici economici di tale situazione anticoncorrenziale, concorrere alle gare per le concessioni idroelettriche italiane in posizione di vantaggio rispetto ai soggetti interessati nazionali.

Il rinvio della esecuzione delle gare, in sostanza, sarebbe stato determinato dalla necessità di attendere un grado avanzato di liberalizzazione nell'intero mercato europeo dell'energia elettrica e di assicurare, in tal modo, una effettiva e completa concorrenzialità di esso.

13. – In ordine al ricorso della Regione Campania la difesa erariale rileva la inammissibilità di gran parte delle censure, per mancata indicazione del principio costituzionale violato o mancata argomentazione delle questioni proposte. In particolare, secondo l'Avvocatura, del tutto immotivate sarebbero le questioni proposte avverso i commi 489, 490 e 491.



13.1. – In merito al ricorso della Regione Emilia-Romagna la difesa erariale contesta, anzitutto, l'ammissibilità della censura proposta in riferimento all'articolo 72 della Costituzione, sul rilievo che questa disposizione costituzionale non attiene al riparto di competenze legislative né riconosce alcuna prerogativa alla Regione.

La difesa erariale sottolinea, poi, che le questioni proposte da questa ricorrente avverso il comma 488 dovrebbe ritenersi come non proposta, difettando qualsiasi argomento in ordine ad essa, mentre inammissibile sarebbe quella riferita ai commi 489 e 490, per mancata indicazione del parametro costituzionale violato.

13.2. – In merito al ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia l'Avvocatura sostiene che il contenuto precettivo del contestato comma 488, da un lato, investe la autocertificazione di determinate circostanze ovvero il loro regime probatorio, che, in quanto tale, rientrerebbe nella competenza statale in materia di ordinamento civile, dall'altro, fisserebbe un termine facoltativo e non obbligatorio alle attività di verifica regionali.

14. – In prossimità dell'udienza del 24 ottobre 2006 le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Campania hanno depositato memorie.

14.1. – La Regione Emilia-Romagna, in buona sostanza, ribadisce le difese già svolte.

14.2. – La Regione Friuli-Venezia Giulia prende atto della posizione manifestata nell'atto di costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine all'applicabilità alla Regione autonoma dei commi da 483 a 492 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 nei limiti della sua compatibilità con la autonomia statutaria, ricorda di avere proposto il ricorso proprio per l'eventualità che tale lettura adeguatrice non fosse seguita dallo Stato e si rimette, peraltro, al giudizio di questa Corte, ribadendo, nel merito, gli argomenti già svolti.

14.3. – La Regione Campania ribadisce e sviluppa i motivi del proprio ricorso. Sostiene, inoltre, che, nel caso di specie, difettino tutti i presupposti enucleati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 383 del 2000 e 6 del 2004) per ritenere legittima una “chiamata in sussidiarietà” di funzioni amministrative delle Regioni e che la materia del governo del territorio deve essere intesa in una ampia accezione (che sarebbe stata fatta propria da questa Corte con le sentenze nn. 383 del 2005, 196 del 2004, 362, 331, 307 e 303 del 2003), comprensiva anche dell'uso delle acque.

15. – In prossimità dell'udienza del 23 ottobre 2007 le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Campania hanno depositato memorie.

16. – La Regione Friuli-Venezia Giulia svolge considerazioni in replica alla memoria della Avvocatura generale dello Stato del 10 ottobre 2006.

16.1. – La difesa regionale, in particolare, contesta la tesi della Avvocatura dello Stato, per la quale le norme di attuazione statutaria, relative alle funzioni amministrative, non toccherebbero le competenze legislative dell'ente territoriale speciale e, soprattutto, non varrebbero a superare la previsione dell'articolo 5, n. 14, dello Statuto speciale, che espressamente esclude dalle competenze concorrenti della Regione autonoma in materia di demanio idrico le grandi derivazioni.

Per la difesa regionale sarebbe invece pacifico che i decreti di trasferimenti o le norme di attuazione che ripartiscono le funzioni amministrative abbiano grande rilievo anche ai fini della interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione e degli Statuti speciali.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni ad essa delegate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 265 del

2001 sarebbero divenute funzioni e competenze proprie alla luce dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, trattandosi di potestà concorrente in materia di energia.

16.2. – La difesa regionale contesta poi l'argomento sviluppato dalla Avvocatura dello Stato, per cui la proroga dei rapporti concessori in atto prevista dall'impugnato comma 485 della legge n. 266 del 2005 sarebbe stata determinata dalla esigenza di salvaguardare il mercato interno dall'ingresso in esso di società europee monopoliste nei propri mercati nazionali, ritenendo che questa possa essere la ragione di politica economica dell'intervento normativo, ma che non valga a dimostrarne la legittimità sul piano del riparto costituzionale delle competenze legislative.

In particolare la difesa regionale ribadisce il carattere paradossale della invocazione del titolo di competenza della “tutela della concorrenza” per giustificare una disciplina di chiusura del mercato.

16.2.1. – La difesa regionale insiste poi sul rilievo (per essa “palese”) che la disciplina della concessioni di uso di beni del demanio idrico attenga alla gestione dei beni pubblici.

16.2.2. – La Regione autonoma insiste, altresì, sulla dedotta violazione della propria autonomia finanziaria, sull'assunto che la proroga, seppure non riduca le risorse attualmente da essa tratte dalle concessioni, precluda comunque i maggiori importi derivanti dalle gare per nuove concessioni.

16.3. – La difesa regionale sostiene, poi, che la previsione del comma 487, laddove lo Stato fissa i benefici energetici ed ambientali necessari per l'ottenimento della proroga, abbia natura di estremo dettaglio ed interferisca con la materia di potestà concorrente regionale della energia, senza che sussista alcuna esigenza di uniformità e senza che sia prevista alcuna forma di coinvolgimento dell'ente autonomo.

Né sarebbe rilevante al fine di giustificare la previsione del comma 487 la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, essendo questa limitata alla definizione degli standard minimi di tutela, mentre la disposizione censurata prevede un “miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto”, ed essendo comunque necessario, anche dove sussistano competenze esclusive statali di natura c.d. trasversale, il rispetto del principio di leale collaborazione.

16.3.1. – Sul punto la difesa regionale contesta, pure, la tesi dell'Avvocatura dello Stato, per la quale di leale collaborazione può parlarsi solo in riferimento alla fase amministrativa, ma non in ordine all'esercizio delle competenze legislative.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia la tesi sarebbe inaccettabile, dacché essa varrebbe a derubricare un principio di natura costituzionale, attinente alla forma di Stato, in un principio ordinatore della attività amministrativa, rimesso alla libera configurazione da parte della legge dello Stato.

La difesa regionale invoca il precedente costituito dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte e sostiene che «non sembra dubbio che essa indichi una esigenza di sistema, nel senso che lo Stato è tenuto, allorché legifera, a prevedere sedi di concertazione con le Regioni, là dove le attività disciplinate con legge interferiscano con le attribuzioni istituzionali delle Regioni stesse».

16.4. – La Regione Friuli-Venezia Giulia contesta, inoltre, la riconducibilità della previsione del comma 488 alla materia dell'ordinamento civile. Per la Regione autonoma tale tesi dell'avvocatura erariale non sarebbe praticabile, dovendo riferirsi tanto la disciplina dei rapporti tra concessionari ed ente concedente (ovvero la Regione

stessa) quanto la previsione della autocertificazione alla funzione amministrativa concessoria di competenza regionale.

La difesa regionale rimarca, poi, di avere contestato la disciplina in ordine alla verifica della congruità degli investimenti, limitatamente alla previsione da parte dello Stato del termine di sei mesi per le attività di controllo regionali.

16.5. – La Regione Friuli-Venezia Giulia insiste, infine, sulla lesività delle norme di autoqualificazione, quali quella recata dall'impugnato comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, e quindi sulla ammissibilità della relativa censura.

17. – Anche la Regione Emilia-Romagna svolge considerazioni in replica alla memoria della Avvocatura generale dello Stato del 10 ottobre 2006.

La difesa regionale sviluppa argomenti sostanzialmente analoghi a quelli della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sopra riportati. A questi aggiunge i seguenti rilievi.

17.1. – In ordine alla censura da essa proposta avverso l'intero intervento normativo statale per violazione dell'art. 72 della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna richiama la sentenza n. 398 del 1998 di questa Corte, dalla quale trae argomenti sulla deducibilità del parametro e quindi sulla ammissibilità della questione, contestata invece dalla difesa erariale.

17.2. – In ordine alla censura del comma 486, la difesa regionale contesta che l'introdotta canonizzazione aggiuntiva possa qualificarsi come tassa e quindi giustificarsi, come prospettato dalla Avvocatura dello Stato, sulla base della competenza in materia di sistema tributario dello Stato.

17.3. – In ordine alle censure dei commi 487, 488 e 489, ritenute dall'Avvocatura erariale inammissibili per mancata argomentazione, la difesa regionale specifica di avere censurato tali previsioni in via consequenziale alla censura della proroga prevista dal comma 485, trattandosi di una disciplina da quest'ultima non autonoma e a questa del tutto strumentale.

18. – La Regione Campania ribadisce nella sostanza i motivi posti a fondamento del proprio ricorso e gli argomenti già sviluppati nella propria memoria del 10 ottobre 2006.

19. – In prossimità dell'udienza del 23 ottobre 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una distinta memoria in ciascuno dei giudizi, nelle quali, in buona sostanza, ribadisce le difese già svolte.

La difesa erariale sviluppa, peraltro, ulteriori argomentazioni in riferimento ai ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Gli argomenti trattati in via generale nella memoria depositata nell'ambito del giudizio relativo alla Regione Emilia-Romagna sono, poi, richiamati nelle memorie relative alle Regioni Toscana, Piemonte e Campania.

19.1. – In riferimento al ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la difesa erariale precisa che l'articolo 5, n. 14, dello Statuto speciale esclude espressamente le grandi derivazioni dalla potestà legislativa regionale e sostiene che le norme di attuazione, invocate dalla Regione ricorrente, non siano idonee, per loro natura e per il procedimento con il quale sono approvate, a modificare il suddetto regime statutario.

Le norme di attuazione, in particolare, attenendo alle funzioni amministrative non toccherebbero il diverso aspetto del riparto delle competenze legislative. Con conseguente loro irrilevanza nel giudizio in questione.

19.1.1. – La difesa erariale rileva, inoltre, che il comma 610 del medesimo art. 1 della legge n. 266 del 2005 reca una clausola di salvaguardia, relativamente alle Regioni ed alle Province autonome.

Ciò spiegherebbe il comma 492, il quale, a sua volta, prevede l'obbligo di adeguamento degli enti territoriali speciali alla nuova disciplina.

Per la Avvocatura dello Stato, ove la Regione autonoma avesse proceduto alla armonizzazione del suo ordinamento essa avrebbe potuto distinguere tra le previsioni ad essa applicabili, in quanto compatibili con la propria autonomia speciale, da quelle per essa non vincolanti.

La difesa erariale rimette a questa Corte la valutazione se tale omessa armonizzazione renda o meno inammissibile il ricorso regionale.

19.2. – In riferimento al ricorso della Regione Emilia-Romagna, la difesa erariale svolge generali considerazioni in ordine alle c.d. materie trasversali, sostenendo che da tale trasversalità non possa dedursi alcun limite esterno alla potestà legislativa statale, ma solo che la Regione possa comunque intervenire utilizzando le proprie competenze, nel pieno rispetto della disciplina dettata dallo Stato.

Né tale natura trasversale imporrebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio del potere legislativo statale, posto che la leale collaborazione entrerebbe in gioco solo in ordine a competenze amministrative.

19.2.1. – L'Avvocatura dello Stato analizza, poi, in modo esteso tutta la disciplina "a regime" delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, rimarcando come tutte le previsioni siano ragionevolmente funzionali a garantire la concorrenzialità del settore economico, la massima efficienza energetica e il rispetto dell'ambiente ovvero tutti ambiti di competenza statale.

19.2.2. – La difesa erariale sottolinea, infine, che il ricorso regionale, laddove contesta il comma 486 e, nella sostanza, reclama il canone aggiuntivo alla finanza regionale, non individui tuttavia in alcun modo il principio di rango costituzionale da cui sarebbe desumibile la spettanza alla Regione di ogni canone derivante dal demanio idrico. Da ciò la infondatezza della questione, anche ove non si ritenesse la natura tributaria del canone aggiuntivo.

### *Considerato in diritto*

1. – Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), tra le quali, in tutto o in parte, quelle dettate dall'art. 1 commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.

Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente.

2. – I cinque ricorsi, che censurano i commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (i ricorsi delle Regioni Campania e, in riferimento ad uno specifico profilo, Emilia-Romagna censurano tutti i predetti commi, gli altri ricorsi regionali solo alcuni di essi) e che pongono questioni sostanzialmente simili, possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. – I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare “a regime”.

3.1. – A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483), quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni, nonché le regole relative alla trasferibilità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e 490).

3.2. – Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga di dieci anni delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 (comma 485).

Tale proroga è espressamente posta in relazione «ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parità di trattamento nella produzione idroelettrica».

Essa è subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene ripartito per cinquanta milioni di euro allo Stato e per i restanti dieci milioni ai Comuni interessati (comma 486).

Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui ove rispondenti alle condizioni (quantitative, qualitative e temporali) previste dal comma 487.

Il comma 488 disciplina le modalità di presentazione delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (che si sostanziano nella decadenza dalla concessione) del mancato completamento degli investimenti di ammodernamento.

3.3. – Il comma 491 qualifica le predette disposizioni come regole dettate in materia di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato, mentre il comma 492 fissa il termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri ordinamenti con la nuova disciplina.

Il comma 484, in questo ambito, abroga, infine, l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva salve le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti legislativi di attuazione statutaria.

4. – Avverso questa disciplina le ricorrenti Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia propongono varie censure che appare opportuno raggruppare in riferimento a ciascuno dei commi impugnati. Mentre autonomamente ed in via preliminare verrà valutata la specifica censura proposta dalla Regione-Emilia Romagna avverso l'intero intervento normativo in questione.

4.1. – È peraltro opportuno premettere una sintetica ricostruzione dell'evoluzione della normativa statale in materia di grandi derivazioni idroelettriche tanto in riferimento alle Regioni ordinarie quanto in riferimento alla specifica posizione della ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4.2. – Fino al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), relativamente alle derivazioni situate nel territorio

delle Regioni a statuto ordinario, la competenza in materia apparteneva allo Stato, al quale spettavano, a titolo dominicale, i canoni di concessione, quando le grandi derivazioni afferivano al demanio idrico statale.

Detta competenza si esercitava anche in riferimento al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia in quanto la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) non detta regole speciali al riguardo, salvo che nell'art. 49, il quale prevede la devoluzione alla Regione dei nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche riferibili al proprio territorio.

4.2.1. – L'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ha profondamente innovato la materia, conferendo alle Regioni competenti per territorio l'intera gestione del demanio idrico (la cui titolarità resta comunque allo Stato), e il successivo art. 88 ha specificato che detta gestione comprende tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

Nel conferire tali funzioni, il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha peraltro fatto temporaneamente salva (art. 29, comma 3) la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 (Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dallo Stato.

4.2.2. – Successivamente, con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è stata data attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e si è pertanto realizzata la condizione cui l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico), adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997, si è infine provveduto a dare definitiva attuazione al disegno prefigurato dal legislatore del 1997, prevedendosi il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del personale, dei mezzi strumentali e di tutti gli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque pubbliche.

Infine, con l'entrata in vigore delle modifiche del Titolo V della Parte II della Costituzione alle Regioni ordinarie è stata attribuita una competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

4.2.3. – Per quanto attiene alla specifica posizione della ricorrente Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre l'art. 5, primo comma, n. 16 dello Statuto, esclude le grandi derivazioni dalla competenza concorrente della Regione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), adottato ai sensi dell'art. 65 dello Statuto speciale, prevede:

- con l'art. 1, comma 1: il trasferimento alla Regione di tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume

Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la Regione Veneto;

- con l'art. 1, comma 2: il trasferimento alla Regione di tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti;

- con l'art. 2, comma 1: il trasferimento di tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'art. 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed alle opere idrauliche, che già non le spettino;

- con l'art. 2, comma 2: la delega alla Regione delle funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

L'art. 3 ha, infine, precisato che sono trasferite alla Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che lo Stato emana, d'intesa con la Regione, le direttive di cui all'art. 88, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

La posizione della Regione Friuli-Venezia Giulia presenta, dunque, talune peculiarità. Essa, infatti, è titolare del demanio idrico, tranne alcune limitate eccezioni, e di tutte le funzioni amministrative inerenti alla gestione di detto demanio, ed è (solo) delegata ad esercitare le funzioni amministrative per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.

4.2.4. – Ne consegue che la Regione Friuli Venezia Giulia non può lamentare lesione delle sue attribuzioni statutarie a seguito dell'emanazione da parte dello Stato dei commi impugnati, che riguardano le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, poiché in relazione a tale materia essa è semplicemente delegata ad esercitare le relative funzioni amministrative e non è titolare di potestà legislativa.

La Regione Friuli Venezia Giulia può invece sollevare le sue censure in riferimento alle potestà legislative concorrenti che il titolo V, parte II, della Costituzione, in virtù del richiamo dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le ha conferito nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Le censure proposte in ordine ai commi in esame andranno pertanto valutate, come per le altre Regioni, in relazione, non alle potestà conferite alla Regione dallo statuto speciale, ma alle competenze legislative di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

5. – Una volta chiarito che la posizione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non presenta, per quanto attiene alle censure proposte, differenze rispetto a quella delle altre Regioni ordinarie ricorrenti, va esaminata, innanzitutto la questione, che investe tutti i commi impugnati, proposta dalla sola Regione Emilia-Romagna in ordine alla violazione dell'art. 72 della Costituzione.

Secondo la ricorrente, l'intero *iter legis* seguito (che avrebbe visto l'esautoramento della Commissione referente e la compressione dello stesso esame di merito in Aula, stante la posizione della questione di fiducia) costituirebbe «un motivo di illegittimità specifico dei commi da 483 a 492, perché la forzosa e improvvisata inserzione del testo della bozza di decreto legislativo nella legge finanziaria, prodotta dal “maxiemendamento”, dimostrerebbe in tutta la sua evidenza la lesione delle prerogative delle Regioni, a cui vengono imposte in tal modo, senza un adeguato vaglio parlamentare, norme su cui esse avevano già espresso parere fortemente negativo in sede istruttoria in Conferenza Stato -Regioni».

Per la Regione Emilia-Romagna, in sostanza, il Governo avrebbe così fatto «violenza, contestualmente, tanto alle garanzie del dibattito parlamentare che a quelle della leale collaborazione».

5.1. – La questione non è fondata.

La Regione non deduce la violazione di alcuna specifica regola o principio, ma contesta soltanto un *modus procedendi* dei lavori parlamentari, il quale resta tuttavia nell'alveo dell'autonomia del Parlamento.

D'altro canto, il parere negativo espresso dalle Regioni in sede di Conferenza permanente non ha alcuna valenza, *ex se*, in ordine alla validità della legge statale, dovendosi piuttosto valutare se quest'ultima si sia o meno tenuta nei limiti della propria sfera di competenza.

6. – Venendo ora alle censure proposte dalle Regioni avverso i singoli commi dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, conviene, alterando l'ordine numerico delle disposizioni, per maggior chiarezza di esposizione, esaminare prima quelle relative alla normativa a regime (commi 483, 484, 489 e 490), poi quelle relative alla normativa transitoria (commi 485, 486, 487 e 488), infine quelle relative alla “autoqualificazione” della disciplina (comma 491) ed all'obbligo di adeguamento delle Regioni ad essa (comma 492).

7. – Iniziando con la normativa a regime, i commi 489 e 490, relativi alla trasferibilità del ramo di azienda cui è riferibile la concessione di grande derivazione idroelettrica, sono impugnati dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Le questioni sono inammissibili.

I ricorsi regionali indicano unicamente le norme oggetto di censura ed il parametro costituzionale violato (art. 117, terzo comma, della Costituzione e, da parte delle sole Regioni Campania ed Emilia-Romagna, anche il principio di leale collaborazione), ma non spiegano in alcun modo perché la disciplina della trasferibilità violerebbe le competenze regionali in materia di produzione nazionale dell'energia e di governo del territorio. Del tutto inconferente appare, poi, il richiamo al principio di leale collaborazione, senza neppure l'individuazione dell'ambito in cui esso dovrebbe in concreto operare.

7.1. – Il comma 484 è impugnato dalle Regioni Campania e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, dalla sola Regione Campania, anche in riferimento al principio di leale collaborazione.

Anche tale questione è inammissibile.

La disposizione censurata, in effetti, abroga l'art. 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999, il quale, a sua volta, si riferisce alla peculiare posizione della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessun interesse sussiste pertanto nelle ricorrenti in ordine alla censura prospettata.

7.2. – Il comma 483 viene censurato dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilisce che con provvedimento del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara. La ricorrente sostiene che il provvedimento ministeriale in questione, intervenendo nei settori materiali di competenza regionale dell'energia e del governo del territorio,



dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, mentre la norma omette del tutto un coinvolgimento delle Regioni.

In termini analoghi può interpretarsi la generica censura della Regione Campania sul punto, la quale invoca, peraltro, come parametro del giudizio, anche il principio di leale collaborazione.

7.2.1. – La Regione Piemonte impugna il comma 483, unitamente ai commi commi 485 e 487, sostenendo che le predette disposizioni non terrebbero conto delle richiamate competenze regionali in materia di energia e di governo del territorio e non prevederebbero un meccanismo procedurale ed una sede di confronto che assicurino il coinvolgimento degli enti territoriali, istituzionalmente chiamati a valutare e condividere scelte che vengono ad incidere direttamente sul loro territorio.

Anche la Regione Emilia-Romagna censura il comma 483, unitamente ai commi 485 e 487, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, in quanto essi attribuiscono competenze amministrative in materia concorrente ad organi statali, senza prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni.

7.3. – Le questioni relative al comma 483 sono fondate rispetto alla seconda parte del comma stesso. Quanto alla prima, infatti, non v'è dubbio che la disposizione, disciplinando l'espletamento delle gare ad evidenza pubblica, rientri nella materia della «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato. Basta rilevare al riguardo che la gara pubblica costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenza n. 401 del 2007).

Per quanto riguarda la seconda parte della disposizione impugnata, deve invece rilevarsi che il decreto con il quale il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara, è un atto che, da un lato, è riconducibile alla indicata competenza statale in materia di tutela della concorrenza, dall'altro, interferisce su aspetti organizzativi, programmatori e gestori della materia, di competenza concorrente, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, della Costituzione).

In ordine a tale potere, che indirettamente potrebbe coinvolgere, per il suo concreto atteggiarsi (aumento dell'energia prodotta e della potenza installata), anche aspetti di gestione del territorio, deve riconoscersi la necessità di assicurare un potere specifico degli organi dello Stato, chiamati a tutelare la concorrenza nel settore economico di riferimento, nonché interessi unitari alla produzione e gestione di una risorsa strategica qual è l'energia idroelettrica, ma, al contempo, anche la necessità di un coinvolgimento, sul piano amministrativo, delle Regioni (v. sentenza n. 383 del 2005). Va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione (v. sentenza n. 231 del 2005).

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 483, nella parte in cui non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

8. – Quanto alla normativa transitoria, il comma 485 viene censurato dalle Regioni Campania, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, le quali escludono che

lo Stato possa prevedere una proroga delle concessioni in corso di grandi derivazioni, sia pur a determinate condizioni.

La Regione Campania propone la censura in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, in quanto la previsione in parola, avendo natura di dettaglio, inciderebbe sulle competenze regionali concorrenti in materia di governo del territorio ed in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e non prevederebbe alcun coinvolgimento della Regione.

La Regione Piemonte individua un contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119, 120 e 97 della Costituzione, in quanto la previsione della proroga dei rapporti concessori precluderebbe il legittimo esercizio da parte della Regione delle funzioni ad essa spettanti in materia di gestione del demanio e di tutela ambientale del patrimonio idrico regionale, e soprattutto impedirebbe alla Regione di aggiornare i disciplinari di concessione sottoscritti ormai da decenni e quindi inadeguati rispetto all'evoluzione normativa, socio-economica, tecnica e degli stessi fenomeni fisici nel frattempo verificatisi.

Più articolata è poi l'argomentazione della Regione Emilia-Romagna, la quale, oltre a motivi sostanzialmente analoghi a quelli proposti dalle altre ricorrenti, sostiene che il predetto comma 485 violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione anche in riferimento alla giurisprudenza di questa Corte (di cui alle sentenze numeri 303 e 370 del 2003, n. 6 del 2004, numeri 50, 62, 219, 231, 242 e 383 del 2005), eccedendo i limiti delle competenze statali trasversali rispetto alle su indicate competenze regionali.

In particolare, la previsione di una proroga «secca per dieci anni» dei rapporti concessori in corso, in luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, sarebbe del tutto contraddittoria rispetto al principio della gara contestualmente affermato dal precedente comma 483 e rispetto proprio a quel fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari apparentemente ed «ambiguamente» invocati dal legislatore a fondamento della disciplina.

La medesima irragionevolezza viene denunciata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale lamenta, oltre alla violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e del principio di ragionevolezza, anche la lesione della propria autonomia finanziaria, in quanto la proroga verrebbe ad impedire, in mancanza di un interesse prevalente ad un uso diverso, un nuovo affidamento a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle originarie per l'ente territoriale destinatario del relativo canone.

8.5. – La questione è fondata.

Nonostante il richiamo contenuto nel comma 485 «ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica» e nonostante la “autoqualificazione” della materia, di cui al comma 491, come tutela della concorrenza ed attuazione dei principi comunitari, deve anzitutto escludersi che la disposizione in questione possa giustificarsi alla luce della competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La previsione censurata, in effetti, anziché aprire gradualmente il mercato interno dell'energia seguendo le scadenze naturali delle diverse concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, proroga irragionevolmente queste ultime di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna concessione.

La norma, dunque, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrasta con i principi comunitari e contraddice apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur afferma di voler perseguire.

La disposizione statale censurata – secondo la quale le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche in corso alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e si sospendono, di conseguenza, per il corrispondente periodo di tempo, le relative gare, mirando al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di produzione e ad una più elevata tutela delle condizioni ambientali – deve essere, al contrario, ricondotta alla competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia essa è lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio (v., *ex multis*, sentenze n. 181 del 2006 e 390 del 2004).

Si deve dunque concludere che la disposizione in questione è costituzionalmente illegittima.

8.6. – Dalla illegittimità costituzionale del comma 485 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 discende la illegittimità costituzionale di tutte le residue previsioni, impugnate sotto vari profili dalle Regioni ricorrenti, che recano la dettagliata disciplina della proroga in questione, e pertanto: del comma 486, il quale introduce a carico dei concessionari un canone aggiuntivo quale corrispettivo della proroga; del successivo comma 487, il quale prevede le condizioni quantitative, qualitative e temporali degli interventi di ammodernamento degli impianti richiesti ai fini dell'ottenimento della proroga; ed, infine, del comma 488, il quale prevede gli adempimenti formali a carico dei concessionari ed il termine entro il quale la Regione deve compiere la verifica dell'esistenza dei presupposti per la proroga.

Infatti tali previsioni, essendo stata dichiarata l'illegittimità della proroga delle concessioni in atto, vengono a perdere il proprio oggetto; ed inoltre, regolando nel dettaglio la procedura finalizzata alla proroga stessa, sono affette dai medesimi vizi di legittimità costituzionale che inficiano quest'ultima.

9. – Il comma 491 qualifica il complessivo intervento normativo statale come attinente alla materia della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione) e di attuazione dei principi comunitari resi dal parere “motivato” della Commissione europea del 7 gennaio 2004.

Questa previsione è censurata da tutte le Regioni ricorrenti in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sul rilievo che non sarebbe consentito allo Stato autoqualificare l'ambito materiale delle proprie norme, essendo questo un dato obiettivo, sottratto ad un potere dispositivo in capo al legislatore.

A questo rilievo tutte le ricorrenti aggiungono la contestazione che, in concreto, la disciplina sostanziale recata dai commi da 483 a 490, avente oltretutto natura di estremo dettaglio, non atterrebbe solo alla tutela della concorrenza, di competenza statale, ma interferirebbe con le competenze regionali concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al demanio idrico ed alla pianificazione, queste ultime rientranti nelle materie del governo del territorio.

La Regione Toscana contesta al riguardo anche la violazione dell'art. 118 della Costituzione ed invoca, quale sua competenza materiale, quella sulla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Le Regioni Campania ed Emilia-Romagna invocano, a loro volta, pure il principio di leale collaborazione.

Ulteriori e più articolate argomentazioni sono poi sviluppate dalla Regione Piemonte, la quale invoca come parametri anche gli artt. 119, 120 e 97 della Costituzione, e pone l'accento sulla illegittimità costituzionale del comma 491, perché le

funzioni in ordine alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico e, più in generale, in ordine alla gestione del demanio idrico, la ricerca, l'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee, la tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi canoni sarebbero di competenza regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, dal suo canto, nega il carattere precettivo dell'autoqualificazione recata dal comma 491, sostenendo che essa esprime unicamente una manifestazione di giudizio, peraltro condivisibile, ma non una qualificazione formale, spettando tale valutazione a questa Corte.

9.1. – La questione è inammissibile.

Come la giurisprudenza di questa Corte ha frequentemente chiarito (*ex multis*: sentenza n. 414 del 2004) e come la stessa difesa erariale ammette, l'autoqualificazione di una norma come inerente alla materia della concorrenza non ha carattere precettivo e vincolante. Da ciò deriva che, ancora prima di ogni valutazione sulla correttezza o meno della qualificazione stessa, una previsione di tal fatta è priva di contenuto lesivo per le Regioni ricorrenti.

10. – Il comma 492, il quale prevede l'obbligo di armonizzazione delle Regioni e delle Province autonome con la nuova legislazione dello Stato nel termine di novanta giorni è censurato dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

Le questioni delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna sono prive di argomentazione. Tali ricorrenti, in effetti, si limitano a indicare la previsione del comma 492, senza tuttavia prospettare alcuna specifica censura o qualsiasi elemento che valga a sostanziare l'apodittica domanda.

La censura della Regione Friuli-Venezia Giulia è invece proposta, in riferimento al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, in via principale, sull'assunto che le acque pubbliche apparterrebbero alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, e che pertanto non sussisterebbe alcun potere normativo dello Stato che possa valere a fondare la previsione in questione. E, in via gradata, sull'assunto che, ove pure vi fosse un titolo costituzionale per l'intervento statale, non potrebbe supporre che «l'onere di adeguamento consista [...] nel dovere di prorogare ugualmente tutte le concessioni idroelettriche» e non potrebbe pretendersi di «vincolare la Regione, nel quadro delle proprie competenze, ad una proroga» che non corrisponderebbe «ad alcun principio» e che sarebbe «già illegittima anche per il campo di applicazione diretta delle norme qui impugnate».

La erroneità della contestazione proposta in via principale emerge dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sentenza n. 383 del 2005), la quale ha già escluso che la materia delle acque pubbliche utilizzate come fonti di energia possa essere compresa nella categoria residuale individuata dal quarto comma dell'art. 117 della Costituzione.

La questione posta in via gradata è invece parzialmente fondata.

L'obbligo di adeguamento, imposto dalla censurata disposizione statale alle Regioni ricorrenti deve, infatti, ritenersi illegittimo, laddove esso è riferito genericamente a tutti i commi da 483 a 492 e quindi pure ai commi 485, 486, 487 e 488, ritenuti costituzionalmente illegittimi, in quanto aventi natura di dettaglio e rientranti nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara;

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 485, 486, 487 e 488 della legge n. 266 del 2005;

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo;

*dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 484, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

*dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 489 e 490, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché, in riferimento art. 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;

*dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 491, della legge n. 266 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituzione, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Campania ed Emilia Romagna, nonché, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,  
il 14 gennaio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

# SENTENZA N. 215 ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promossi dalla Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con ricorsi notificati il 3 e il 2 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 7, l'8 e il 13 ottobre 2009, rispettivamente iscritti ai nn. 79, 80, 84 e 88 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento della TERNA, Rete elettrica nazionale s.p.a.;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. – La Regione Umbria ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 (R.R. n. 79 del 2009).

1.1. – La ricorrente premette che il predetto art. 4 concerne interventi urgenti per le reti dell'energia. Esso, al comma 1, dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, «individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla

distribuzione dell'energia, nonché, d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari».

Per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità, il comma 2 prevede la nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ciascun commissario, «sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185» (comma 3, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti» (comma 4).

1.2. – La ricorrente pur non contestando che, nelle circostanze indicate dalla norma, l'individuazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia sia fatta a livello centrale, ricorda come questa Corte abbia sottolineato che la «chiamata in sussidiarietà» di funzioni statali in materie di competenza regionale può giustificarsi solo qualora la legislazione statale «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e [...] risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali» (sentenza n. 6 del 2004).

Ad avviso della Regione Umbria, la disciplina dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non è pertinente (perché gli imprecisati interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e pertanto la legge non è idonea a regolare interventi realmente urgenti, poiché la disponibilità del capitale privato è per definizione non garantita), né proporzionata, non essendovi ragioni per attrarre al centro, oltre all'individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Il legislatore statale avrebbe potuto realizzare l'obiettivo dell'accelerazione degli interventi di competenza regionale riducendo i termini o semplificando in altro modo i procedimenti, nell'esercizio della sua potestà legislativa di principio. Né lo strumento dei commissari è previsto per compiere atti urgenti di competenza di altre amministrazioni.

La difesa regionale aggiunge che il principio di sussidiarietà ha già operato nella materia dell'energia, considerato che l'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.



112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), attribuiscono ad organi statali alcune funzioni amministrative, in base ad esigenze di esercizio unitario.

Secondo la Regione Umbria, pertanto, l'art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo poteri amministrativi statali in materie di competenza regionale (energia e governo del territorio), violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione.

1.3. – In via subordinata, la ricorrente deduce che l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, attribuendo al commissario straordinario del Governo i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quello di fissare, per l'espletamento delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni, termini inferiori rispetto a quelli previsti dalle leggi, violerebbe comunque i predetti parametri costituzionali.

Infatti, quanto ai poteri sostitutivi, ad avviso della difesa regionale non è costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino il conferimento ad un commissario del potere di “espropriare” le competenze amministrative spettanti alle Regioni e agli enti locali in materia di energia, governo del territorio e tutela della salute, né che il commissario possa derogare ad ogni norma, comprese quelle regionali che regolano la valutazione di impatto ambientale e quelle poste a difesa della salute dei cittadini; inoltre, la previsione di tali poteri sostitutivi non risponderebbe ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (precisamente, non sussiste la competenza di un organo politico, non si tratta di atti obbligatori e non sono stabilite garanzie procedurali per le Regioni).

Il potere di riduzione dei termini, invece, incide potenzialmente sulla normativa regionale e pregiudica la possibilità di esercizio della funzione amministrativa regionale o degli enti locali, mettendo a repentaglio gli interessi all'ordinato sviluppo del territorio, all'ambiente e alla salute tutelati dalle leggi regionali in materia di energia e di urbanistica.

1.4. – La Regione Umbria afferma, poi, che l'art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non prevede l'intesa della Regione interessata per l'atto di individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia (comma 1), per l'atto di nomina dei commissari (comma 2) e per gli atti adottati dai commissari (comma 3), viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e il principio di leale collaborazione, i quali richiedono un forte coinvolgimento della Regione quando, come nella specie, lo Stato attragga a sé funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale.

Infatti, il comma 1 del menzionato art. 4 richiede l'intesa solamente per l'individuazione degli interventi di produzione dell'energia, non anche per quelli di trasmissione e di distribuzione. Ad avviso della Regione, tale differenziazione non è giustificata, né la lacuna potrebbe essere corretta in sede interpretativa, stante la chiarezza del testo della norma.

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità si provvede alla nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari straordinari del Governo. Anche in questo caso,

secondo la difesa regionale, dovrebbe ugualmente valere il principio dell'intesa, che invece è richiesto, attraverso il rinvio al comma 1, per le sole opere di produzione dell'energia; ne conseguirebbe l'illegittimità del comma 2 per non aver previsto l'intesa anche sulla nomina di commissari statali in relazione alle opere di trasmissione e di distribuzione dell'energia.

Anche l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo, perché non stabilisce che i provvedimenti relativi all'autorizzazione e alla realizzazione degli interventi vengano assunti d'intesa con la Regione interessata.

La Regione Umbria richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte che ha sancito la necessità dell'intesa con la Regione interessata per la localizzazione e la realizzazione di opere gestite da organi centrali in virtù del principio di sussidiarietà (sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 62 e n. 383 del 2005).

Infine, la ricorrente segnala che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere del 29 luglio 2009, aveva chiesto il ripristino del testo originario del d.l. n. 78 del 2009 che prevedeva l'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate per l'individuazione, non solo degli interventi relativi alla produzione dell'energia, ma anche di quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Il resistente afferma che l'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 mira a superare situazioni di stallo che si possono verificare con riferimento ad impianti privati di produzione di energia (già realizzati o in corso di realizzazione), sui quali le competenze della Regione e degli enti locali già si sono espresse e per i quali si presentino difficoltà per la piena utilizzazione del prodotto nella rete nazionale, ovvero con riferimento all'individuazione di nuovi insediamenti necessari per risolvere deficit strutturali di energia riscontrabili in importanti aree del Paese.

Esso, dunque, si applica solamente in circostanze di particolare urgenza che richiedono il ricorso a mezzi e poteri straordinari al fine di tutelare in modo unitario gli interessi dell'intera collettività nazionale.

La difesa erariale aggiunge che la chiamata in sussidiarietà prevista dalla norma impugnata è ragionevole e proporzionata.

Infatti, assodato (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) che le circostanze di urgenza giustificano l'individuazione, da parte dello Stato, degli interventi da compiere, sarebbe semmai irragionevole che la fase esecutiva, che è quella che determina l'effettivo soddisfacimento delle esigenze unitarie che giustificano l'intervento statale, non fosse anch'essa attratta in capo allo Stato.

Irrilevante sarebbe, poi, la forma, pubblica o privata, dell'intervento da realizzare, decisiva essendo invece la finalità pubblicistica che si intende celermente perseguire.

Quanto alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, la difesa erariale afferma che, nel caso di specie, esso è stato attuato nei limiti della ragionevole essenzialità e, cioè, per gli interventi di nuove produzioni, con l'intesa con la Regione interessata e, in tutti i casi, con la partecipazione agli enti locali.

La differenziazione della disciplina degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione, da un lato, e quelli relativi alla produzione dell'energia, dall'altro, è il frutto di una consapevole scelta del legislatore, basata sulla constatazione che situazioni critiche in tema di trasporto e distribuzione presuppongono necessariamente

una preventiva positiva valutazione della Regione sull'attività di produzione e mirano a superare difficoltà e gelosie locali in ordine alla fruizione di un bene già esistente che una non razionale distribuzione potrebbe disperdere.

Inoltre l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea come gli interventi in materia di trasporto e distribuzione di energia siano caratterizzati da un interesse strategico statale più marcato rispetto a quelli inerenti la produzione. Infatti il servizio di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete nazionale ha la funzione di connettere i centri di produzione nazionali e transazionali, al fine di ottimizzare la produzione.

3. – La Provincia autonoma di Trento ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, Cost., agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questioni di legittimità costituzionale – tra l'altro – dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 80 del 2009) di cui al precedente ricorso.

3.1. – La ricorrente premette che le disposizioni impugnate attengono alla materia «energia», nella quale essa ha potestà legislativa ed amministrativa in virtù del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in attuazione delle norme statutarie che attribuiscono potestà primaria alla Provincia di Trento nelle materie dell'«urbanistica», della «tutela del paesaggio», dei «lavori pubblici di interesse provinciale», della «assunzione diretta di servizi pubblici» e della «espropriazione per pubblica utilità (art. 8, nn. 5, 6, 17, 19 e 22 dello statuto di autonomia speciale), ha aggiunto l'art. 01 nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

Inoltre, l'art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia prevede il parere obbligatorio della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale e l'art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 precisa che quanto disposto da tale art. 14 si applica «per quanto concerne il territorio delle province autonome» a tutto ciò che riguarda «lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale».

In particolare, l'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 trasferisce alle Province autonome «le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3» (comma 1); ed il comma 2 precisa che le funzioni relative alla materia «energia» di cui al comma 1 «concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia».

Allo Stato il citato art. 01, comma 3, lettera c), riserva solamente «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con

pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti». Anche in relazione a tali compiti, comunque, l'art. 01, comma 4, prevede il parere obbligatorio della Provincia, ai sensi dell'art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia.

Infine, la ricorrente ricorda che, in base agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., le Regioni ordinarie hanno potestà legislativa concorrente e potere di allocare le funzioni amministrative in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

3.2. – La Provincia autonoma di Trento sostiene che, se l'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 dovesse essere inteso come riferito a tutti gli impianti e a tutte le reti (e cioè anche a quelli che l'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla competenza provinciale), violerebbe sia gli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, sia l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale esclude che la legge possa attribuire agli organi statali – nelle materie di competenza propria delle Province autonome – funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

3.3. – Ad avviso della ricorrente l'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittimo anche se inteso come riferito esclusivamente alle opere diverse da quelle trasferite alla competenza della Provincia di Trento.

Infatti, pur restando ferma la necessità del parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 670 del 1972 (previsione che – in virtù dell'art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 – si applica anche allo sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia), la norma impugnata attribuirebbe inammissibilmente compiti amministrativi ad organi statali in materia oggetto di competenza concorrente, senza prevedere un forte coinvolgimento della Provincia.

Al riguardo la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso proposto alla Regione Umbria (v., supra, n. 1.4).

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

La difesa del Governo afferma che le disposizioni impuginate prevedono, in materia di produzione di energia, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate attraverso lo strumento dell'intesa. Invece il trasporto e la distribuzione dell'energia avvengono in un quadro di riferimento che richiederebbe necessariamente una valutazione d'insieme che solamente la visione unitaria dello Stato sarebbe in condizione di garantire.

Coerente con tale competenza statale sarebbe la nomina dei commissari di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, mentre il rispetto dei principi di leale collaborazione è garantito dalla necessità (prevista dal successivo comma 3) di sentire gli enti locali interessati. Infine, del tutto legittimamente il comma 4 dello stesso art. 4 disciplinerebbe l'ufficio del commissario, che è un organo dello Stato.

5. – Anche la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale – tra l'altro – dell'art. 4, comma 1, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 di cui ai precedenti ricorsi (R.R. n. 84 del 2009).

La ricorrente espone che l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, nella sua versione originaria era conforme a Costituzione, poiché prevedeva la necessità dell'intesa con la Regione interessata, per l'individuazione, non solo degli interventi in

tema di produzione dell'energia, ma anche di quelli relativi al trasporto e alla distribuzione dell'energia.

Invece, per questa seconda categoria di interventi, la necessità dell'intesa è stata eliminata in sede di conversione in legge e tale testo della norma è stato riprodotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 103 del 2009.

Ciò determinerebbe la lesione delle competenze regionali in materia di trasporto e distribuzione dell'energia, poiché lo Stato ha assunto la titolarità di funzioni amministrative che in tale materia spetterebbero alle Regioni, senza prevedere la necessità di una intesa forte, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (in proposito, la ricorrente cita le sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005).

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

Il resistente afferma che il legislatore non ha previsto la necessità dell'intesa per gli interventi in materia di trasporto e distribuzione dell'energia perché questi sono caratterizzati da un preminente interesse strategico ai fini dello sviluppo economico, della produzione industriale e della fornitura dei servizi pubblici essenziali sull'intero territorio nazionale e pertanto legittimamente ha ritenuto che, in una situazione di particolare urgenza, il coinvolgimento delle singole Regioni interessate potesse avvenire esclusivamente in materia di produzione dell'energia.

7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 88 del 2009), svolgendo considerazioni analoghe a quelle esposte nel ricorso della Regione Umbria e riportate supra, sub numeri da 1.1. a 1.4).

8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito, sulla base degli stessi argomenti svolti nell'atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Umbria (v., supra, sub n. 2).

9. – In tutti i giudizi è intervenuta la TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., la quale chiede che i ricorsi siano respinti.

10. – Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie.

10.1. – La Regione Umbria premette che l'art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41, a norma del quale ai commissari straordinari di cui all'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non si applicano le previsioni dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988, non incide sulla materia del contendere nel presente giudizio.

Eccepisce, inoltre, l'inammissibilità dell'intervento della TERNA s.p.a.

Nel merito, la Regione Umbria contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che le situazioni indicate dall'Avvocatura generale dello Stato a fondamento della norma impugnata non valgono a giustificare la chiamata in sussidiarietà per la realizzazione degli interventi contemplati dalla norma medesima; aggiunge che le disposizioni censurate non sono neppure idonee a garantire interventi effettivamente urgenti, poiché questi devono essere realizzati con prevalente capitale privato.

La Regione ribadisce, quindi, che l'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 viola il principio di leale collaborazione e che esso è illegittimo anche perché attribuisce ai commissari poteri troppo ampi.

Nega, infine, che gli interventi previsti dalla norma impugnata si riferiscano a strutture la cui realizzazione sarebbe già stata concertata con le Regioni e che le situazioni di urgenza che li giustificerebbero dipendano da obblighi internazionali assunti dall'Italia.

10.2. – La Provincia autonoma di Trento, nella propria memoria, svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nella memoria della Regione Umbria.

10.3. – La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla TERNA s.p.a. ed afferma che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche perché i poteri attribuiti ai commissari sono eccessivamente ampi, né essi sono limitati agli impianti per i quali sia in corso un procedimento autorizzativo che necessiti di un intervento sollecitatorio ovvero a quelli la cui realizzazione sarebbe stata già concertata con le Regioni.

Ad avviso della difesa regionale, il principio di leale collaborazione sarebbe leso per non essere state previste forme di collaborazione Stato-Regione in relazione agli interventi di trasmissione e distribuzione dell'energia. Né l'asserito più marcato interesse strategico statale nei confronti di questi interventi rispetto a quelli inerenti la produzione dell'energia giustificerebbe l'attrazione della materia de qua nella sfera di competenza esclusiva dello Stato.

La Regione, infine, contesta che lo Stato avesse titolo ad emanare le norme censurate in ragione della propria competenza legislativa in materia di rapporti con l'unione europea, di ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Infatti le norme in questione rientrano nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», oggetto di competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, la necessità di adeguamento alla normativa europea di far fronte ai ritardi accumulati dal nostro Paese è inconferente e insufficiente a legittimare i contenuti concretamente adottati dal legislatore statale, in ragione, sia della violazione del principio di leale collaborazione, sia della mancanza di un riscontro positivo delle asserite ragioni di urgenza (stante anche la mancata previsione di forme certe e pubbliche di finanziamento per la realizzazione degli interventi che si ritengono necessari).

#### *Considerato in diritto*

1. – Le Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del d.l. anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992,

n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed al principio di leale collaborazione.

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno promosso, con i medesimi ricorsi, anche questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni del medesimo d.l. n. 78 del 2009, per le quali si è proceduto a separati giudizi.

1.1. – L'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, prevede che il Consiglio dei ministri può individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1); la disposizione richiede la necessità dell'intesa con la Regione solo per l'individuazione degli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli concernenti il trasporto e la distribuzione.

Il Consiglio dei ministri nomina, con la stessa procedura di cui al comma 1, uno o più Commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi (comma 2).

Il Commissario straordinario può fissare, per l'attività occorrente per l'autorizzazione e l'esecuzione degli interventi in questione, termini più brevi rispetto a quelli ordinariamente previsti; inoltre, in tutti i casi in cui le amministrazioni non rispettino tali termini (quelli ordinari ovvero quelli da lui abbreviati), può sostituirsi alle amministrazioni medesime nel compimento di tutta l'attività che sarebbe di loro competenza (comma 3).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).

1.2. – Ad avviso delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento, premesso che la norma censurata deve essere ricondotta alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», non sussisterebbero le ragioni giustificatrici della chiamata in sussidiarietà in capo ad organismi statali disposta dalla norma denunciata.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono anzitutto che la chiamata in sussidiarietà del potere di individuare e realizzare interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia è stata attuata dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 con una normativa non pertinente (perché gli interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e, pertanto, la legge non sarebbe idonea a regolare interventi realmente urgenti, la disponibilità del capitale privato essendo per definizione non garantita), né proporzionata, perché non ci sono ragioni per attrarre al centro, oltre all'individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna deducono, in via subordinata, che, in ogni caso, i poteri attribuiti ai Commissari sarebbero troppo ampi.

Infine, tutte le ricorrenti sostengono che, ammesso che sussista l'esigenza accentratrice, la norma sarebbe illegittima nella parte in cui prevede l'intesa con le Regioni solo per gli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione dell'energia.

Risulterebbero pertanto violati, per le Regioni ricorrenti, gli artt. 117 e 118 Cost. e, per la Provincia di Trento, anche le norme statutarie in materia di «energia» (artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992).

2. – Stante la loro connessione oggettiva, i quattro ricorsi devono essere riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

3. – Nei giudizi di costituzionalità è intervenuta la TERNA s.p.a., gestore della rete elettrica nazionale.

Tale intervento è inammissibile, perché, come costantemente affermato da questa Corte, i giudizi di costituzionalità in via principale si svolgono solamente fra i soggetti titolari di potestà legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.

4. – La questione è fondata.

In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, non può in astratto contestarsi che l'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere, esso dev'essere confortato da valide e convincenti argomentazioni.

Ora, è agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d'urgenza dovrebbe comportare l'assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.

Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all'an che al quantum.

Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l'intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell'urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell'esecuzione immediata delle opere, non c'è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.

I canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Va dichiarata pertanto l'illegittimità dell'art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

4. – Le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema di ampiezza dei poteri dei Commissari straordinari e di mancata previsione dell'intesa con le Regioni in sede di individuazione degli interventi in materia di trasmissione e distribuzione dell'energia) restano assorbite, stante la caducazione integrale delle norme censurate.



PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA





## Ultimi dossier del Servizio Studi

226	Dossier	Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»
227	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
228	Dossier	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010) (artt. 2 e 19, L. 42/2009)
229	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2226 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
230	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2253 "Conversione in legge del decreto legge 23 giugno 2010, n. 94 recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi"
231	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2257 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2"
232	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2146 "Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca"
233	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2262 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo"
234	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Le modifiche della Commissione. <u>Edizione provvisoria</u>
235	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579-A, in materia di università <i>Sintesi del contenuto con le modifiche approvate in sede referente</i>
236	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" Tabella delle corrispondenze Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".